

FEDERPOL

Alla scoperta dell'intelligence privata

investigazioni | informazioni | sicurezza

MAG



LA SCENA DEL CRIMINE

Tutte le lacune
del caso Vannini

L'ARGOMENTO

Il mercato dell'arte
e la normativa
antiriciclaggio

L'APPROFONDIMENTO

Il valore probatorio
del dato informatico

L'ANALISI

Cercare la verità
procedendo
per falsificazioni



Luci all'orizzonte sull'errore giudiziario





L'ITALIA RIPARTE DALLE PERSONE E DALLA CONOSCENZA

**FONDO
FORMAZIENDA**

via Olivetti 13
26013 Crema (CR)
Tel. 0373 472168
info@formazienda.com

 @form_azienda
 Fondo Formazienda
 @fondoformazienda
 FONDO FORMAZIENDA



200 mln

PER LA
FORMAZIONE
CONTINUA

50 mln

CONTRO
LA CRISI
DEL COVID

500 mila

RISORSE
UMANE
FORMATE

VISITA **WWW.FORMAZIENDA.COM**
PER MODALITÀ DI ADESIONE E APPROFONDIMENTI




FORM Azienda®

FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE
NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

IL LAVORO DI DOMANI È ADESSO

GPS TRACK



M.S.A.

by Cobra

Tecnologie Investigative e Satellitari

www.msabycobra.com



Tel. 049 9790856

sistemi di
TRACCIAMENTO
MONITORAGGIO
CONTROLLO
veicoli

SPONSOR



CE Certificazione RED 2014/53/UE

L'EDITORIALE

5

Tesserino ministeriale di riconoscimento: siamo in dirittura d'arrivo

di Luciano Tommaso Ponzi

LA SCENA DEL CRIMINE

6

Tutte le lacune del caso Vannini

di Luciano Garofano

L'ANALISI

10

Cercare la verità procedendo per "falsificazioni"

di Ugo Terracciano

L'APPROFONDIMENTO

14

Il valore probatorio del dato informatico

di Davide Carnevale

PROFESSIONE DETECTIVE

18

Una passione vera

di Virna Bottarelli

L'ARGOMENTO

22

Il mercato dell'arte e la normativa antiriciclaggio

di Ivett Paulovics

L'OPINIONE

26

Lo spettro del riciclaggio si aggira sull'arte

di Giuseppe Miceli

LA GESTIONE DELL'AGENZIA

30

I requisiti minimi e il progetto organizzativo

di Laura Reggiani

L'EVENTO

32

L'Errore Giudiziario al 65° Congresso della Federazione

di Laura Reggiani

IN COPERTINA

34

Signor Giudice, c'è un errore

di Virna Bottarelli

INVESTIGAZIONI

44

Non tutte le prove sono uguali

di Francesco Sardi de Letto

48

Il controllo in tempo di smart working

di Maddalena Paroletti

SOMMARIO

Numero 3 | 2022



50

Il ruolo delle investigazioni nelle controversie familiari

di Chiara Tosi

52

Quando l'obiettività scarseggia

di Antonino Caminito

54

A tu per tu con il mediatore familiare

di Elena Savi

57

Osservare attraverso i segni

di Melissa Trombetta

60

Nuove prospettive in tema di cybersecurity

di Francesco Rubino

INFORMAZIONI

64

L'importanza delle indagini Pre-Legali

di Matteo Forconi e Maria Baia

68

Gestire le informazioni per contrastare i reati finanziari

di Roberto Colecchia

71

Know your partner

di Roberto Masi

74

I limiti ai diritti esclusivi del titolare di un marchio in ambito automotive

di Paolo Carretta

SICUREZZA

78

Ascoltare il cambiamento

di Giuseppe Mastromattei

81

Sulla rete gli attacchi sono sempre più mirati

di Virna Bottarelli

84

Proteggere l'azienda con il Risk Management

di Antonio Coviello

LE RUBRICHE

- 88 IL REPORT
- 90 LA FORMAZIONE
- 91 DAGLI ENTI
- 92 GLI STRUMENTI
- 93 GLI EVENTI
- 94 DA LEGGERE
- 95 DA VEDERE
- 96 LA POSTA



FEDERPOL SERVIZI

DAL 1957 PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI INVESTIGATORI PRIVATI

SERVIZI E PLUS RISERVATI AGLI ASSOCIATI FEDERPOL

+1000
AGENZIE
INVESTIGATIVE
ASSOCIATE

TUTELA LEGALE

COMPRESA NELLA QUOTA PER TUTTI GLI ASSOCIATI TITOLARI E DIPENDENTI. DIFESA LEGALE NEL CASO IN CUI LE PERSONE ASSICURATE SIANO SOTTOPOSTE A PROCEDIMENTO PENALE PER DELITTO COLPOSO O PER CONTRAVVENZIONE; DIFESA LEGALE NEL CASO IN CUI LE PERSONE ASSICURATE SIANO SOTTOPOSTE A PROCEDIMENTO PENALE PER DELITTO DOLOSO, PURCHÉ VENGANO PROSCIOLTE O ASSOLTE CON DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO.



IL CCNL PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI INVESTIGATIVI PRIVATI E DELLE AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA O COMPLEMENTARE FEDERPOL - FESICA CONFASAL, DOPO LA CONTRATTAZIONE AVVENUTA PRESSO IL CNEL VIENE SIGLATO IL 19 FEBBRAIO 2020. UN CONTRATTO PER UN COMPARTO CARATTERIZZATO DA SERVIZI FORTEMENTE LEGATI ALLA MUTEVOLEZZA DELLA DOMANDA E ALLE ESIGENZE SOCIALI EMERGENTI CHE NECESSITANO DI UN PROFONDO AMMODERNAMENTO E FLESSIBILITÀ PER SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ E LA CRESCITA DELLE IMPRESE ADERENTI.

COMITATO STUDI LEGISLATIVI

IL COMITATO STUDI LEGISLATIVI SI PROPONE: DI STUDIARE E PROPORRE EVENTUALI MODIFICHE NORMATIVE E NOVELLE DA SOTTOPORRE ALLE ISTITUZIONI COMPETENTI ED AGLI ORGANI POLITICI AFFERENTI L'ATTIVITÀ DELL'INVESTIGATORE PRIVATO, NONCHÉ SVOLGERE ATTIVITÀ DI CONSULENZA NEI CONFRONTI DI SOCI ED ISTITUZIONI.

COMITATO FORMAZIONE

IL COMITATO FORMAZIONE PROFESSIONALE SI PROPONE: DI PROGETTARE, ORGANIZZARE, SVOLGERE E VIGILARE TUTTE LE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA FEDERPOL, SIA INTERNE CHE ESTERNE, SVOLTE PRESSO UNIVERSITÀ, REGIONI ED OGNI ALTRO ENTE (ANCHE NON FORMATIVO), NONCHÉ DI OPERARE IN STRETTA SINERGIA CON IL COMITATO STUDI LEGISLATIVI, DAL QUALE ATTINGE LE LINEE GUIDA CIRCA LA COMPOSIZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO E GIURIDICO.

CONVENZIONI

LA FEDERPOL METTE A DISPOSIZIONE DEI SUOI ASSOCIATI UNA SERIE DI CONVENZIONI CON DIFFERENTI ENTI, ASSOCIAZIONI ED AGENZIE IN UNA MOLTEPLICITÀ DI SETTORI: ASSICURAZIONI, AUTONOLEGGI & SERVICE, DIFESA LEGALE, EDITORIA, FORMAZIONE, HOTEL, RISTORAZIONE, PARCHEGGI, SALUTE, TRASPORTI, UFFICIO, VEICOLI E SERVIZI VARI.

WEB & APP

LA FEDERPOL HA MESSO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I SUOI ASSOCIATI UN SITO INNOVATIVO CON UN'AREA RISERVATA PER L'ACCESSO A NUMEROSI SERVIZI-INFORMAZIONI E L'INNOVATIVA APP FEDERPOL, UN'APPLICAZIONE SCARICABILE DALLE NOTE BANCHE APP, CHE PERMETTE A TUTTI GLI APPARTENENTI ALL'ASSOCIAZIONE DI RESTARE COSTANTEMENTE AGGIORNATI CIRCA NOVITÀ, FORMAZIONE O NEWS INERENTI FEDERPOL.

WWW.FEDERPOL.IT

FEDERPOL: VIA MILANO, 51 - 00184 ROMA TEL. +39 06 37518900 EMAIL: FEDERPOL@FEDERPOL.IT

di Luciano Tommaso Ponzi
Presidente Federpol



Tesserino ministeriale di riconoscimento: siamo in dirittura d'arrivo

Valido strumento di lavoro e di riconoscimento della propria professionalità o semplice carta fedeltà da supermercato? Il tesserino ministeriale per gli investigatori privati fa parlare di sé da molto, troppo, tempo.

In questi dodici anni, ovvero da quando è stato introdotto dall'art 254 del Tulpis nel 2010, in molti si sono chiesti se potesse essere di concreta utilità all'esercizio della professione, in molti lo hanno criticato a priori, convinti che non avrebbe cambiato in alcun modo la loro vita professionale, alcuni ne hanno persino ipotizzato il rischio di poter essere utilizzato abusivamente e in malafede per intimidire i cittadini. Dal nostro punto di vista, come già più volte espresso, lo riteniamo un valido strumento di lavoro e di riconoscimento della dignità professionale dell'investigatore privato e crediamo che il tesserino, con tutte le regole e i controlli del caso, rappresenti uno strumento essenziale, in quanto differenzia nella sua operatività l'investigatore privato da un semplice cittadino. In questo senso, siamo infatti convinti che possa rappresentare un punto di partenza e non di arrivo, in quanto permetterà anche all'investigatore privato di essere accreditato a svolgere una serie di indagini presso alcune banche dati della Pubblica Amministrazione.

Dunque, pur con un ritardo di circa 12 anni sulla tabella di marcia, l'agognata questione del tesserino ministeriale per gli investigatori privati sembra essere giunta finalmente al capolinea. Negli ultimi tre anni è stato dato un forte impulso da parte della Federazione al suo ottenimento e, come aveva già sottolineato il Sottosegretario al Ministero dell'Interno, onorevole Nicola Molteni, intervenuto al 64° Congresso Federpol lo scorso settembre, *"bisogna riconoscere a Federpol e al mondo delle investigazioni e della sicurezza privata il lavoro e l'impegno dimostrati. Abbiamo trovato i soldi, c'è già un decreto pronto per un tesserino ministeriale per la categoria"*.

Lo Schema di Decreto del Ministero dell'Interno recante *"Approvazione ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del R.D. 6 maggio 2940. n. 635, del tesserino attestante la qualità di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente"*, è stato infatti inoltrato a Federpol a inizio marzo per il relativo parere, così come previsto dal regolamento di esecuzione del Tulpis all'art. 260 quater. Sul Decreto si esprimerà, speriamo a breve, la Commissione Consultiva Centrale, per poi essere approvato dal Ministero Economia e Finanze. Lo schema del Decreto Ministeriale precisa, all'art. 2, dimensioni, formato e caratteristiche del tesserino, che sarà realizzato in un formato di 70 x 100 mm, sarà caratterizzato da diversi elementi (titolo del documento, numero del tesserino, fotografia, nome del titolare, luogo e data di nascita, sesso, cittadinanza, firma del titolare e dell'ente che ha rilasciato il tesserino, data di rilascio e scadenza, numero della licenza del titolare, ente rilasciante, qualifica e timbro identificativo del Ministero) e sarà anche dotato di elementi di sicurezza ai fini dell'anticontraffazione. Come spiega l'art. 3, il tesserino sarà consegnato dalla Prefettura in base alla licenza e ne seguirà la validità; sempre la Prefettura si occuperà di rilasciare eventuali duplicati in caso di smarrimento. La produzione, la stampa e la personalizzazione del tesserino è stata affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Del raggiungimento di questo, a nostro avviso, importante obiettivo, sono stati artefici tutti i funzionari del Ministero dell'Interno del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Ufficio IV - Polizia Amministrativa e di Sicurezza, e in particolare il Prefetto Stefano Gambacurta e il Sottosegretario di Stato Onorevole Nicola Molteni, che ringraziamo per l'importante contributo che hanno dato al perfezionamento dell'iter definitivo, in una situazione pandemica prima e con una guerra in corso oggi. Un fatto concreto, frutto di un intenso impegno da parte di Federpol, che rappresenta un importante passo avanti per la categoria degli investigatori privati.



Tutte le lacune del caso Vannini

Un tragico caso, quello dell'omicidio di Marco Vannini, in cui ancora una volta sotto accusa deve essere messa un'attività investigativa che non si è avvalsa sulla scena del crimine di un'approfondita attività tecnico-scientifica e che non ha visto gli inquirenti condurre interrogatori tecnicamente validi.

di Luciano Garofano

Mi crea sempre un immenso disagio ripercorrere gli eventi che hanno portato all'assurda morte di **Marco Vannini**: per le circostanze nelle quali è maturato, per il comportamento inammissibile della famiglia Ciontoli, per l'immane tragedia dei genitori di Marco, ma anche per il mio coinvolgimento personale e professionale, avendo seguito quel caso dalle prime battute, come consulente di Marina e Valerio.

Marco Vannini muore a seguito di un colpo d'arma da fuoco che lo colpisce al braccio destro nella serata del 17 maggio del 2015 mentre si trovava nel bagno della villetta di proprietà dei futuri suoceri, intento a farsi una doccia. Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, e poi confermata da tre gradi di giudizio, a sparare è **Antonio Ciontoli**, sottufficiale della Marina Militare distaccato ai servizi segreti e padre di Martina, la fidanzata di Marco. La morte di Marco avviene a causa della grave emorragia provocata dalla perforazione dei polmoni e del pericardio, ma ciò che in realtà gioca un ruolo fondamentale nello stroncare la giovane vita di Mar-

co è il ritardo con il quale egli verrà soccorso. Per cercare di nascondere l'evento, infatti, la famiglia Ciontoli, sottovalutando l'elevata efficienza lesiva dello sparo di un'arma calibro 9, come quella impugnata dal Ciontoli, e la resistenza di Marco che sembrava ristabilirsi, rinviando l'intervento del 118, giustificando dapprima il malore di Marco a causa dello spavento dovuto a un colpo d'aria, successivamente alla ferita provocata dalla punta di un pettine, posticipando l'intervento dei sanitari al tal punto da rendere vana qualsiasi cura.

Una ricostruzione surreale

Non entrerò nel merito del processo, in quanto risulterebbe noioso, ma è bene ricordare che in primo grado Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario, mentre i giudici hanno condannato a 3 anni di carcere per omicidio colposo, la moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Viola. In Appello la sentenza è stata riformata, cosicché Ciontoli è stato condannato a soli

5 anni di reclusione per omicidio colposo con la conferma delle altre condanne. Nell'Appello bis, disposto a seguito del ricorso in Cassazione, Ciontoli è stato condannato nuovamente a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale e i familiari a pene più severe di 9 anni e 4 mesi, per concorso anomalo in omicidio volontario, condanne definite dalla Suprema Corte il 3 maggio dell'anno scorso. Ciò che invece voglio discutere in questo articolo è la superficialità delle indagini, non soltanto quelle riferibili alla scena del crimine e dunque a tutti i rilievi che sarebbe stato necessario fare in quella villetta e che non sono stati fatti, ma soprattutto quelle relative alle prove dichiarative, alla descrizione dei fatti fornita dalla famiglia Ciontoli e, in particolare, alle diverse versioni fornite da Antonio. L'aspetto che ancora oggi non accetto di questo caso - e non ne ho certamente fatto mistero né in dibattito né pubblicamente in televisione - è quello di aver valutato come colposo uno sparo, considerandolo come il risultato di una condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia. Mi appello alla vostra intelligenza e vi chiedo come possa considerarsi fortuito uno sparo che si origina dalla pistola personale del Ciontoli, di cui deve evidentemente presumersi ne avesse la piena conoscenza e il controllo, verificatosi per giunta in un bagno, che non è certo il luogo più usuale per mostrare delle armi, mentre un ragazzo si sta facendo (o era in procinto di farsi) la doccia intorno alle ore 23, a conclusione di una giornata di lavoro. Credo che concorderete con me di quanto tutto ciò risulti surreale e quindi non veritiero.

Un interrogatorio inadeguato

Di seguito una sintesi dell'interrogatorio di Antonio Ciontoli dinanzi al Pubblico Ministero e agli investigatori che, a mio avviso, fotografa la superficialità di come è stato condotto e l'inaccettabilità di quanto viene riferito.

Pubblico Ministero: Allora ce la dice la verità questa volta?

Antonio Ciontoli: Ma... la verità l'ho già... Da dove vuole che parto?

PM: No, come è partito il colpo.

AC: Ah. Accidentalmente, cioè nel senso che, uscendo dal bagno, Marco stava facendo il bagno, perciò era seduto nella vasca, e chiedendomi di vedere l'arma perché lui era appassionato, cioè gli piaceva la vita militare, niente, praticamente mi sono lasciato convincere nel fargli vedere l'arma. Nella mano sinistra... io le armi le avevo in un marsupio; nella mano sinistra avevo il marsupio e con la mano destra ho estratto l'arma dal marsupio, una delle due armi. Praticamente nel movimento, il marsupio mi stava per cadere e, mettendo la mano sotto, ho praticamente stretto l'arma che avevo impugnato e mi è partito il colpo.

PM: Quindi lei continua a ribadire la versione che ha fornito agli inquirenti.

AC: Assolutamente sì.

Si comprende subito che la versione del signor Ciontoli non regge e che il Pubblico Ministero non gli crede e dopo una serie di approfondimenti e di contestazioni, decide di concludere l'atto.

PM: Per me l'interrogatorio è chiuso. Vuole dire qualcosa?

Avvocato Mirotti (n.d.r. difensore del Ciontoli): Allora, io su questo punto, vorrei un attimo conferire col mio cliente.

PM: Prego. Allora l'Avvocato Mirotti chiede di conferire... il Pubblico Ministero sospende alle ore 9:55 l'interrogatorio.

PM: Il verbale si riapre alle ore 10:30. Allora, cosa ha deciso, mi dica.

AC: Niente, di dire... di dire... di parlare, nel senso che ho preso... ho preso l'arma, convinto che era scarica...

PM: Dove si trovava?

AC: In bagno, sempre nello stesso luogo, così come praticamente vi ho raccontato prima.

PM: Nella scarpiera teneva l'arma?

AC: Sì sì sì, cioè le cose sono andate praticamente come vi ho già detto. Solo che, praticamente, vabbè l'arma non mi stava scappando, l'ho presa, l'ho impugnata, però convinto che era scarica, cioè... non c'era... non c'erano i proiettili dentro, praticamente l'ho scarrellata e per gioco, per scherzo, per fargli vedere... perché comunque...

PM: L'ha scarrellata o ha armato il cane?

AC: No no, l'ho scarrellata... l'ho caricata.

PM: Eh ma se ha scarrellato... se avesse...

Brigadiere Modesto: Sì sì...

PM: Scarrellato o armato il cane?

Tenente Lacatena: Col carrello arma il cane.

Brigadiere Modesto: Arma il cane.

PM: No intendo "arma il cane" o...

AC: Ho scarrellato, cioè come se uno arma... arma il cane.

Brigadiere Modesto: Con il cane alzato...

PM: E poi...?

AC: E praticamente poi, per gioco, ho fatto finta di sparare, invece... niente, c'era... c'erano praticamente i proiettili all'interno della pistola e mi è partito il colpo che praticamente ha colpito qui.

PM: Ma scusi, se lei... scarrellando...

AC: Sì...

PM: ...avrebbe visto che l'arma era scarica no?

Brigadiere Modesto: Se fosse stata scarica sì.

PM: E lei però era convinto che era scarica...

AC: Sì sì...

PM: E quindi...?

AC: Ma io non me ne sono proprio accorto che l'arma era carica...

PM: Rimane vuoto no? Sopra...

AC: No ma non me ne sono proprio reso conto...".

L'interrogatorio si concluderà con altre domande finalizzate ad approfondire l'azione dello sparo, la funzionalità dell'arma, la presenza o meno di Martina nel bagno e i momenti immediatamente successivi all'evento, ma tutti sembrano soddisfatti di una ricostruzione che io definisco inverosimile e che meritava ben altre verifiche. Quell'interrogatorio, infatti, risulta assolutamente lacunoso, approssimativo, inadeguato. Come mai si è prescelto di formulare domande precise e spesso inducenti al signor Ciontoli, piuttosto che invitarlo a fornire (come sarebbe stato necessario fare) una descrizione aperta di tutta la serata che includesse sia le fasi precedenti che quelle successive allo sparo, spiegando nel dettaglio le improbabili ragioni che, alle 23 circa, lo avevano spinto

DIVENTA CRIMINOLOGO

SCEGLI TRA:

- CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE PER LA CRIMINOLOGIA, L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA
- CORSO DI ALTA FORMAZIONE IL CRIMINOLOGO PROFESSIONISTA



unimercatorum.it

Numero Verde
800.185.458



**Università
Mercatorum**

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane

a mostrare le pistole a Marco, intento a farsi la doccia nella vasca? E perché mai non si è poi proceduto, viste le peculiari caratteristiche della pistola, a richiedere al signor Ciontoli di simulare nei minimi particolari, con quell'arma tra le mani, tutte le azioni poste in essere dal momento in cui aveva deciso di esibirla fino a quello che egli sosteneva come uno sparo accidentale?

L'esame della pistola

Io l'ho studiata a fondo quella pistola e l'ho mostrata anche nel corso del mio esame in dibattimento per attestare che era impossibile non accorgersi che proprio a causa dello scarrellamento descritto dal Ciontoli fosse palese rendersi conto che l'arma o era scarica e quindi innocua, oppure che proprio con quella manovra fosse stata caricata: dunque la versione del Ciontoli non era credibile. C'è poi da aggiungere - oltre al fatto che appare inspiegabile che in quelle condizioni non fosse stata attivata la sicura - che quel particolare modello di pistola possiede un ulteriore e specifico congegno di sicurezza chiamato unghia estraibile che, quando l'arma è carica, sporge lateralmente e mette in evidenza una piccola porzione verniciata di rosso che serve proprio per segnalare *icto oculi* il pericolo che una munizione è già inserita in camera di cartuccia ed è quindi pronta per essere esplosa: non ci si può confondere. Tre gradi di giudizio hanno individuato dei colpevoli e hanno erogato delle pene ma è mia personale convinzione che, in questo tragico caso, la realtà processuale non si identifica con la realtà storica. Non sapremo mai cosa sia realmente avvenuto quella disperata sera del 15 maggio del 2015 a Ladispoli, ma ancora una volta, sotto accusa, deve essere messa un'attività investigativa che troppo in fretta si è appiattita sulla più semplice delle ricostruzioni, che non si è avvalsa di un'approfondita attività tecnico-scientifica sulla scena del crimine ma, soprattutto, che ha risentito di un bias cognitivo che non ha permesso agli inquirenti di condurre interrogatori tecnicamente validi che superassero le discutibili versioni fornite dai Ciontoli. ─



Con l'operazione di "scarrellamento" dichiarata da Antonio Ciontoli si può facilmente controllare se ci sia o meno una munizione in camera di cartuccia e verificare quindi se l'arma è in grado di sparare o meno: in questo caso non è presente alcuna cartuccia all'interno della canna.



Se si "scarrella" con il caricatore inserito nella pistola, le munizioni vengono introdotte nella camera di cartuccia e sono immediatamente visibili. Lo "scarrellamento" risulta basilare per verificare se l'arma è scarica o per espellere l'eventuale cartuccia se la pistola è pronta a sparare. La freccia rossa mostra l'unghia estraibile che sporge nella parte anteriore verniciata di rosso e segnala che la pistola è carica.

Chi è Luciano Garofano

Laureatosi nel 1976 in Biologia all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, **Luciano Garofano** si è successivamente specializzato all'Università degli Studi di Napoli Federico II in tossicologia forense, nel 1993. Nel 1978 si arruola nell'Arma dei Carabinieri e fino al 1988 è al comando della Sezione Chimico-Biologica del Centro Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma. Dal 1988 al 1995 è comandante della Sezione Biologia dello stesso centro. Dal 1995 fino al 2009 è stato comandante del Ris di Parma, dove si è occupato di vari casi di cronaca nera tra i quali la strage di Erba, il serial killer Bilancia, il delitto di Novi Ligure, il caso Cogne e il delitto di Garlasco. È docente universitario e di master per le materie Criminalistica e Tecniche del Sopralluogo, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali e di diversi libri su casi di interesse nazionale. In congedo dal 2010 dall'Arma dei Carabinieri con il grado di Generale, è attualmente libero professionista e consulente.





Cercare la verità procedendo per “falsificazioni”

La storia del “fantasma di Heilbronn”, un’ipotetica serial killer femminile sconosciuta, la cui esistenza è stata dedotta da prove del Dna trovate su numerose scene del crimine in Austria, Francia e Germania tra il 1993 e il 2009, dimostra che in un’indagine è utile procedere per “falsificazioni” piuttosto che per conferme.

di Ugo Terracciano

Scoprire la verità? È solo questione di capacità investigativa. I vecchi questurini dicevano: “*Non esistono delitti perfetti, ma investigatori distratti*”. Una frase, poi, fatta propria e resa celebre da Arthur Conan Doyle nel suo Sherlock Holmes. Noi, in proposito possiamo solo aggiungere che la “*distrazione*” di cui parla Arthur, nella realtà, non è quasi mai colpevole, così come la verità non è mai assoluta: diciamo, piuttosto, che è simile a un mosaico dove le tessere mancanti sono fabbricate all’istante dal giocatore secondo il suo modo di vedere le cose. Il fatto è che l’investigatore è un uomo e filtra la realtà attraverso i propri sensi e sentimenti: in breve, una sorta di “*così è se vi pare*” di pirandelliana memoria. Alla fine, quello che l’investigatore deve comprendere - e qui parliamo di quello privato, anche se la cosa vale a maggior ragione per gli inquirenti dell’accusa - è che nessuno (proprio nessuno) è al riparo dal pericolo di sbagliare, anche inconsapevolmente. Così, nella ricostruzione di un fatto o nell’accertamento di una verità, a condizionare l’esito dell’indagine giocano errori di varia natura che i criminologi, semplificando, hanno raggruppato in due categorie: gli errori di “*tipo materiale*” e quelli di “*tipo psicologico*”. Il guaio è che spesso si tratta di due criticità dell’indagine che si condizionano a vicenda.

Insomma: un errore materiale porta a percezioni psicologiche sbagliate e viceversa. Ne volete una prova? Bene, c’è una vicenda, poco conosciuta (per carità di patria), che spiega perfettamente come ciò possa avvenire in modo anche eclatante. E si tratta di una indagine che ruota intorno al Dna, prova regina nel nuovo processo penale supportato oramai immancabilmente dalla scienza e dalla tecnica. Il guaio della scienza applicata, però, è che i risultati appaiono assoluti e inconfutabili, mentre anche lì l’errore è sempre in agguato e, cosa ancora peggiore, porta l’investigatore a formulare congetture del tutto fuorvianti nell’accertamento dei fatti. Andiamo, dunque, a quella che i commentatori, con una certa ironia, hanno definito l’inchiesta sul “**Fantasma di Heilbronn**”. Tranquilli: niente a che vedere con le rappresentazioni horror. Anzi.

Tutto inizia per caso in un parco

Siamo in Germania nel 2001, in una tiepida giornata d’ottobre. Un bambino gioca sul prato di un giardino pubblico quando la mamma all’improvviso lo sente piangere. Si era punto con l’ago di una siringa abbandonata. Una lesione da niente, per carità, ma la paura della mamma subito si



trasforma in angoscia pensando al pericolo di infezione da Hiv o di qualche altra malattia contagiosa di cui i tossici sono generalmente portatori. Il bambino finisce in ospedale per il prelievo e la mamma consegna la siringa alla polizia del pronto soccorso. Gli agenti, solerti, chiedono alla "scientifica" di estrarre le tracce di Dna dal reperto: non si sa mai, in caso di positività del bambino la posizione di chi ha abbandonato la siringa si sarebbe fatta più grave. Fortunatamente il bambino è a posto, ma la risposta della scientifica è sorprendente: il profilo genetico rilevato sulla siringa era già presente nella banca dati della polizia e apparteneva a una non meglio identificata donna killer che aveva ucciso due volte: in Renania otto anni prima e in Svizzera nel 1993. Strano: una donna killer, divenuta tossicodipendente ridotta a drogarsi nel parco. Comunque, è una traccia, per gli investigatori: la donna ora è vicina e i due omicidi possono essere finalmente risolti. Vicina sì, ma il più è prenderla, dal momento che ben presto diventerà un fantasma.

Un profilo criminale unico

Oramai era evidente: la fantomatica killer era tornata in attività. Drogata, forse, ma molto operativa e pericolosa. Infatti, in un'area di sosta autostradale un trasportatore ritrova il suo Tir saccheggiato e accanto al rimorchio viene rinvenuto un fazzoletto di carta con l'impronta genetica di lei: la donna fantasma. Sul piano investigativo non c'erano dubbi: la polizia aveva la prova materiale, cioè il Dna, ma il problema era che anche questa volta la donna si era, non si sa come, volatilizzata. Nessuno l'aveva vista, non c'erano immagini della videosorveglianza. Ma come fa? Un vero rompicapo per la polizia tedesca e non solo: sì, perché qualche mese dopo in Francia c'è una rapina messa a segno con una pistola giocattolo. E indovinate qual era il profilo genetico isolato sul calcio della pistola? Di nuovo lei: il fantasma

di Heilbronn (dal nome della città in cui avvenne il fatto più grave). Certo si trattava di una criminale piuttosto eclettica - pensarono alla polizia tedesca (omicidi, furti in grande stile, rapine ecc.), ma il Dna non lascia scampo: una volta acciuffata le sarebbero state addebitate tante di quelle malefatte che non sarebbe più uscita di prigione. Nel frattempo, la scientifica aveva affinato la ricerca ed era giunta a una profilazione più dettagliata: si trattava di una donna caucasica al 90% di origini dell'est Europa. Dal punto di vista tecnico-forense un ottimo lavoro.

Riassumiamo: sul piano giudiziario la prova scientifica era schiacciante, sul piano investigativo oramai il profilo dell'autrice era definito. Ora c'era solo da prenderla. La prova del Dna è inconfutabile. Tanto per dire - per inciso - lo è diventata anche in Italia dove la Cassazione ha di recente ribadito che *"l'individuazione di tracce genetiche del Dna dell'imputato su un oggetto rinvenuto sul luogo del fatto corrisponde alla prova certa della sua partecipazione alla condotta, a nulla rilevando l'assenza di altri indizi conformi, come ad esempio l'assenza di riscontri positivi dai tabulati telefonici"* (Sez. II pen, 12-03-2021, n. 18871). *"Prova certa"* dice l'Alta Corte, per cui non si scappa.

La trappola mentale

C'è una trappola psicologica nella quale ogni investigatore rischia di cadere inavvertitamente: si chiama *"bias confirmation"*. È quella inevitabile scorciatoia mentale che ci consente di reagire immediatamente di fronte a una situazione nuova. Si tratta del derivato della forma mentis razionale, governata dal *"principio di non contraddizione"*, secondo cui una cosa è se stessa e non può essere nel contempo anche altro. Per questo, la prima congettura che facciamo su ciò che osserviamo condiziona tutto il resto. Un esempio banale: se vediamo un clochard per la strada la nostra mente lo colloca tra non abbienti. Magari non è così, ma se un bel giorno lo vedessimo alla guida di una Bentley penseremmo subito che sicuramente l'ha rubata. Quell'auto contraddice l'immagine che il clochard ci aveva trasmesso. Poco importa che fosse, per dire, Elon Musk (uno che cuba 270 miliardi di dollari l'anno) impegnato in uno stravagante esperimento sociale. State tranquilli che, chiunque esso sia, il barbone alla guida della Bentley la polizia lo ferma, poiché la situazione che si palesa davanti agli occhi degli agenti contravviene, appunto, al principio di *"non contraddizione"* che presiede al nostro ragionamento.

Una tragica conferma

È questione di logica. E, in questo caso, la logica dice che è una donna dell'Est che colpisce in diversi Land tedeschi, che ruba in Francia e ha ucciso in Svizzera: quindi, il profilo senza ombra di dubbio è quello di una nomade, pensano i poliziotti. Ed ecco che puntuale arriva la conferma: a Worms (in Renania) c'è una rissa tra nomadi Rom. Sul posto vengono



Il tampone fornito alle forze di polizia e utilizzato per i prelievi di tracce organiche, elemento presente sulla scena del crimine del caso del "Fantasma di Heilbronn" ma non preso in debita considerazione, dimostra che l'errore è sempre in agguato

condotti i rilievi di polizia e compare di nuovo il misterioso profilo di lei, il fantasma di Heilbronn. È una nomade, certo, ecco perché la troviamo in tempi diversi in posti lontani tra loro. Ecco perché compare sulla scena di furti e rapine: è sicuramente legata a una banda specializzata in reati contro il patrimonio, tipica attività di quegli ambienti. Il caso non è risolto, ma il quadro ora è molto chiaro. Le ricerche però restano infruttuose. Passano gli anni. Nel 2007 a Heilbronn in Germania, avviene un fatto molto grave, una vicenda che battezerà da allora in poi il fantasma negli schedari della polizia. Il fantasma di Heilbronn, appunto. A bordo di un'auto viene trovata uccisa una agente di polizia sotto copertura del servizio antidroga. Un'infiltrata nelle organizzazioni dei trafficanti. Il suo corpo giace sul sedile posteriore. La polizia svolge rilievi molto accurati e di nuovo compare la misteriosa traccia di Dna della nomade. Si sa certi gruppi nomadi passano dai reati contro il patrimonio al traffico di stupefacenti. La killer ha alzato l'asticella e ha dunque colpito anche lì con straordinaria maestria nel dileguarsi. La caccia ora si fa più serrata.

Finalmente un quadro chiaro

Il mosaico inizia a comporsi con immagini più nitide, finalmente, quando nel fiume che bagna la città di Heppenheim affiorano tre cadaveri. Si tratta di tre pregiudicati georgiani, trafficanti di auto rubate di grossa cilindrata. La polizia questa volta individua due sospettati: si tratta di un somalo e di un iracheno che militano in una banda rivale. Per l'iracheno più che di sospetto si poteva tranquillamente parlare di schiacciante indizio: sul sedile della sua auto spunta una traccia di sangue appartenente ad una delle vittime. Però c'è qualcosa di strano: sulla sua macchina si trova, nuovamente, anche il Dna della killer-fantasma. Cosa c'entra lei questa volta, in un episodio che appare come un regola-

mento di conti tra bande rivali? La domanda resta in sospeso. Questa volta però ci siamo. Tutto torna: alla periferia della città proprio in quei giorni si erano accampati i Rom e c'è di più: un pullman era partito proprio poche ore dopo l'omicidio per Bucarest, quindi alla volta dell'Europa dell'Est. La nostra nomade fantasma ha partecipato all'omicidio e poi ha verosimilmente preso il largo verso il suo Paese d'origine. La polizia disegna con tratti ancora più nitidi, e al tempo stesso inquietanti, il profilo della donna: si può giungere alla conclusione che, dopo aver ucciso la poliziotta tedesca, mostrando così tanto coraggio e sangue freddo, sia diventata un'executioner, una killer da ingaggiare per i lavori più sporchi, una donna talmente fredda ed efficiente da trasformarsi in una sorta di boia su commissione. Ed è talmente brava (o fortunata) da non lasciare alcun indizio in giro che riconduca a lei. I due complici arrestati non confermano, né smentiscono: per la polizia è evidente che abbiano paura di questo terrificante fantasma e, certo, non sono le mura del carcere a farli sentire al sicuro. Intanto, continuano le sue imprese criminali: nel marzo del 2008 forza i cancelli di una piscina pubblica di Niederstetten, in Germania. Poi svaligia cinque appartamenti. A maggio aggredisce una donna e le ruba la borsa. Poi uccide di nuovo: questa volta si tratta di un'infermiera, a cui fracassa il cranio per rubarle trecento euro. Il quadro investigativo è chiarissimo: tutto torna. Ma la donna è impredicabile. Nessuno l'ha mai vista in faccia. Nessuno è in grado di descriverla fisicamente. Non resta che mettere sul suo capo una bella taglia di 300mila euro, che però nessuno riuscirà mai a riscuotere.

La verità? È questione di metodo

Sulla definizione del concetto di verità, da sempre, si sono spremute le meningi i filosofi prima ancora che i giuristi. Del resto, diciamolo, in tribunale ci si accontenta della verità

Secondo Karl Popper, bisogna evitare di cercare le conferme di ciò che ci appare vero e, al contrario, bisogna ricercare tutto ciò che è inconfutabilmente falso al fine di escluderlo dal campo dell'indagine. Se si esclude quello che non risulta vero, inevitabilmente il focus si restringerà fino a isolare la verità. Procedere per "falsificazioni", perciò, piuttosto che per conferme.

giudiziarica, nella speranza che ciò che appare certo in aula si avvicini il più possibile alla verità vera. Non è esattamente una buona cosa, ma è così. Tra i tanti pensatori di cui dicevamo, c'è un filosofo austriaco - **Karl Raimund Popper** - la cui teoria sembra cucita su misura per gli investigatori. Ecco (semplificato) il suo ragionamento: ci facciamo un'idea della situazione e poi cerchiamo tutto ciò che confermi quel punto di vista. Viene spontaneo, automatico, ma è un metodo insidioso perché l'investigatore focalizza sempre la sua attenzione soprattutto, se non esclusivamente, su tutto ciò che valorizza la sua opinione, tralasciando o sottovalutando tutto il resto. Talvolta, però, è proprio in quel "tutto il resto" che si nasconde la verità. Quindi, secondo Popper, bisogna evitare di cercare le conferme di ciò che ci appare vero e, al contrario, bisogna ricercare tutto ciò che è inconfutabilmente falso al fine di escluderlo dal campo dell'indagine. Escludendo quello che non risulta vero, inevitabilmente il focus si restringerà fino a isolare la verità. Procedere per "falsificazioni", perciò, piuttosto che per conferme.

Come acciuffare un fantasma?

"Cerca ciò che non può essere vero", diceva Popper, ed è proprio così che il "Fantasma di Heilbronn" alla fine è caduto nella rete delle autorità germaniche. La conclusione di un'indagine infinita, durata otto lunghi anni, nella quale la polizia tedesca ha mandato in fumo qualche milione di euro. Eppure, la soluzione era lì, nei loro uffici, chiusa proprio dentro i loro cassetti. A far crollare il castello investigativo, lasciando sbalordite le autorità tedesche, avviene un fatto

decisivo. In Francia viene rinvenuto il cadavere di un clandestino di colore, di sesso maschile, ucciso e carbonizzato. Restava poco di lui, ma occorreva tentare l'identificazione attraverso il prelievo del Dna, sperando che la fibra residua potesse ancora restituirne traccia. L'esito fu a dire poco sorprendente: il profilo genetico è esattamente quello del fantasma di Heilbronn. Proprio così! Un uomo di colore col Dna di una donna caucasica dell'est europeo? Facile ora cercare ciò che non era vero. Il cadavere era lì, e quel Dna non poteva essere veritiero. Ci doveva essere un errore. E l'errore c'era eccome: un errore materiale che ne ha prodotti tanti altri di carattere soggettivo. Un dato iniziale sbagliato che ha fatto nascere tante ricostruzioni errate. Nessun killer, nessuna donna Rom, nessuna comparizione su scene omicidiarie, furti, rapine e borseggi. Il Fantasma di Heilbronn non è mai esistito. La donna dell'est invece sì. Il Dna apparteneva a lei, una operaia di una fabbrica che produce i tamponcini di cotone utilizzati dalla scientifica di mezza Europa per raccogliere le tracce organiche. La fabbrica riforniva le polizie di diverse nazioni compresa la Germania, la Francia e la Svizzera. La donna, una delle tante operaie di origini est europee che lavoravano nella fabbrica, in alcune occasioni non aveva utilizzato i guanti, come da protocollo aziendale, e aveva in questo modo contaminato i tamponi forniti alle forze di polizia e utilizzati per i prelievi. Su quelle scene del crimine non c'erano fantasmi, ma tamponi contaminati. L'errore materiale aveva generato tanti errori soggettivi, cioè interpretazioni assolutamente logiche ma sbagliate, poiché difficilmente da un dato errato si possono trarre conclusioni esatte. "Elementare, Watson!"

Chi è Ugo Terracciano

Nato a Padova nel 1960, **Ugo Terracciano** è laureato in giurisprudenza presso l'Università di Bologna e abilitato alla professione di avvocato presso la Corte d'Appello dello stesso capoluogo. Già docente di Tecniche Investigative presso l'Università di Bologna e oggi titolare degli insegnamenti di criminologia e di diritti umani e sicurezza presso Unimercatorum, Terracciano ha ricoperto diversi incarichi nella Polizia di Stato come dirigente e tiene docenze in ambito professionale, in quello dell'alta formazione e in master universitari a Bologna, Siena e L'Aquila. È docente di materie giuridico professionali presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza de L'Aquila. Ha tenuto numerose relazioni in convegni nazionali e internazionali in materia di sicurezza, immigrazione, danno da sinistro stradale e indagini penali. Oltre che autore di pubblicazioni su riviste specializzate, è autore di diversi libri.



Il valore probatorio del dato informatico

Affinché non vengano commessi errori che possano pregiudicare l'utilizzabilità dei dati informatici dal punto di vista probatorio, è fondamentale che l'investigatore privato professionista conosca le modalità e le procedure da adottare per l'acquisizione, la conservazione e la produzione della prova informatica.

di Davide Carnevale

Da quando nel 1991 il Cern annunciò la nascita del World Wide Web, la tecnologia e la trasformazione digitale hanno avuto una costante accelerazione entrando prepotentemente nella vita e nel quotidiano della popolazione mondiale. La riduzione dei costi di produzione che ha consentito la diffusione dei personal computer, l'avvento dei telefoni cellulari e la loro evoluzione in smartphone, ha proiettato gli utenti nel cyberspazio. La nascita del concetto di social network, con l'avvento di Facebook nel 2004, ha dato inizio a una sorta di vita parallela in un mondo "virtuale" dalle immense potenzialità, ma nel contempo ricco di insidie, proliferanti nella cosiddetta "ignoranza digitale" che, in moltissimi casi, sconfinava in quello che può essere definito un vero e proprio "analfabetismo digitale".

La proliferazione dei reati informatici

Ad ottobre del 2020, a fronte di una popolazione mondiale di 7,81 miliardi di persone, gli utilizzatori di telefoni cellulari erano 5,20 miliardi e gli utenti di internet 4,66 miliardi. Il dato più significativo, rilevato nel **Global Digital Report**, è tuttavia quello che gli utilizzatori di social network hanno superato per la prima volta i 4 miliardi di persone toccando i 4,14 miliardi, con una crescita nell'ultimo anno di oltre il 12%. Persone fisiche di molteplici fasce di età e di ogni contesto socioculturale, ma anche persone giuridiche e quindi piccole, medie e grandi imprese, enti pubblici e privati: una sconfinata miniera di informazioni e dati personali che troppo spesso vengono inconsapevolmente o inconsciamente

pubblicati dagli utenti con particolare riferimento all'uso dei social. Oggi, moltissime attività quotidiane sono legate alla tecnologia e sono quindi esposte alle conseguenze di un possibile attacco informatico. Le strumentazioni informatiche assumono un ruolo da protagoniste: dalle attività produttive delle imprese alla gestione della domotica nelle abitazioni private e negli uffici; dalla gestione dei conti correnti bancari alle attività di tempo libero. In questo interminabile terreno arato e fertile, proliferano i reati informatici quali, ad esempio, reati di natura comune come molestie, minacce, estorsioni, atti persecutori, diffamazione, compravendita di beni o servizi illeciti, frodi, scommesse illegali, reati pedopornografici, ma anche furto di dati personali e aziendali, danneggiamento di sistemi informatici o telematici, sostituzione di persona ed altri.

La Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica

Al fine di perseguire una politica penale comune per la protezione della società contro la cybercriminalità, adottando legislazioni appropriate e promuovendo la cooperazione internazionale, il 23 novembre 2001 a Budapest è stato aperto il primo trattato internazionale del Consiglio d'Europa sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche. La cosiddetta "**Convenzione di Budapest**" (Convenzione sulla criminalità informatica) tratta in particolare le violazioni dei diritti d'autore, la frode informatica, la pornografia infantile e le violazioni della sicurezza della rete. Contiene inoltre una serie di misure e procedure appropriate, quali la perquisizione dei sistemi di reti informatiche



e l'intercettazione dei dati. Nel nostro Paese, dopo un primo significativo provvedimento normativo finalizzato a punire i crimini informatici, in tema di "modificazioni e integrazioni alle norme del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale in tema di criminalità informatica" (Legge 23 dicembre 1993 n.547), la "Convenzione di Budapest" del 2001 è stata ratificata con la legge 18 marzo 2008 n. 48, che ha apportato modifiche sostanziali al Codice di Procedura Penale, in particolar modo sui mezzi di ricerca della prova e acquisizione dei dati informatici, configurando altresì nuove figure di reato. Possiamo dire che la legge 18 marzo n. 48 ridefinisce e riscrive il quadro dei reati cibernetici basandosi su un modello internazionale di riferimento e introduce delle definizioni fondamentali quali: sistema informatico, dato informatico, service provider e trasmissione dati, distinguendo il sistema informatico dal sistema telematico.

Altro fondamentale quanto necessario cambiamento apportato dalla ratifica della "Convenzione di Budapest", al fine di uniformare e allineare gli sforzi di lotta al cybercrime a livello internazionale, è stato l'inserimento di reati che gli stati membri sono obbligati a contemplare nel proprio ordinamento, aggiungendo inoltre l'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 (delitti informatici e trattamento illecito di dati) che inserisce vari reati informatici, prima assenti, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società e degli enti. Dal momento che le condotte illecite ricollegabili in qualche modo al mondo dell'informatica e del web sono molteplici, i reati informatici vengono comunemente suddivisi in due categorie: "reati informatici propri" e "reati informatici impropri". I primi sono caratterizzati da

fatti penalmente rilevanti, nei quali la condotta criminosa ha per forza di cose ad oggetto dei sistemi informatici, come ad esempio l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.). I reati informatici impropri, invece, sono reati "comuni" che vengono tuttavia commessi mediante l'utilizzo di strumenti informatici, come ad esempio la truffa realizzata online, la diffamazione via Internet ecc. Con l'ormai capillare presenza a livello mondiale di Internet è aumentata esponenzialmente la possibilità di aggredire non soltanto i beni giuridici tradizionali, quali ad esempio l'onore e la reputazione, il patrimonio e la proprietà intellettuale, ma anche dati personali, nonché l'integrità e la riservatezza informatica che il legislatore ha giustamente reputato di tutelare dal punto di vista penale.

L'autenticità e l'attendibilità della prova digitale

Come già spiegato, la legge 18 marzo 2008 n. 48 ha segnato un radicale cambiamento nella procedura penale soprattutto dal punto di vista delle modalità operative adottate in fase d'indagine e di acquisizione della prova. Si è voluto standardizzare a livello internazionale non soltanto la modalità di presentazione di un documento informatico nell'ambito di un procedimento penale, in qualunque grado di giudizio, ma sono state concordate e unificate le misure procedurali da adottare nella ricerca, all'atto dell'acquisizione della prova informatica nonché alla sua custodia e conservazione, affinché possa essere ritenuta valida e utilizzabile ai fini probatori. L'aspetto più delicato ruota attorno

Le nuove truffe informatiche: quante sono e quali sono

Negli ultimi mesi, l'emergenza sanitaria a livello mondiale Covid-19 ha rapidamente cambiato le modalità operative di un macroscopico numero di aziende, le quali hanno dovuto riorganizzare la loro attività "a distanza". Milioni di persone nel mondo stanno lavorando da casa utilizzando servizi di teleconferenza e in moltissimi casi collegandosi alle loro postazioni di lavoro, ancora presenti in azienda, mediante applicazioni di desktop remoto. È implicito che l'infrastruttura digitale di oggi debba rimanere funzionale, resistente e impenetrabile in un momento in cui è maggiormente sotto stress, non solo per l'uso eccessivo e il carico di dati, ma anche per i cyber attacchi.

La società israeliana **Check Point Software**, specializzata nella sicurezza informatica, ha stimato che il numero totale di attacchi informatici segnalati a livello globale è passato dai 200 pre-pandemia a oltre 5.000 al giorno e i danni relativi alla criminalità informatica potrebbero arrivare a costare fino a 6.000 miliardi di dollari l'anno entro la fine del 2021. In questo contesto aumentano le denunce sporte da piccole e medie imprese che lamentano di aver subito una violazione della sicurezza e, in moltissimi casi, di aver subito il blocco dell'operatività e la crittografia dei dati a causa di un ransomware che è un tipo di software dannoso utilizzato per perpetrare un'estorsione. Quando un dispositivo viene attaccato con successo, blocca lo schermo o crittografa i dati memorizzati sull'unità. Nella maggior parte dei casi il ransomware informa la vittima dell'attacco facendogli visualizzare una richiesta di denaro per ripristinare i dati allo stato precedente, una vera e propria richiesta di riscatto. Dal punto di vista giudiziario si configura in tal modo, oltre ai reati di cui agli artt. 615 ter, 615 quinquies e 635 bis c.p., per l'accesso abusivo e danneggiamento di dati, anche il reato di estorsione. A maggio 2020, Repubblica.it ha pubblicato un articolo nel quale si

stimava che il 41% delle aziende italiane aveva subito un attacco "**ransomware**" nell'ultimo anno. Oltre che per quelli aziendali, anche tra gli utenti privati è sempre più diffusa una particolare tipologia di truffa (art. 640 ter c.p.) realizzata sulla rete Internet che viene denominata "**phishing**". La truffa viene realizzata principalmente attraverso messaggi di posta elettronica. In pratica la vittima riceve una e-mail che, in maniera ingannevole, mostra quale mittente un istituto finanziario, una banca, una società emittente di carte di credito o un sito web che richiede l'accesso previa registrazione.

Nel messaggio vengono rappresentate problematiche di varia natura, che possono essere risolte o chiarite dal destinatario al quale viene offerta e suggerita l'opportunità di accedere ai servizi mediante l'inserimento delle proprie credenziali. Nel corpo del messaggio viene solitamente riportato un link che rimanda falsamente al sito web dell'istituto di credito o del servizio a cui si è registrati, ma che nella realtà non corrisponde al vero sito web bensì a un suo clone artatamente creato e identico a quello originale, attraverso un'operazione di "**pharming**". Nel momento in cui la vittima andrà a inserire le sue credenziali, queste saranno nella disponibilità dei criminali. I criminali informatici si avvalgono altresì di malware al fine di carpire informazioni personali e credenziali di accesso a servizi a cui la vittima è registrata. La modalità di infezione più comune è il classico allegato al messaggio di posta elettronica. Oltre i file eseguibili, i virus si diffondono in documenti di Word o in formato "pdf", come ad esempio false fatture, contravvenzioni o avvisi di consegna pacchi. Tra i più diffusi e pericolosi malware si evidenzia il cosiddetto "**trojan banking**" creato per carpire dati finanziari. È bene comprendere che nessun Istituto Bancario invierà mai messaggi di questo tenore utilizzando altri canali per la comunicazione con i propri clienti.



La “Convenzione di Budapest” del 2001, ratificata con la Legge n. 48 del 18 marzo 2008, ridefinisce e riscrive il quadro dei reati cibernetici basandosi su un modello internazionale di riferimento e introduce nuove e fondamentali definizioni quali: sistema informatico, dato informatico, service provider e trasmissione dati, distinguendo il sistema informatico dal sistema telematico.

all'esigenza di garantire la genuinità della prova digitale, come già traspariva nella Raccomandazione R (95) del 13 settembre 2001 firmata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, antesignano della Convenzione, nella quale si sottolineava l'esigenza di *“collect, preserve, and present electronic evidence in ways that best ensure and reflect their integrity and irrefutable authenticity (...) should be recognized”* (art. 13). Il Codice dell'Amministrazione Digitale definisce il documento informatico come *“rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”* in contrapposizione al documento analogico *“rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”*, definizione già esplicita nel Dpr 513/1997. Quando facciamo riferimento a un documento informatico, assume subito rilevanza il concetto di originale e di copia. Digitalmente parlando, questi due termini non hanno alcuna differenza dal momento che un documento digitale è sempre lo stesso, indipendentemente e a prescindere dal numero di copie che vengono effettuate dello stesso, essendo una sequenza numerica binaria replicabile in un numero infinito di copie. In realtà, in ambito forense la copia di un documento digitale è giuridicamente rischiosa. La mera accensione di un dispositivo elettronico, il collegamento di un supporto di memoria di massa o il semplice accesso a un file concretizza il rischio di un'alterazione del documento in relazione al mantenimento della sua autenticità e attendibilità.

Le modifiche al Codice di Procedura Penale

Il legislatore, a seguito della ratifica della Convenzione di Budapest già menzionata, ha apportato sostanziali modifiche al Codice di Procedura Penale aggiornando parte delle disposizioni in tema di mezzi di ricerca della prova, facendo espresso riferimento a *“sistemi informatici o telematici”* e prescrivendo in maniera esplicita che le attività di raccolta della prova debbano assicurare la conservazione dei dati originali e la non alterabilità dei dati stessi. Le tecniche informatiche divengono un tutt'uno con le norme giuridiche nella sfera delle scienze forensi. In altri termini, *“il processo di identificare, preservare, analizzare e presentare la prova digitale deve rappresentarsi come accettabile in un procedimento legale o in un contesto legale”* e deve quindi essere conforme alle prescrizioni dettate dal recepimento italiano della Convenzione di Budapest. Assume quindi rilevanza, per l'investigatore privato professionista, la conoscenza sulle modalità e le procedure da adottare per la cristallizzazione della prova informatica, la sua acquisizione, conservazione e produzione, affinché non vengano commessi errori, anche involontari, che pregiudicherebbero l'utilizzabilità dei dati dal punto di vista probatorio, prima che intervenga un consulente di informatica forense per l'espletamento delle attività necessarie. └

Chi è Davide Carnevale

Davide Carnevale, dottore in Ingegneria Informatica, è un consulente di Informatica Forense e Investigazioni Digitali, iscritto all'Albo dei CTU presso il Tribunale di Bari. È Consulente Tecnico del Pubblico Ministero per 25 Procure della Repubblica Italiana, nonché Perito del Giudice in ambito Civile e Penale e ausiliario di Polizia Giudiziaria. Laureato anche in Scienze della Formazione e perfezionato in Scienze Forensi e Intelligence per le Investigazioni Private, dal 2011 detiene licenza di investigatore privato titolare di istituto.





Una passione vera

Ha presieduto Federpol, ha guidato la World Association of Detectives e ha contribuito in prima persona alla riforma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Alla vigilia dei quarant'anni di attività, Laura Giuliani rappresenta una figura di riferimento per la categoria, capace di trasmettere ancora quella passione per la verità che l'ha spinta, giovanissima, a fondare la sua agenzia investigativa.

di Virna Bottarelli

Chi ama davvero il proprio lavoro ha una sorta di potere: riesce a trasmettere la propria passione in modo naturale ed efficace. È il caso di **Laura Giuliani**, titolare dell'omonima agenzia di investigazione milanese da lei fondata nel 1983. E la passione è quella per la verità: *"Mi ha sempre affascinato l'idea che qualcuno voglia scorporre i tasselli di una verità e che a me*

spetti il compito di rimetterli nel giusto ordine", racconta, aggiungendo che dell'investigazione ama anche *"la dinamica mentale, il dover adeguare sempre le strategie investigative all'evoluzione della società e delle leggi"*. Nel suo curriculum figurano la presidenza di **Federpol** e quella della **World Association of Detectives**, del cui Board è tuttora membro, ma anche la consulenza presso la Commissione Affari Costitu-



zionali della Camera dei deputati e la collaborazione alla redazione del testo di riforma legislativa del Tulpis e del Codice di Deontologia. *“Essere figlia di un investigatore mi ha dato l'opportunità di entrare in un mondo che altrimenti, probabilmente, non avrei conosciuto”, dice. “È stata però la passione per questo lavoro che a vent'anni mi ha spinto a staccarmi dall'organizzazione di mio padre e a fondare la mia società”.*

Erano gli anni Ottanta e da allora la società è profondamente cambiata...

La mia generazione è stata testimone di grandi cambiamenti sociali, che hanno ovviamente avuto un impatto anche sull'attività investigativa. Siamo passati dall'informazione cartacea a quella digitale; abbiamo visto nascere i reati informatici, con conseguente cambiamento anche dell'aspetto probatorio; il patrimonio, da prevalentemente materiale è diventato prevalentemente immateriale; le aziende, fino agli anni Novanta costruite su un concetto di beni fisici, sono oggi connesse a concetti astratti, come la tutela dell'immagine e del know how, che hanno come corollario una serie di nuovi reati sui quali ci troviamo a indagare. Sempre per rimanere in ambito aziendale, si sono diffusi i codici etici, si è ac-

quisita una maggiore consapevolezza verso i principi della sostenibilità ambientale ed è nata una sensibilità, da parte della società, verso illeciti che prima non erano contemplati. A questi grandi cambiamenti ha risposto poi il sistema giuridico, con nuove norme che hanno seguito, in tempi più o meno lunghi, l'evoluzione della società e del mondo economico, aprendo anche nuove possibilità di azione proprio per noi investigatori.

Che cosa è cambiato dal punto di vista degli strumenti che avete a disposizione?

Lo sviluppo tecnologico e la globalizzazione sono i due fattori che hanno inciso enormemente sul nostro modo di lavorare. Dai primi anni Novanta c'è stata un'evoluzione molto rapida delle strategie investigative che, fino a quel momento, erano rimaste pressoché analoghe a quelle degli anni Sessanta. Banalmente, agli inizi della mia carriera la dotazione base dell'investigatore consisteva in macchina fotografica, gettoni telefonici, bloc-notes in miniatura, matita e una buona dose di senso dell'orientamento. Oggi abbiamo lo smartphone, con il quale comunichiamo in tutto il mondo, trasmettiamo immagini e documenti, consultiamo internet. Le nuove generazioni hanno ormai una mentalità digitale, che se da un lato è molto utile nel familiarizzare velocemente con gli strumenti a disposizione, dall'altro trascura alcuni aspetti basilari della nostra attività, come la conoscenza preventiva degli ambienti e delle persone, la cosiddetta *human intelligence*. L'evoluzione tecnologica ha fatto sì che l'investigatore oggi non possa fare a meno di avvalersi delle competenze di altri professionisti: esperti informatici, analisti forensi degli strumenti tecnologici, solo per citarne alcuni. È infatti impensabile per un detective diventare uno specialista in tutti i nuovi ambiti tecnologici che ci si sono aperti con la rivoluzione digitale.

Spesso esorta i suoi colleghi a essere più consapevoli del loro elevato livello di professionalità. Pensa ci sia ancora molto da fare in questo senso?

In Italia siamo soliti avere un atteggiamento un po' esterofilo, ma come categoria credo che non abbiamo nulla da invidiare ai colleghi esteri, soprattutto se consideriamo che la nostra storia come professionisti riconosciuti è piuttosto recente. Abbiamo una grande competenza e un importante ruolo sociale del quale dobbiamo essere consapevoli. Non dobbiamo essere *“attendisti”*, aspettando che clienti e istituzioni chiedano il nostro supporto, ma essere propositivi, anticipare i bisogni dei clienti e proporci come professionisti che hanno un'importanza strategica: siamo, del resto, detentori di segreti inimmaginabili, che riguardano privati, famiglie, aziende, il mercato.

È impegnata anche nel dare risalto al valore sociale della vostra professione. Pensa che la sensibilità su questo tema sia cresciuta?

Da questo punto di vista è stato fatto molto negli ultimi anni. Nella storia della categoria c'è una pietra miliare: nel 1989 l'investigatore viene riconosciuto dal Nuovo Codice di Procedura Penale come Consulente Tecnico della difesa. Questo riconoscimento ha indotto il legislatore, anche su pressioni delle istituzioni europee, a rivedere la posizione del detective privato, considerando l'utilità della sua attività soprattutto in funzione della cosiddetta "economia processuale": quando è un investigatore privato a portare davanti a un giudice delle prove inconfutabili, o quando gli elementi in suo possesso consentono alle parti in conflitto di risolvere il contenzioso in via stragiudiziale o pregiudiziale, il risparmio di risorse è evidente. E non parlo solo di costi processuali, ma anche dell'impatto positivo dell'attività investigativa dei privati sui costi sociali. Pensiamo, ad esempio, alle indagini che hanno smascherato sistemi di tangenti nel settore della grande distribuzione o a quelle compiute sulle truffe messe in atto dai dipendenti ai danni dell'impresa privata, con le finte malattie o l'abuso dei permessi ai sensi della Legge 104: si tratta di illeciti il cui costo si riversa sulla collettività, sotto forma di aumenti nei prezzi al consumo e di spesa pubblica sostenuta dai contribuenti. Non dimentichiamo, poi, che l'investigatore privato dà spesso voce a cittadini inascoltati dalle istituzioni: penso, ad esempio, alle donne vittime di violenza, che spesso non denunciano perché hanno scarsa fiducia nelle autorità e si rivolgono a noi trovando un sostegno concreto. Io stessa offro spesso assistenza a donne che si trovano in queste situazioni di difficoltà, collaborando anche con il Tribunale dei minori e le varie autorità competenti.

È stata presidente di Federpol nei primi anni 2000. Che cosa ricorda di quel periodo?

Una donna alla guida di Federpol era una novità assoluta. L'associazione era sempre stata presieduta da uomini e, in molti casi, da uomini con alle spalle una carriera militare. Ecco perché inizialmente la mia nomina non fu accolta positivamente. I tempi erano però maturi affinché il legislatore si interessasse alla realtà delle agenzie investigative e potesse fare riferimento a un interlocutore ben informato su come funzionasse il nostro mondo, dal punto di vista giuridico e pratico. Mi adoperai fin da subito, quindi, nei rapporti con il mondo politico e istituzionale, per far conoscere nel dettaglio la nostra attività, chiedendo in cambio l'attenzione che meritava, in virtù del suo rilievo sociale. Del resto, dopo il riconoscimento del 1989, erano cresciute le pressioni sia da parte delle istituzioni europee sia da parte del mondo imprendi-

toriale, economico e finanziario, per regolamentare le agenzie di investigazione, perché era condivisa l'idea che esse svolgessero un'attività utile per lo Stato e per la società. C'era quindi una volontà di procedere nella regolamentazione della nostra categoria, che fu determinante, indipendentemente dalle battaglie che potevano essere mosse contro di me in quanto donna o contro l'associazione nel complesso. Di quegli anni ricordo quindi il grande lavoro svolto sugli emendamenti che mi venivano inviati dall'allora presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e dai componenti dei diversi partiti per procedere alla riforma del Tulp: tradurre in linguaggio giuridico concetti chiave per la nostra attività, dalla raccolta delle prove all'osservazione diretta, dall'associazione di impresa alla gestione dei collaboratori, è stato impegnativo, ma oggi posso dire che grazie alla collaborazione e al supporto di molti colleghi abbiamo ottenuto buoni risultati, soprattutto con riguardo agli standard minimi di accesso alla professione confluiti nel D.M. 269 del 2010.

Oggi, invece, quali sono i temi più urgenti che interessano la categoria in Italia?

Credo che oggi sia importante potenziare il ruolo giudiziario dell'investigatore privato, ossia dare all'attività di raccolta di informazioni una veste giudiziaria indipendentemente da quello che sarà l'esito finale dei report del detective. Si tratta di dare un contenuto concreto all'impianto giuridico entro il quale si muove la nostra categoria, di andare oltre il mero ruolo di affiancamento a un legale. Sul tavolo c'è poi anche il tema della formazione professionalizzante, che tra l'altro Federpol sta affrontando molto seriamente, a cui si collega un altro aspetto a me molto caro: la capacità dell'investigatore di anticipare i tempi. La conoscenza approfondita del proprio ambito di investigazione e dell'evoluzione dello stesso deve essere finalizzata a elaborare strategie investigative da applicare anche in via preventiva. È un'idea che ho maturato grazie alla mia esperienza internazionale.

A proposito della sua esperienza internazionale, come escono i detective italiani dal confronto con i colleghi esteri?

Ho avuto modo di confrontarmi approfonditamente a livello internazionale ed europeo lavorando in rappresentanza dell'Italia ai protocolli comunitari sui *Common Minimum Standard*, i criteri standardizzati per l'accesso alla professione, che ho riproposto in Italia presso il Ministero dell'Interno e il Parlamento. Avere contatti internazionali è molto utile per aprire la propria mentalità, ampliare il ventaglio delle strategie investigative che si possono adottare anche nel nostro Paese

Credo che oggi sia importante potenziare il ruolo giudiziario dell'investigatore privato, ossia dare all'attività di raccolta di informazioni una veste giudiziaria indipendentemente da quello che sarà l'esito finale dei report del detective. Si tratta di dare un contenuto concreto all'impianto giuridico entro cui si muove la nostra categoria, di andare oltre il mero ruolo di affiancamento a un legale.

e individuare nuovi mercati, per questo ho sempre approcciato gli ambienti internazionali con un grande desiderio di apprendere. Dal confronto con i colleghi esteri mi sono resa conto che gli investigatori italiani si distinguono per una forma mentis duttile, una spiccata capacità di adattamento alle diverse situazioni che di volta in volta si trovano ad affrontare. La nostra categoria in Italia non ha alle spalle una storia di secoli e la nostra legislazione è più recente rispetto a quella di altri Paesi: forse questi aspetti contribuiscono a renderci meno adagiati su strategie consolidate e apparentemente immutabili.

Quali settori possono offrire nuove opportunità alle agenzie di investigazione e quali competenze serviranno per coglierle?

In generale, molte opportunità arriveranno se affineremo la nostra capacità di prevedere le esigenze delle imprese, della società e delle famiglie e sapremo proporre soluzioni investigative sempre più in funzione preventiva. È importante che l'investigatore rafforzi il suo ruolo nella fase pregiudiziale, senza ovviamente sostituirsi ai legali, a cui compete la condotta della trattativa tra le parti. Parlando più precisamente di ambiti di indagine, c'è un interesse crescente verso i casi di ingiusta detenzione, anche se in Italia l'argomento è ancora tabù, e si sta assistendo a un vero e proprio boom del "whistleblowing" dopo che la normativa ha esteso la tutela anche ai soggetti privati. In questo particolare campo i detecti-

ve possono ricoprire un ruolo molto importante: l'investigazione è cruciale per individuare il possibile segnalatore di illecito, constatarne poi l'affidabilità come testimone e, in ultimo, proteggerlo. Non solo, l'investigatore può essere l'unico professionista nei confronti del quale il segnalatore ripone la propria fiducia e fare da *trait d'union* tra tutte le parti in causa. Per quanto riguarda le competenze richieste, dovranno essere sempre più approfondite quelle nelle aree della sociologia, psicologia, criminologia e tecnologia. Per ogni area, e soprattutto in quella tecnologica, servono però conoscenze talmente specifiche che sarà necessario per l'investigatore avvalersi di altri specialisti.

Crede che ci sia una "questione di genere" nel mondo dell'investigazione privata?

In passato era sicuramente insolito vedere una donna titolare di agenzia, ma come in tutti i settori, anche nell'investigazione il numero e l'importanza delle donne sono destinati a crescere. Personalmente, non ho mai pensato di dover dimostrare qualcosa in più rispetto ad altri solo per il fatto di essere donna: competenza e professionalità sono oggettive, prescindono dal genere. Quando, soprattutto agli inizi, mi è capitato di incontrare uomini con pregiudizi sulle donne investigatrici, ho semplicemente fatto valere la qualità del mio lavoro. Guardandomi indietro, con quasi quarant'anni di attività alle spalle, posso dire serenamente che è stata la scelta giusta. ┘

Chi è Laura Giuliani

Nata nel 1965 a Milano, **Laura Giuliani** studia giurisprudenza presso l'Università degli Studi del capoluogo lombardo e nel 1983 fonda l'agenzia Investigazioni Giuliani. Dagli anni Novanta è parte del direttivo regionale Lombardia di Federpol e dal 2002 al 2007 ricopre i ruoli di Segretario e Presidente dell'associazione a livello nazionale. È stata presidente della World Association of Detectives dal 2018 al 2019.



Il mercato dell'arte e la normativa antiriciclaggio

Il riciclaggio è un fenomeno globale che minaccia l'integrità del sistema finanziario internazionale e dei suoi mercati. Il mercato dell'arte ne rappresenta una parte significativa e in continua crescita e coinvolge anche la figura dell'investigatore privato.

di Ivett Paulovics

Il riciclaggio è un fenomeno definibile con quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente lecita a proventi di un'attività illecita, chiamati anche in senso figurato come "denaro sporco" e nel gergo investigativo e criminale "lavanderia" (dall'inglese *money laundering*). Tali operazioni tendono ad evitare la riconduzione di denaro, beni o altre utilità alla loro origine criminosa e a permettere il loro inserimento nell'economia legale. Il riciclaggio costituisce così un ponte tra la criminalità e la società civile e l'economia lecita. Non è commesso da chi si è guadagnato il denaro sporco, ma da chi riceve quel denaro senza aver concorso nel reato da cui proviene. Il riciclaggio implica l'estraneità del suo autore al reato dal quale il denaro o gli altri beni da riciclare provengono (cosiddetto reato presupposto). Pertanto, è un atto che non può essere posto in essere senza la partecipazione di intermediari professionali. Individui e imprese impreparati, ignari o non disposti a conoscere l'origine o la destinazione del denaro e dei beni che gestiscono, contribuiscono all'infiltrazione dei proventi illeciti nell'economia globale.

Le tre fasi del riciclaggio e le tre condotte incriminate

Dal punto di vista tecnico, il riciclaggio è un processo in tre fasi:

1 | Smurfing o placement (Collocamento): i proventi del crimine sono convertiti, attraverso una successione di piccole transazioni o depositi anonimi, in conti bancari o altri strumenti o oggetti negoziabili, rimborsabili o vendibili. Le disponibilità liquide vengono successivamente ritirate o utilizzate per l'acquisto di ulteriori beni.

2 | Layering (Stratificazione): il ricavato dell'attività di collocamento viene convertito o spostato ulteriormente dalla fonte originaria acquistando beni di valore (per esempio, opere d'arte o gioielli). Il bene viene poi venduto a un terzo indipendente e spesso ignaro. Questa fase viene ripetuta più volte.

3 | Integration (Integrazione): i proventi vengono iniettati in un'economia legale, ottenendo così un profitto apparentemente lecito dall'attività originaria illecita. In quest'ultima fase è molto difficile distinguere i fondi di origine legale e illegale.

Secondo **Banca d'Italia**, ogni anno vengono riciclati circa 140 miliardi di euro, il 10% del Pil nazionale contro una media europea del 5%. La tendenza a punire il riciclaggio di denaro è emersa nelle legislazioni moderne a partire dalla seconda metà del XX secolo, quando si è iniziato a considerarlo un reato a sé stante in quanto complemento indipendente del reato presupposto, e quindi considerato un motivo per la confisca dei beni. Inoltre, in alcuni Paesi, come l'Italia, la pena per il reato di riciclaggio può essere a volte più severa di quella del reato presupposto. L'ipotesi criminosa del delitto di riciclaggio è stata introdotta nel nostro Codice Penale nel 1978, quando si individuarono quattro tipologie di reato presupposto: rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona e traffico di stupefacenti. Ad oggi, invece, il reato presupposto può essere qualsiasi delitto non colposo. L'art. 648-bis del Codice Penale prevede che è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5mila a 25mila euro chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a tali beni altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le condotte incriminate sono quindi tre:

- **la sostituzione, ossia l'attività diretta alla 'ripulitura' dell'oggetto del delitto presupposto, in modo da elidere un collegamento con l'attività criminosa precedente;**
- **il trasferimento, ossia le condotte consistenti in atti di disposizione del bene in modo da far perdere le tracce della provenienza, della titolarità e della effettiva destinazione;**
- **le altre operazioni per ostacolare l'identificazione, formulazione intesa a punire eventuali tecniche nuove di riciclaggio.**

Banca d'Italia pubblica periodicamente una esemplificazione operativa di indicatori di anomalia e schemi e modelli di comportamenti anomali. Di seguito, alcuni metodi utilizzati per attuare il riciclaggio e rendere irreperibili i proventi illeciti:

- **deposito in contanti presso banche o poste e successivi bonifici presso altri conti;**
- **gioco d'azzardo;**
- **acquisto di polizze assicurative o di altri titoli;**
- **acquisto di un'attività commerciale in cui investire il denaro sporco per poi ricavare guadagni leciti;**
- **costituzione di caparre per simulate compravendite di beni mobili (es. aziende) o immobili;**
- **acquisto di opere d'arte e oggetti antichi.**

Il riciclaggio e il mercato dell'arte e dell'antichità

Il riciclaggio può quindi essere attuato attraverso la compravendita di opere d'arte e oggetti antichi. Dipinti, sculture e beni di vario tipo possono essere utilizzati per ripulire capitali di provenienza illecita. Come testimoniano i sequestri operati delle Forze dell'Ordine, la criminalità organizzata spesso investe in opere d'arte di alto valore. Il mercato dell'arte presenta alcune caratteristiche che lo rendono, infatti, uno dei contesti favorevoli al riciclaggio del denaro o all'investimento di capitali provenienti da attività illecite, quali ad esempio: alto valore; mercato e rete internazionale; utilizzo frequente di intermediari per le operazioni; utilizzo frequente di strutture e conti esteri/offshore; riservatezza, acquirente e venditore spesso non si conoscono. Tali caratteristiche possono facilitare l'occultamento di capitali di provenienza illecita trasferendoli in beni rifugio, non soggetti a svalutazione col passare del tempo. Le opere d'arte e gli oggetti antichi acquisiti potrebbero, successivamente, essere utilizzati anche come mezzo di pagamento non tracciato. Gli operatori del mercato dell'arte, i quali sono consapevoli o sospettano che i fondi di



un cliente siano risultati di attività criminosa, potrebbero commettere riciclaggio. Le sanzioni sono severe e possono comportare, oltre alla responsabilità penale, danno reputazionale e la revoca di licenze. Pertanto, tali operatori devono adottare misure atte a rilevare, prevenire e così contrastare il fenomeno di riciclaggio.

Antiriciclaggio: il quadro normativo

Per prevenire e contrastare il fenomeno di riciclaggio, oltre a quelle penali, sono state emanate norme a livello internazionale, europeo e nazionale. Il quadro normativo internazionale è costituito da convenzioni e standard internazionali, quali le raccomandazioni del *Gruppo di Azione Finanziaria – Financial Action Task Force (GAFI – FATF)*. Il GAFI è un'organizzazione intergovernativa costituita nel 1989, in occasione del G7 di Parigi, con lo scopo di elaborare strategie per contrastare il riciclaggio di denaro. Il GAFI, inoltre, stila una lista di Paesi fiscalmente non collaborativi, i quali, con le loro politiche poco trasparenti e assenza di norme stringenti, favoriscono il riciclaggio di de-

naro. Le regole dell'Unione Europea hanno recepito, nel tempo, l'evoluzione dei principi internazionali, con l'obiettivo di realizzare un ambiente normativo armonizzato tra gli Stati membri. L'impegno antiriciclaggio comunitario risale ai primi anni Novanta e si è riflesso, nel corso del tempo, in cinque Direttive e diversi altri provvedimenti. La quinta Direttiva UE/2018/843, attualmente in vigore, apporta al quadro normativo dell'Unione modifiche mirate su alcune materie specifiche, completando le previsioni introdotte dalla quarta Direttiva UE/2015/849. Al livello nazionale, la normativa antiriciclaggio è oggi rappresentata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (D.Lgs. 231/2007), da ultimo modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 (D.Lgs. 125/2019), il quale ha recepito la quinta Direttiva, e dalle relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell'economia e delle finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore. La nozione di riciclaggio della normativa vigente comprende diverse tipologie di operazioni:

- **la conversione o il trasferimento di beni, effettuati con la consapevolezza della provenienza da un'attività criminosa;**
- **l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, proprietà dei beni;**
- **l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività illecita;**
- **la partecipazione a uno degli atti, sopra elencati, ricomprendendo anche il fatto di aiutare, consigliare, istigare a commettere il fatto o ad agevolare l'esecuzione.**

La normativa vede come destinatari (soggetti obbligati) operatori finanziari e non finanziari, i quali nello svolgimento della propria attività devono adottare il cosiddetto approccio basato sul rischio (*risk-based approach*) che si deve tradurre in procedure oggettive di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio.

Gli obblighi antiriciclaggio per il mercato dell'arte

Nel D.Lgs. 90/2017, che attua la quarta direttiva europea, vengono indicati tra i soggetti obbligati una serie di operatori non finanziari. Tra questi, quelli che esercitano il commercio di cose antiche, case d'asta e gallerie d'arte. Con l'introduzione della quinta direttiva europea e il recepimento italiano con il D.Lgs. 125/2019 (a modifica del D.Lgs. 231/2007), è stata ampliata e precisata più nel dettaglio la platea dei destinatari degli obblighi normativi. Sono stati inseriti tutti i soggetti che *"esercitano attività di commercio di*

cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta" (art. 1, lettera n), 1)), nonché i soggetti che *"conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi"* (art. 1, lettera n), 2)). In particolare, l'attività di compravendita e intermediazione di beni di importanza archeologica, storica, artistica, culturale e religiosa è soggetta agli obblighi antiriciclaggio, quando il valore dell'operazione, anche se frazionata o frutto di operazioni collegate, è pari o superiore a 10 mila euro. Anche gli operatori del mercato dell'arte - quali mercanti d'arte, intermediari, case d'aste, galleristi ecc. - devono applicare la normativa, adottando l'approccio basato sul rischio (*risk-based approach*). Ciò significa implementare procedure e controlli proporzionati al rischio associato alla loro attività.

I principali obblighi antiriciclaggio degli operatori del mercato dell'arte sono:

- **adeguata verifica del cliente (art. 18 del D.Lgs. 231/2007);**
- **segnalazione delle transazioni sospette (art. 35 D.Lgs. 231/2007);**
- **astensione dall'instaurare o proseguire un rapporto professionale sospetto (art. 42 del D.Lgs. 90/2017);**
- **procedure di conservazione della documentazione (art. 31 D.Lgs. 231/2007);**
- **formazione del personale (16 del D.Lgs. 231/2007).**

L'obbligo di adeguata verifica (art. 18 del D.Lgs. 231/2007) consiste non solo nella semplice identificazione del cliente, ma anche nel verificarne l'identità, nonché nell'identificare e verificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo. Il titolare effettivo si riferisce alla persona fisica che gode del beneficio ultimo della proprietà di un'opera d'arte, bene, persona giuridica, conto bancario o patrimonio. La verifica deve tener conto della natura giuridica del soggetto e del tipo di attività che lo stesso svolge in prevalenza. L'ambito di indagine si estende, tra l'altro, anche al reperimento di informazioni riguardanti lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale su cui il soggetto obbligato ha il dovere di svolgere un controllo costante. Pertanto, l'adeguata verifica (*Know Your Client - KYC*) richiede all'operatore del mercato dell'arte di effettuare un'attività di due diligence con riferimento al cliente, all'opera d'arte e all'operazione. Gli operatori del mercato d'arte, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, hanno l'obbligo di segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia le operazioni per le quali *"sanno,*

sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa". Inoltre, l'operatore del mercato dell'arte deve astenersi dall'avviare o dal proseguire un rapporto professionale riguardante operazioni sospette. Infine, gli operatori del mercato dell'arte hanno, altresì, l'obbligo di conservazione per dieci anni dalla cessazione del rapporto con il cliente di tutta la documentazione sufficiente per consentire alle autorità competenti di effettuare i dovuti controlli sull'adempiimento degli obblighi antiriciclaggio.

Il ruolo dell'investigatore

Nell'effettuare l'attività di due diligence relativa al cliente, all'opera d'arte e all'operazione, gli operatori del mercato dell'arte potrebbero avvalersi, in tutto o in parte, di investigatori privati in possesso di specifiche competenze e professionalità per acquisire le informazioni e la documentazione necessaria ai fini dell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Per questo motivo, è opportuno che gli investigatori si formino e si informino in tale ambito e materia. L'identità del cliente deve essere verificata tramite l'acquisizione della seguente documentazione:

- **persona fisica:** documento di identità, codice fiscale, certificato di residenza e altri dati reperibili da uffici pubblici;
- **persona giuridica:** documenti ufficiali comprovanti la valida costituzione dell'ente o impresa, contenenti i dati identificativi degli amministratori e dei soci / azionisti secondo il caso (per esempio visura o certificato rilasciato dal competente registro delle imprese, atto costitutivo ecc.).

Alcuni indicatori di anomalia (red flag) relativi al cliente potrebbero essere:

- persone politicamente esposte (PEP);
- società offshore o residenti in uno dei Paesi inclusi nella lista di Paesi fiscalmente non collaborativi della GAFI o nelle liste di Paesi sanzionati, ovvero ove il traffico della droga o il terrorismo o la corruzione sono prevalenti;
- agenti di acquirenti o venditori non identificati.

Per adempiere all'obbligo, le verifiche relative al cliente potrebbero consistere nello screening dei nomi di clienti, titolari effettivi e intermediari in elenchi di PEP, elenchi di Paesi sanzionati e altri elenchi di controllo e informazioni simili rilasciate dal governo e da organizzazioni internazionali e in ulteriori ricerche e indagini sui clienti, titolari effettivi e intermediari.

Con riferimento all'opera d'arte oggetto dell'operazione è di fondamentale importanza ottenere informazioni affidabili sulla titolarità e provenienza dell'opera. Oltre ad acquisire e verificare la documentazione adeguatamente comprovante la titolarità e la provenienza, è consigliabile effettuare ricerche nei maggiori elenchi di beni culturali rubati e trafugati (per esempio, nella banca dati del Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, dell'Interpol e del Consiglio Internazionale dei Musei). Inoltre, potrebbe essere necessario eseguire un'analisi tecnica dell'opera da parte di esperti per stabilirne l'autenticità. Quanto all'operazione, per completare l'adeguata verifica, occorre esaminare accuratamente lo scopo dell'operazione, la forma e la struttura dell'operazione e, non da ultimo, la fonte dei fondi utilizzati nell'operazione.

Circostanze, quali prezzo di vendita fissato dal cliente in un importo irragionevolmente basso, strutture utilizzate nella vendita o acquisto inusualmente complicate, pagamenti in contanti, criptovalute, con carte di credito che non contengono il nominativo del titolare, o transitati in Paesi sanzionati o inclusi nella lista di Paesi fiscalmente non collaborativi, sono tutti indicatori di anomalia dell'operazione. Le informazioni acquisite e gli indicatori di anomalia relativi al cliente, all'opera d'arte o all'operazione costituiscono gli strumenti di ausilio per l'operatore del mercato dell'arte nella valutazione delle operazioni e nella rilevazione di quelle sospette. Tuttavia, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dell'operatore del mercato dell'arte coinvolto nell'operazione. ▣

L'autrice

L'avvocato **Ivett Paulovics** è partner dello studio legale Fasano-Paulovics di Milano, ed è specializzata in proprietà intellettuale, tecnologia, commercio internazionale.





Lo spettro del riciclaggio si aggira sull'arte

Il progetto di "Passaporto digitale per le opere d'arte" permette di prevenire le infiltrazioni criminali nel mercato dell'arte e di contrastare il fenomeno del riciclaggio.

di Giuseppe Miceli

Da sempre, il mercato dell'arte genera un certo *appeal*, oltre che verso gli "addetti ai lavori" anche verso appassionati estimatori, collezionisti e loro consulenti e, specialmente negli ultimi anni, persino nei confronti di investitori e risparmiatori, che desiderano diversificare il proprio portafoglio di attività.

Quanto più cresce il valore commerciale delle opere d'arte, tanto più aumenta quell'*appeal*. Così, visto che il mercato dell'arte e dei beni da collezione risulta essere uno dei più floridi, ecco che si continua a registrare un trend crescente anche sul piano degli investimenti. Sin qui, si potrebbe sostenere, nulla di anomalo. Del resto, la "A" di Arte è

pur sempre una delle cinque A (n.d.r. Arte, Abbigliamento, Agroalimentare, Automotive, Aerospaziale) che traina il sistema economico e produttivo del *Made in Italy*. Senonché, a un attento osservatore non sfugge che se fino a pochi anni fa il mercato dell'Arte si caratterizzava per una fortissima dimensione emotiva tipica del collezionismo, negli ultimi anni sembra emergere una marcata aspettativa di aumento e consolidamento del valore commerciale di opere il cui valore artistico e culturale finisce per essere vergognosamente declassato, se non addirittura svilito. L'intento speculativo è talmente esasperato che quella "forza di attrazione" cui prima facevamo riferimento ha coinvolto gli "Art Advisor" delle peggiori organizzazioni criminali, specialmente di quelle dedite al riciclaggio di proventi di attività illecite. Lo scenario sin qui sinteticamente descritto e le dinamiche che lo caratterizzano sono stati dal sottoscritto attenzionati e indagati per anni, fino a pubblicare quello che è stato definito il primo saggio che esamina il fenomeno del riciclaggio e le commistioni con il mercato dell'arte: l'**Atlante dell'Antiriciclaggio** (*). Il risultato più grave e, al tempo stesso, eclatante, che emerge da quell'analisi può essere sintetizzato nella frase riportata nel Vangelo di Matteo: "Miscere sacra profanis" ovvero "Mescolare il sacro col profano". In effetti, ciò che emerge, in maniera dirimente, è la commistione tra il sacro - il patrimonio artistico e storico-culturale - e il profano - ovvero, i proventi di attività illecite. Le stime più recenti indicano che il valore delle transazioni sul mercato delle opere d'arte nel corso del 2020 si sia assestato a 50,1 miliardi di dollari e di questo valore il 10% è frutto

del mercato on-line delle opere d'arte. Se queste sono le cifre del mercato legale, ben superiori sono i numeri del mercato illegale, come emerge dai rapporti annuali della Autorità Antiriciclaggio (si veda al proposito il riquadro).

Un mercato "offuscato"

Il ricorso sfrenato all'utilizzo del denaro contante, quale strumento di pagamento scelto dalle organizzazioni criminali per l'acquisto di opere d'arte, ha appannato il mercato dell'arte - già poco trasparente - e, più recentemente, l'avvento delle cosiddette criptovalute lo ha pericolosamente offuscato. Come noto, le opere d'arte non appartengono alla categoria giuridica dei *beni mobili registrati* di cui all'art. 815 del Codice civile. Pertanto, la cessione di un'opera d'arte - in linea di massima - non richiede alcuna formalità. In altre parole, la cessione dell'opera d'arte e il trasferimento di proprietà non vengono registrati, di conseguenza non viene tracciata la sottostante movimentazione di denaro contante o, peggio, di criptovalute.

Le criticità dell'arte moderna

Le maggiori criticità emergono nel settore dell'**Arte moderna**, che risulta essere particolarmente esposta al rischio riciclaggio. Mi sia consentito un esempio che riprende uno schema di riciclaggio consolidato, che specula sulla crescente tendenza al collezionismo di opere di artisti emergenti, con l'aspettativa di facili incrementi di valore. Ebbene, le organizzazioni dedite al riciclaggio, consapevoli di

Il traffico delle opere d'arte: qualche dato da conoscere

Come emerge da analisi condotte dall'americana **FBI** e dall'**Unesco**, il traffico di opere d'arte costituisce uno dei maggiori mercati di illecito nel panorama mondiale, paragonabile soltanto a quello della droga, delle armi e a quello ancora più abietto della tratta di esseri umani. I risultati di tali analisi sono confermati dalle Relazioni della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, della Direzione Investigativa Antimafia, del Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri e della Commissione Parlamentare Antimafia, oltre che dall'esame di alcuni casi di cronaca. Anche se stabilire con esattezza le dimensioni del traffico illecito di opere d'arte è operazione estremamente problematica, a causa della segretezza delle attività illegali e la conseguente scarsità di informazioni, si stima che il traffico illecito di opere d'arte a livello mondiale movimenti tra i 4 e i 6 miliardi di dollari all'anno (ovvero il 9-12% dell'intero volume d'affari).





SISTEMA IMPRESA

**LA CONFEDERAZIONE
DELLE IMPRESE
E DEI PROFESSIONISTI**



lavoro
formazione
internazionalizzazione
attività sindacale
credito

WWW.SISTEMA-IMPRESA.ORG

La mancanza di trasparenza nel mercato dell'arte è il più forte "appeal" per la criminalità organizzata e favorisce il riciclaggio del denaro sporco, ossia l'impiego di risorse finanziarie derivanti da attività illecite che, tramite diversi passaggi e metodi (immissione, occultamento e integrazione) vengono reimmesse nel sistema legale, perdendo le tracce di quell'origine illegale.

tale *trend*, sono costantemente impegnate a ricercare nuovi ed emergenti artisti, proprio per intercettare la domanda di novità che viene dalla parte più ampia dei collezionisti. Si presentano sul mercato dell'arte opere per lo più sconosciute e si effettuano operazioni di acquisto "pilotate" a prezzi inizialmente irrisori, che poi si fanno crescere fino a livelli esagerati (rispetto a criteri di valutazione che nemmeno risulterebbero applicati a quel determinato autore, tanto risulta essere ancora sconosciuto). Tali acquisti vengono realizzati prevalentemente con proventi di attività illecite, pertanto, lo schema di riciclaggio sarebbe già realizzato. Senonché, quelle opere vengono rivendute - a quel punto il denaro sporco è già riciclato per effetto dell'acquisto dell'opera - e l'incasso è costituito da denaro "lavato" ovvero (ri)pulito. Si tratta di uno schema di riciclaggio innovativo, se si pensa che, piuttosto che sostenere dei costi di riciclaggio (come avviene negli schemi tradizionali di riciclaggio) in questo caso, si realizza, addirittura, una plusvalenza (**).

Ebbene, i "Non Fungible Token" o NFT declinati al mondo delle opere d'arte rischiano di rappresentare la frontiera più avanzata di tale fenomeno (ndr. L'argomento NFT e cripto-asset declinati al mondo dell'arte sarà oggetto di un prossimo approfondimento dell'autore). Beni immateriali il cui valore è fissato in assenza di criteri validi e condivisi che vengono scambiati con valute virtuali. Un rapporto sinallagmatico "invisibile", pertanto impossibile da tracciare. Ecco l'urgenza di un intervento normativo che stabilisca le regole prima che sia il fenomeno emergente a stabilire norme che, se non interveniamo immediatamente, saremo costretti a subire passivamente.

La trasparenza del mercato dell'arte

Lo scenario sin qui descritto è certamente grave, ma non irreversibile. Per anni ho osservato il fenomeno e ho maturato la convinzione che un'efficace azione Antiriciclaggio di prevenzione e contrasto deve assicurare, *in primis*, la trasparenza del mercato dell'arte. Ritengo necessario istituire un "Registro dei titolari di opere d'Arte", sul modello del Registro dei titolari effettivi previsto già dalla IV direttiva AML. A tale registro dovrà corrispondere il sistema di "Passaporto digitale per le opere d'Arte", di cui sono ideatore. Il Passaporto digitale per le opere d'Arte, da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, consente di monitorare le cessioni di opere d'arte e di registrarne le informazioni artistiche, tecniche, commerciali e legali su blockchain istituzionale. *In secundis*, è necessario implementare e valorizzare la cultura dell'antiriciclaggio, che deve essere concepita, specialmente dagli operatori del mercato dell'arte destinatari degli obblighi antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 231/2007, come patrimonio imprescindibile, in ottica di compliance. └

Questo articolo è frutto del pensiero personale dell'autore e non vincola in alcun modo quello dell'ente di appartenenza.

(*) Antiriciclaggio gallerie d'arte e vendita oro, in Atlante dell'Antiriciclaggio (a cura di G. Miceli) edizione Fisco e Tasse Gruppo Maggioli editore.

(**) Ci sono opere di autori che hanno registrato balzi di valore eccezionali: **Peter Doig**, che nel 2013 aveva un prezzo medio attorno ai 500.000 dollari e oggi di 2,0 milioni di dollari o **Adrian Ghenie**, balzato da 89.000 dollari a circa 600.000 dollari in un solo biennio.

Chi è Giuseppe Miceli

Già graduato dei Reparti Scelti Antiterrorismo e dei Reparti Speciali di Analisi del Corpo della Guardia di Finanza, poi Addetto all'Ufficio Antiriciclaggio della Ragioneria Territoriale dello Stato sede di Roma, **Giuseppe Miceli** è fondatore e Presidente dell'Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l'Arte e ideatore del progetto Passaporto digitale per le opere d'Arte.



I requisiti minimi e il progetto organizzativo

Ai fini dell'ottenimento della licenza investigativa è necessario non solo possedere specifici requisiti professionali e tecnici, ma anche predisporre un progetto organizzativo, dotato di particolari caratteristiche, da presentare al Prefetto unitamente all'istanza di autorizzazione.

di Laura Reggiani

L'investigatore privato è un professionista in possesso di licenza per l'attività omonima rilasciata dalla prefettura di appartenenza. L'attività d'investigazione privata è stata regolamentata nel 1926 con una normativa contenuta nel Tulps (*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*), approvato con Regio Decreto in data 6 novembre 1926 n. 1846 ed emanato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e il relativo R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 (*Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza*). La normativa obbligava come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal Prefetto. Il nuovo Codice di Procedura Penale del 1989, con l'art. 222 delle disposizioni di attuazione, ha introdotto, in via provvisoria, il requisito di una specifica competenza professionale, in attesa dell'emanazione di una disciplina specifica della figura.

La concessione della licenza

In base a quanto disposto dall'art. 11 del Tulps, la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, o che siano incapaci di obbligarsi o che abbiano riportato condanna per

delitto non colposo. Secondo l'art. 11 (art. 10 T.U. 1926) le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1 | a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2 | a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona, violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono circostanze che avrebbero imposto il diniego della autorizzazione.

I requisiti minimi

Il Decreto Ministeriale n. 269 dell'1 dicembre 2010 è il regolamento recante la disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei re-

Tra i requisiti che vanno considerati per l'ottenimento della licenza investigativa c'è quello di affidabilità economica: gli istituti di investigazioni private devono, infatti, prestare una cauzione pari a 20.000 euro, da integrarsi con ulteriori 10.000 euro per ogni sede secondaria autorizzata.



quisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Tulp, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti (modificato dal DM 25 febbraio 2015, n. 56). Le caratteristiche minime del progetto organizzativo e i requisiti minimi di qualità, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui all'art. 1, i requisiti professionali (di cui abbiamo già parlato in un precedente articolo) e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati G e H del DM 269/2010, di cui costituiscono parte integrante.

Il progetto organizzativo

Di particolare interesse è l'argomento del progetto organizzativo e delle caratteristiche cui deve conformarsi (di cui all'articolo 257, comma 2, del regolamento di esecuzione). Tale progetto deve essere predisposto dal soggetto che richiede la licenza e deve essere presentato al Prefetto unitamente all'istanza di autorizzazione, di cui costituisce parte integrante. Il progetto organizzativo deve indicare il luogo dove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, ovvero dove concretamente si svolgeranno le attività amministrative e di direzione dell'attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all'art 135 Tulp e 260 Regolamento d'esecuzione (in particolare la tenuta del registro delle operazioni di cui abbiamo già parlato) e le even-

tuali sedi secondarie (intese come i luoghi in cui si svolgerà l'attività operativa e si espletano gli adempimenti di cui all'art. 260, co. 2), con descrizione delle sedi stesse (le sedi dell'attività dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell'art. 16 Tulp).

Il progetto organizzativo deve inoltre illustrare dettagliatamente:

- **i requisiti del richiedente la licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;**
- **la tipologia dei servizi che intende svolgere;**
- **il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; collaboratori (specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale: lavoro subordinato, contratto a progetto ecc.);**
- **la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli oneri di legge (ad esempio la prestazione della cauzione);**
- **la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server, computer, software, sistemi di sicurezza informatica ecc.).**

Infine, va considerato il requisito di affidabilità economica. Gli istituti di investigazioni private devono infatti prestare una cauzione di cui all'art. 137 del Tulp, nei modi previsti dalla legge, pari a 20.000 euro e tale cauzione deve essere integrata nella misura di 10.000 euro per ogni sede secondaria autorizzata. Per la sola attività di investigazione privata la cauzione deve essere poi integrata di 5.000 euro per ogni tipologia di servizio autorizzata (art. 5, co. 2, lett. a, a.I, a.II, a.III, a.IV, a.V, a.VI). **└**



65° CONGRESSO NAZIONALE FEDERPOL



HOTEL QUIRINALE ROMA 26-27-28 MAGGIO 2022

L'Errore Giudiziario al 65° Congresso della Federazione

Si terrà presso l'Hotel Quirinale di Roma il 26, 27 e 28 maggio 2022 il 65° Congresso Nazionale organizzato da Federpol. Il tema scelto per questa edizione romana è l'errore giudiziario e le sue conseguenze sul sistema.

di **Laura Reggiani**

Presso l'**Hotel Quirinale** di Roma, splendido albergo a 4 stelle situato nel cuore della Città Eterna, tra Piazza della Repubblica, Piazza Venezia e la Fontana di Trevi, si svolgerà dal 26 al 28 maggio la 65° edizione del Congresso Nazionale della Federazione, il momento di confronto più atteso dell'anno, durante il quale gli associati, i partecipanti, i relatori e gli sponsor si potranno incontrare per relazionarsi e per fare il punto dello stato dell'arte della categoria dei professionisti delle investigazioni, delle informazioni e della sicurezza. Come di consueto, l'evento **Federpol**, fortemente voluto dal Presidente **Luciano Tommaso Ponzi** nella Capitale, dove ha anche sede la Federazione, ospiterà importan-

ti autorità, personalità del mondo accademico, politico, associativo e dello spettacolo.

Un fenomeno preoccupante

Ogni anno Federpol analizza e valuta un tema di rilevanza nazionale nonché di estrema attualità su cui sviluppare il proprio Congresso. Negli ultimi tre anni le location di Milano nel 2021, di Rimini nel 2020 e di Napoli nel 2019, sono state il teatro perfetto per discutere di temi di particolare attualità e rilevanza per la categoria, come *"La violenza di genere"*, *"La ricerca della verità"* e *"La sicu-*

rezza partecipata a difesa della legalità”, argomenti che sono stati trattati da professionisti, accademici e autorità. Il tema scelto dalla Federazione per il congresso romano è **“L’errore giudiziario”**, ossia il caso in cui un innocente viene condannato in via definitiva e un processo di revisione “ribalta” invece la situazione. Si tratta di un argomento di grandissima rilevanza nazionale, strettamente correlato ad aspetti giuridici, etici, amministrativi ed economici. **Errorigiudiziari.com**, il primo archivio online dei casi di ingiusta detenzione ed errore giudiziario, curato da **Benedetto Lattanzi** e **Valentino Maimone**, due giornalisti che da oltre 20 anni si occupano di questi temi, ha stimato infatti che dal 1992 al 2020 sono stati versati 869 milioni euro come risarcimenti per errori giudiziari e che sempre nello stesso periodo gli errori giudiziari veri e propri in Italia sono stati 207, con una media di circa 7 l’anno per una spesa di 74 milioni di euro (2 milioni e 500 mila euro l’anno). Se invece consideriamo soltanto il 2020, sono stati riconosciuti ben 16 errori giudiziari, con una spesa di risarcimento di 9 milioni di euro, triplicata rispetto a quanto versato alle vittime nel 2019, peraltro di numero inferiore.

Formazione e beneficenza

Il format del Congresso è quello già collaudato dalla Federazione da diversi anni e si sviluppa nell’arco di tre giornate, coniugando momenti formativi a momenti istituzionali e di confronto, a momenti conviviali e ludici. Nella giornata di giovedì 26 maggio è previsto il consueto *“Corso di Aggiornamento Professionale”* che sarà segui-

to dalla Cerimonia Inaugurale con presentazione degli sponsor e dei partner e da un *“Vernissage Musicale”* che quest’anno sarà tenuto da **“Il Coro che non c’è”**, un gruppo corale formato da circa 70 ragazzi provenienti dai licei e dalle università romane. La novità di questa edizione è che la serata avrà scopo di beneficenza; il ricavato sarà infatti devoluto alla associazione **A.PRO.T.I.ON.**, una onlus con cui Federpol sta collaborando nata all’interno del reparto di oncologia dell’Ospedale Gemelli di Roma dalla volontà dei medici e dei familiari dei pazienti. Venerdì 27 maggio il Congresso inizierà in mattinata le sue attività con i saluti istituzionali a cui seguiranno i lavori veri e propri. Ad affrontare il tema a cui è dedicato il Congresso sono stati invitati: i giornalisti Lattanzi e Maimone di **Errorigiudiziari.com**, che porteranno il caso di un testimone di errore giudiziario e di ingiusta detenzione; il Generale **Luciano Garofano**, esperto forense e criminalista; il professor **Ugo Terracciano**, criminologo e Presidente di **Aicis**; l’avvocato **Francesco Sardi De Letto**, specializzato in prove investigative nell’ambito del processo civile; il Colonnello **Angelo Jannone**, coinvolto nello scandalo Telecom legato a presunte intercettazioni illegali e attività di dossieraggio e successivamente assolto; il Giudice **Roberto Pennisi**, sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tra gli invitati, in attesa di conferma, anche il Generale **Mario Mori**, prosciolto dall’accusa di favoreggiamento nei confronti di “Cosa Nostra”. La giornata terminerà con l’aperitivo e con la successiva *“Cena di Gala”* allietata da momenti musicali a cui sono invitati tutti gli ospiti dell’evento. Il 65° Congresso Nazionale della Federazione si concluderà sabato 28 maggio con l’Assemblea Nazionale dei Soci. └

La location del 65° Congresso

L’**Hotel Quirinale**, dove avrà sede il **65° Congresso Nazionale Federpol**, è uno splendido albergo a 4 stelle situato proprio nel cuore della Città Eterna, tra Piazza della Repubblica, Piazza Venezia e la Fontana di Trevi. L’eleganza e lo charme caratterizzano l’albergo Quirinale in modo inconfondibile; le stanze

lussuose e accoglienti sono arredate con mobili d’epoca e sono dotate di ogni comfort moderno. Turisti, famiglie e uomini d’affari sono i benvenuti in questo incantevole albergo che, grazie alla sua ottima ospitalità e ai suoi servizi di alto livello, è in grado di soddisfare ogni più svariata esigenza.





Signor Giudice, c'è un errore

I numeri degli errori giudiziari in Italia sono allarmanti: ogni giorno ne sono vittima due persone, per le quali il danno morale, prima ancora che economico, è enorme. Ma le conseguenze di uno sbaglio sono negative non solo per il privato cittadino: lo Stato, per risarcire e indennizzare i soggetti che ne hanno diritto, spende milioni di euro, che potrebbero essere invece investiti per migliorare il sistema della giustizia. Come arginare il problema?

di Virna Bottarelli

Secondo i dati dell'associazione errorigiudiziari.com, ripresi dall'Osservatorio sull'errore giudiziario dell'Unione Camere Penali Italiane, nel 2020 sono state 750 le vittime di ingiusta detenzione e 16 quelle di errore giudiziario in senso stretto. Se vi sembrano numeri importanti, considerate anche che sono sottostimati, sia perché spesso gli innocenti decidono di non presentare istanza di riparazione, sia perché sono molte le istanze respinte dai giudici, che imputano alla condotta del soggetto stesso la causa dell'ingiusta detenzione o dell'erronea condanna. Quindi, anche se siamo normalmente portati a pensare che la giustizia non possa e non debba mai sbagliare, la realtà dovrebbe farci riflettere: l'errore giudiziario è un'eventualità tutt'altro che remota. Nel 2009, nel volume **"L'errore giudiziario - Aspetti giuridici e casi pratici"**, edito da Giuffrè, **Ferdinando Imposimato**, magistrato, avvocato e politico scomparso nel 2018, scriveva: *"L'esperienza insegna che nelle nostre aule di giustizia spesso emerge una realtà, la cosiddetta realtà processuale, che non coincide con la realtà storica, o, meglio, con la verità dei fatti, così come oggettivamente si sono svolti: può accadere e accade che persone colpevoli di delitti gravi siano assolte e persone innocenti siano condannate. L'aspetto rilevante della questione è che il giudice, nella ricerca delle prove e degli indizi per risolvere i vari casi giudiziari portati al suo esame, si trova quasi sempre di fronte a due verità antitetiche: l'una, appunto processuale, fondata sulle prove e sugli indizi raccolti dagli inquirenti, e l'altra storica, quella cioè, realmente accaduta"*.

L'esperienza insegna che nelle nostre aule di giustizia spesso emerge una realtà, la cosiddetta realtà processuale, che non coincide con la realtà storica, o, meglio, con la verità dei fatti, così come oggettivamente si sono svolti: può accadere e accade che persone colpevoli di delitti gravi siano assolte e persone innocenti siano condannate.

Ferdinando Imposimato

E aggiungeva: *"L'aspetto drammatico del processo è nel fatto che il giudice, nel conflitto tra le due verità, è tenuto a seguire soltanto e semplicemente quella processuale, anche quando intuisce che essa contrasta con la verità reale, che non affiora nel processo, ma viene percepita intuitivamente e logicamente dal giudice"*. Questo, perché il giudice *"ha l'obbligo di applicare la legge e la legge impone che egli, anche se intuisce la diversa verità reale, decida solo in base alle risultanze processuali nonostante condicano lontano dalla verità storica"*.

L'impegno per una giustizia giusta

Nel 1983 ha una grande risonanza mediatica la vicenda di Enzo Tortora, uno dei casi di errori giudiziari più eclatanti del nostro Paese. Quando ancora risuona l'eco della storia del popolare conduttore televisivo - accusato di traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico, detenuto per sette mesi e definitivamente assolto solo nel 1987 - un altro caso conquista l'attenzione dell'opinione pubblica e, in particolare, quella di due giovani cronisti, **Valentino Maimone** e **Benedetto Lattanzi**, che proprio da quel fatto di cronaca prendono spunto per studiare il fenomeno dell'errore giudiziario in Italia e fondare, in anni più recenti, l'associazione **errorigiudiziari.com**. La vicenda è quella di Lanfranco Schillaci, un maestro di Limbiate, nel milanese, accusato erroneamente di avere molestato sessualmente la figlia di due anni: è l'aprile 1989 e Schillaci si reca in Pronto Soccorso con la bambina, che ha un forte malessere e presenta perdite ematiche dai genitali. Dopo averla visitata, i medici, reputando il sanguinamento la conseguenza di una violenza perpetrata dal padre, allertano le autorità. Additato come 'mostro', Schillaci

subisce un pesante processo mediatico, ma la verità si rivelerà un'altra e, se possibile, sarà ancora più drammatica: nelle settimane seguenti i medici stabiliscono che a causare alla bambina l'emorragia è stata una grave forma tumorale al colon, patologia che le sarà fatale da lì a un anno. *"Anche su suggerimento di Roberto Martinelli, giornalista veterano della cronaca giudiziaria, iniziammo a cercare altri casi che vedevano comuni cittadini vittime di errori giudiziari e scoperciammo un vero e proprio Vaso di Pandora"*, dicono Lattanzi e Maimone. *"Consultammo studi di avvocati, archivi, documenti della Cassazione e raccogliemmo centinaia di casi di errori giudiziari; ne selezionammo alcuni e nel 1996 pubblicammo il libro 'Cento volte ingiustizia', che portò all'attenzione del pubblico un problema di cui, comunque, non si parlava abbastanza"*.

Che cosa succede dopo la pubblicazione del libro?

Cominciamo a ricevere tantissime lettere da parte di avvocati e di persone che avevano vissuto esperienze simili, ma la svolta c'è negli anni in cui si afferma Internet. Il web ci consente di creare un archivio di casi aggiornabile in tempo reale e di mettere on line il sito www.errorigiudiziari.com, al quale abbiamo poi dato la veste di associazione di promozione sociale. Abbiamo realizzato anche un docu-film, partecipato al programma televisivo Rai "Sono innocente" e contribuito con l'Unione delle Camere Penali a creare l'Osservatorio sull'errore giudiziario.

Facciamo innanzitutto chiarezza: che cosa si intende con l'espressione "errore giudiziario"?

In senso lato, si tende a identificare con questa espressione qualsiasi caso di ma-

giustizia, ma nel nostro caso abbiamo scelto di prendere in considerazione due precise fattispecie: l'ingiusta detenzione e l'errore giudiziario. Nel primo caso, parliamo di una persona che ha subito un periodo di carcerazione preventiva ingiusta e che, una volta scagionata, inoltra una domanda di indennizzo allo Stato. Nella seconda fattispecie rientrano quelle persone che vengono condannate con sentenza definitiva e che sono assolte in seguito a un processo di revisione. Le vittime di errore giudiziario in questo senso possono poi avanzare una richiesta di risarcimento, istituto giuridico diverso da quello dell'indennizzo.

Possiamo dire che l'errore giudiziario in Italia rappresenta un'emergenza?

Numeri alla mano sì, è una vera emergenza. Purtroppo, è anche trascurata, sottovalutata e misconosciuta. Per questo siamo impegnati a mantenere alta l'attenzione sull'argomento che, nel nostro Paese, ha assunto connotati a nostro avviso patologici. Negli ultimi trent'anni in Italia sono state complessivamente circa 30mila le persone arrestate sebbene innocenti e condannate con sentenza definitiva, ma poi assolte. Per indennizzare e risarcire questi cittadini lo Stato ha speso 900 milioni di euro: una somma che sarebbe stata utile per potenziare le infrastrutture della giustizia, assumere personale, implementare processi telematici. I dati in nostro possesso sono aggiornati alla fine del 2020 e ci dicono che in quell'anno i casi di errore giudiziario sono calati rispetto all'anno precedente: circa 750 invece del solito migliaio. Ma la diminuzione è da imputare al blocco delle attività processuali, imposto dalle misure di contenimento della pandemia. In realtà i numeri, da trent'anni a questa parte, sono costanti. Ogni anno elaboriamo anche delle classifiche con le città nelle quali si registrano più casi di errori giudiziari e si spende di più in indennizzi per ingiusta detenzione: da nove anni consecutivi Napoli è nei primi tre posti e da sei anni consecutivi è al primo posto. Il dramma è che nessuno interviene per invertire questa tendenza. C'è un altro dato sul quale riflettere: la Calabria da sola assorbe un terzo di tutte le risorse spese a livello nazionale per gli indennizzi. Non sarà il caso di rivedere le modalità di quelle in-

Siamo convinti che l'intervento di un investigatore nelle indagini difensive sia un modo corretto per riequilibrare le forze in gioco nel procedimento, perché a nostro avviso c'è uno squilibrio fortissimo tra difesa e accusa.

Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone

chieste nelle quali centinaia di persone vengono incarcerate e poi in buona parte assolte?

Che cosa comporta essere vittima di errore giudiziario? Quali sono le difficoltà che deve affrontare chi subisce quest'ingiustizia?

Chi è vittima di errore giudiziario, per dimostrare la propria innocenza e avanzare la richiesta di risarcimento, può contare solo sulla revisione del processo e ottenerla è molto complicato, perché occorre procurare elementi che possano essere valutati effettivamente come "nuovi" rispetto a quelli presi in considerazione durante il processo che si è concluso con la condanna. Vero è che oggi si possono eseguire esami tecnici e scientifici che anni fa erano impensabili e che, quindi, si



Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, giornalisti, autori del libro "Cento volte ingiustizia" e fondatori di errorigiudiziari.com

Il risarcimento dei danni e la responsabilità dei magistrati

Nel nostro ordinamento il cittadino che ha subito un danno ingiusto dal comportamento del magistrato può agire esclusivamente nei riguardi dello Stato, il quale si rifarà in un secondo momento sul giudice responsabile. È il principio di responsabilità indiretta al quale è ispirata la **Legge 117 del 13 aprile 1988**, cosiddetta **Legge Vassalli**, che disciplina il *Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati*. La Legge Vassalli fu approvata a seguito del referendum abrogativo della previgente normativa, indetto sull'onda emotiva del celebre caso di malagiustizia che investì Enzo Tortora negli anni Ottanta. La consultazione popolare esprimeva un'esigenza di "giustizia giusta" alla quale la nuova normativa ha cercato di rispondere riservando per contro ai magistrati una forma di responsabilità non eccessivamente gravosa. Negli anni seguenti l'entrata in vigore, la legge fu oggetto di critiche e denunce che ne evidenziarono la scarsa aderenza agli obiettivi del referendum e fu giudicata negativamente anche dalla Corte di Giustizia Europea. Proprio sulla scia delle sollecitazioni dell'organismo internazionale, si arrivò quasi vent'anni dopo a riformarla con la Legge 18 del 27 marzo 2015. In sintesi, quest'ultima ha limitato la cosiddetta "clausola di salvaguardia", ridefinito in senso più ampio le fattispecie di colpa grave, eliminato la norma secondo la quale la decisione sull'ammissibilità del risarcimento spettava allo stesso Tribunale del dibattimento e reso obbligatoria e più stringente la disciplina della rivalsa dello Stato verso il magistrato responsabile.

potrebbe essere agevolati nel fornire nuove prove, ottenere la revisione ed essere assolti, ma il punto è un altro e riguarda, in generale le domande di risarcimento e/o indennizzo. Il Codice di procedura penale prevede, affinché si possa avanzare e vedere accolta una domanda di risarcimento o indennizzo, il rispetto di requisiti che vengono spesso interpretati in modo molto restrittivo: la legge dispone che il richiedente non debba avere tenuto a suo tempo un comportamento tale da indurre il giudice a disporre la misura di custodia cautelare, ma secondo quali parametri si stabilisce che un determinato comportamento abbia determinato il fermo? Ci sono molte sfumature che inducono i giudici a respingere le domande o, in caso di accettazione, a decurtare l'entità del risarcimento, ma non è solo questo il motivo per il quale circa i tre quarti delle domande di risarcimento presentate ogni anno è respinta: la ragione sostanziale è la mancanza di risorse sufficienti a risarcire le tante vittime di errore giudiziario. Lo stesso sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, ha detto che *"non si può negare che negli ultimi anni ci sia una tendenza restrittiva delle Corti D'Appello,*

perché gli oneri della riparazione per ingiusta detenzione non sono pesanti: sono pesantissimi".

Forse bisognerebbe attivarsi per prevenire gli errori, visto che si finisce per sbagliare anche nella fase di riparazione del danno...

Gli errori giudiziari sono imputabili a moltissime cause diverse. Non è ovviamente pensabile eliminarli in assoluto, ma in molte situazioni si potrebbe intervenire per migliorare il quadro in cui opera la giustizia. Una buona parte di errori, ad esempio, è causata dalle intercettazioni ambientali e telefoniche: ci siamo chiesti perché in Italia non esista un protocollo specifico, dettagliato, per eseguire un'intercettazione telefonica e garantire a chi è stato intercettato che le sue frasi siano riportate fedelmente. In questo modo si ridurrebbe il rischio di interpretazioni errate. Oppure, perché non vige nel nostro Paese un obbligo di videoregistrazione dell'interrogatorio? Il tono della voce, il linguaggio del corpo dell'interrogato sono elementi che andrebbero esaminati attentamente in queste situazioni e che un verbale scritto non è in grado di riportare. C'è poi una parentesi da aprire sulla scarsa attenzione con la quale a volte i Gip esaminano le ordinanze di custodia cautelare e sulla loro tendenza ad "appiattirsi" sulle posizioni del Pubblico Ministero.

Qui si apre un discorso più ampio sulla professionalità della magistratura...

I dati sulle valutazioni di professionalità dei magistrati eseguite dal Csm evidenziano giudizi positivi nel 99,2% dei casi. È un risultato che stride con l'alto numero di errori giudiziari commessi nel nostro Paese. A nostro avviso servirebbero criteri di valutazione diversi, magari che tenessero in conto anche quante delle richieste di custodia cautelare emesse da un giudice si trasformano poi in assoluzioni. Da questo punto di vista, però, non vediamo a breve delle evoluzioni positive. La stessa riforma della giustizia firmata dal ministro Cartabia (Legge 27 settembre 2021, n. 134) non contiene elementi decisivi in questo senso. Va detto che la Corte dei conti sta cominciando a ragionare sulla possibilità di sanzionare per danno erariale quei magistrati che emettono misure di custodia

cautelare senza troppo preoccuparsi del possibile indennizzo che lo Stato potrebbe essere chiamato a corrispondere in caso di errore. Ad oggi, però, solo due magistrati sono stati condannati per questo motivo.

Su quale terreno allora si potrebbe lavorare per arginare il problema?

Un terreno su cui lavorare è quello delle indagini difensive. Qui si incontrano però ostacoli di natura pratica, perché le indagini difensive hanno un costo che non tutti sono in grado di sostenere, e un più generale problema di mentalità, perché non tutti gli avvocati sono predisposti all'eventualità di svolgere questo tipo di indagini. Molti legali fanno affidamento sugli strumenti tradizionali, mentre sarebbe determinante avvalersi di specialisti in grado di arrivare laddove l'avvocato non arriva. Uno di questi specialisti è senza dubbio il detective privato, una figura che però non è ancora pienamente valorizzata in questo senso, nonostante sia un professionista competente e qualificato proprio in ambito investigativo. Siamo anche convinti che l'intervento di un investigatore nelle indagini difensive sia un modo per riequilibrare le forze in gioco nel procedimento, perché a nostro avviso c'è uno squilibrio fortissimo tra difesa e accusa. L'articolo 358 del Codice di procedura penale prevede che il Pubblico Ministero compia l'attività di indagine anche a favore dell'indagato, ma questo non accade quasi mai e il P.M. si limita a trovare elementi a vantaggio dell'accusa, adottando così una condotta foriera di possibili errori.

L'avvocato difensore deve essere un effettivo contraltare del Pubblico Ministero, per non lasciare che la verità processuale sostituisca la verità reale a causa di un'attività d'indagine unilaterale, volta soltanto a sostenere l'accusa in giudizio.

Eraldo Stefani

Quale ruolo per l'investigatore privato?

Eraldo Stefani, avvocato dell'omonimo studio ed esperto in tema di errori giudiziari e revisione del processo dice: *"Si commettono quotidianamente errori giudiziari, per la fretta che a volte guida l'operato di chi si occupa di giustizia e che male si concilia con un'indagine accurata e una altrettanto lenta riflessione; per la carenza investigativa di un quadro indiziaro modesto, che se fosse stato ampliato avrebbe potuto invece dimostrare l'innocenza di una persona"*. Stefani è convinto che per arginare il problema siano necessarie una visione condivisa della giustizia da parte di avvocati e magistrati e un'effettiva parità tra le forze che si scontrano nel procedimento penale. In particolare: *"L'avvocato difensore deve essere un effettivo contraltare del Pubblico Ministero, per non lasciare che la verità processuale sostituisca la verità reale a causa di un'attività d'indagine unilaterale, volta soltanto a sostenere l'accusa in giudizio, contrariamente a quanto disposto dall'art. 358 del*


La presunzione di innocenza

Nel 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio UE hanno emanato la **Direttiva 343** sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto dell'imputato di presenziare al processo penale. Nel nostro Paese la Direttiva è stata recepita, per la parte inerente alla presunzione di innocenza, solo lo scorso 8 novembre con il **D.Lgs. n. 188**. Perché tutto questo tempo per allinearsi a quanto stabilito dall'Unione Europea? Inizialmente sembrava che il nostro ordinamento fosse già conforme alla Direttiva, ma una successiva Relazione della Commissione europea, nel marzo 2021, ha rilevato criticità che avrebbero potuto comportare per l'Italia una procedura d'infrazione. Le difficoltà nel redigere la norma di recepimento hanno riguardato il corretto bilanciamento tra il diritto di cronaca giudiziaria, da un lato, e i diritti che fanno capo a chi subisce il procedimento penale, primo fra tutti proprio la presunzione di innocenza. Sebbene sia presto per esprimersi sugli effetti dell'applicazione del D.Lgs. n. 188, va detto che il suo intento è di favorire un "costume" giudiziario maggiormente orientato al rispetto di quelle garanzie fondamentali consacrate nella "presunzione di innocenza" dell'imputato, prevedendo, tra le altre, misure apposite per garantire che la persona indagata o imputata non sia pubblicamente presentata come colpevole da autorità pubbliche o giudiziarie prima della decisione sulla sua responsabilità.

Il “giusto” equilibrio tra lavoro e famiglia



Gruppo RTS, attraverso l'adesione a EBITEN, supporta i piani di Welfare Aziendale che sostengono il lavoratore e la sua famiglia aumentando la competitività aziendale



Salute e sicurezza, servizi per la famiglia, rimborso spese di istruzione, sconti su beni e servizi sono alcuni degli esempi dei vantaggi disponibili per i dipendenti delle aziende iscritte ad Ebiten.



Contattaci per avere maggiori informazioni sui piani di Welfare Aziendale

www.rts-srl.it

800 010 333

info@rts-srl.it

Codice di procedura penale, che impone al Pubblico Ministero di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini". Ma come garantire una difesa efficace alla persona sottoposta alle indagini? Come hanno già detto anche Maimone e Lattanzi, un legale, da solo, per quanto competente e brillante, non dispone di tutti gli strumenti necessari a svolgere quell'investigazione accurata di cui sopra e il ricorso a professionisti competenti in aree diverse da quella strettamente giuridica, come gli investigatori privati, può essere di grande aiuto. Dal 1989 il Codice di procedura penale riconosce all'investigatore privato specifiche facoltà in ordine al diritto alla prova. Le prerogative dell'investigazione sono state rafforzate poi con l'entrata in vigore della Legge n. 397/2000 "Disposizioni in materia di indagini difensive", che ha inserito nel Codice di procedura penale l'attività investigativa del difensore e le investigazioni difensive.

Nell'ottica di equilibrare il peso delle parti in causa in un processo penale, quindi, i legali della persona indagata partecipano attivamente all'accertamento dei fatti e portano propri contributi investigativi e probatori. In particolare, l'investigatore privato autorizzato ha la facoltà "di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito", da attuarsi "in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione". Il detective potrà individuare le fonti di prova e, nel caso di persone informate sui fatti, conferire con loro raccogliendone le dichiarazioni mediante colloquio non documentato, prospettando così al difensore l'opportunità o meno di verbalizzarle e mettendolo nella condizione di capire se queste possono essere utili per la linea difensiva che si vuole intraprendere. Non solo: l'investigatore privato autorizzato ha un ruolo determinante nei casi di indagine difensiva preventiva e di giudizio di revisione. In caso di indagine difensiva preventiva, potrà offrire la propria attività "per l'eventualità che si instauri un procedimento penale" aiutando così il difensore a comporre un assetto probatorio ancor prima che vi sia l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro o, in caso di

Attenzione alle prove scientifiche

La prova scientifica non è automaticamente una prova della verità dei fatti. Anzi, ci sono casi in cui le prove scientifiche possono contribuire ad alimentare errori. Sul rapporto tra prova scientifica ed errore giudiziario riportiamo il parere di **Luciano Garofano**, già comandante del Ris di Parma dal 1995 al 2009, Generale in congedo dall'Arma dei Carabinieri e oggi libero professionista. "Dovremmo porre attenzione a quanto la prova scientifica ci può allontanare dalla verità", dice Garofano, citando anche i dati raccolti da "Innocence Project" negli Stati Uniti, secondo i quali le prove scientifiche giocano un ruolo determinante nel 50% dei casi di errore giudiziario. È pur vero che in molti casi proprio grazie alle prove scientifiche si è potuta dimostrare l'innocenza di persone erroneamente accusate o condannate, ma attenzione a fidarsi ciecamente delle scienze forensi senza fare le dovute distinzioni: "Alcune discipline sono accreditate dalla comunità scientifica internazionale e seguono dei protocolli dettati da quest'ultima proprio con l'intento di limitare eventuali errori, altre discipline, come la medicina legale, l'odontologia forense, la grafica forense, non avvalendosi di una rigorosa ispirazione scientifica, possono a volte portare contributi fuorvianti". Un po' come suggeriva Cartesio, secondo il quale "il dubbio" era "l'origine della saggezza", anche chi si occupa di un'indagine deve saper cogliere le sfumature, porsi delle domande anche davanti a prove scientifiche apparentemente inconfutabili. "Anche nell'analisi del Dna, che ha rappresentato una vera rivoluzione per il mondo delle indagini, ci possono essere momenti di fallacia in cui effettivamente il risultato non corrisponde a quanto è effettivamente accaduto", aggiunge Garofano. Sbagliare, ad ogni modo, è umano: "Il maggiore rischio di errore si incontra quando si approccia la scena del crimine con dei pregiudizi: bisogna avere la mente sgombra e cercare di raccogliere tutti gli elementi possibili. Una volta formulata un'ipotesi, occorre procedere alla sua falsificazione: cioè, la mia ipotesi regge eventuali ipotesi alternative? Spesso ci si accontenta di quello che sembra essere l'evidenza, ma l'evidenza può nascondere dell'altro. L'errore principale sta nel sentirsi troppo sicuri e pensare che ciò che si è dedotto da una determinata analisi sia la verità". Al di là del giusto approccio mentale, ci sono anche azioni più concrete che si potrebbero adottare per limitare gli errori: "Ai primi soccorritori che entrano sulla scena del crimine andrebbero impartiti dei protocolli utili per documentare la scena stessa prima che venga stravolta da chi vi entrerà successivamente", suggerisce Garofano. "È poi fondamentale che chi opera nel campo delle indagini sia altamente competente, così come è necessario che tutti i laboratori che si occupano di indagini scientifiche siano accreditati, ossia dimostrino effettivamente competenza in materia. E la competenza non è scontata solo perché si è maturata una lunga esperienza sul campo: va continuamente alimentata con lo studio e l'aggiornamento".

difesa della persona offesa, potrà essere utile per valutare l'opportunità di attivare un procedimento penale mediante la presentazione di una denuncia-querela. Nei giudizi di revisione, invece, il suo apporto in qualità di "consulente di analisi investigativa" sarà fondamentale per reperire prove nuove idonee a ribaltare la sentenza. Il principio guida è quello di offrire al giudice un quadro probatorio il più ampio possibile, in modo da fornirgli tutti gli strumenti idonei a prendere una decisione consapevole, nella quale il peso della verità storica non soccomba sotto a quello della verità processuale. ─

Storie di innocenti

Tratte dall'archivio di errorigiudiziari.com, due storie recenti di malagiustizia dimostrano come possono essere pesanti le ripercussioni sulla vita privata e professionale delle persone accusate e condannate ingiustamente, spesso in seguito a indagini lacunose e giudizi affrettati.

Quello di errorigiudiziari.com è il primo archivio online in Italia di persone rimaste vittime di errori giudiziari o ingiusta detenzione. Raccoglie le vicende di centinaia di cittadini finiti in carcere ingiustamente e non sempre, o non ancora, risarciti per il torto subito. Essere vittima di un errore giudiziario o trovarsi in custodia cautelare in carcere, o agli arresti domiciliari, senza aver commesso alcun reato, è un vero e proprio dramma, che in molti casi segna in modo indelebile la vita privata e professionale. Una modella e un funzionario pubblico - queste le professioni che svolgevano al momento dei fatti - sono i protagonisti di due storie recenti che dimostrano come possono essere pesanti le ripercussioni di accuse infondate e condanne ingiuste, spesso frutto di indagini lacunose e giudizi affrettati.

Greta Gila: 74 giorni in carcere per una falsa accusa

Fiumicino, 22 marzo 2019: la polizia ferma una donna in arrivo dal Brasile con 11 kg di cocaina nel

bagaglio. Alla richiesta di spiegazioni, la signora sostiene che si tratta di droga da recapitare a una sua conoscente, tale **Greta Gila**. Quest'ultima è una modella di nazionalità ungherese, che vive a Londra e quel giorno è in Italia di passaggio: si sta infatti recando a Tokyo per un servizio fotografico e si troverà suo malgrado accusata di traffico di stupefacenti.

Quella sera Greta ha un appuntamento in un albergo di Roma con un manager della sua agenzia. Racconta la ragazza: *"Quest'uomo mi disse che di lì a poco ci avrebbe raggiunto la costumista del servizio fotografico, per provare alcuni abiti di scena. Ma lo vedevo nervoso, al punto che a un tratto si alzò e mi disse di andarmene in camera ad aspettare. Dopo poco, bussarono alla mia porta quella donna con alcuni uomini: erano militari della Guardia di Finanza, che mi presero il telefono e iniziarono a farmi domande".* La costumista arrivava dal Brasile con la droga che doveva essere consegnata a un complice, a Tokyo: il servizio fotografico, a insaputa di Greta Gila, era lo scudo al traffico di stupefacenti. La Guardia di Finanza aveva organizzato quella

che in gergo si definisce "consegna guidata": la costumista, già arrestata, avrebbe dovuto recapitare regolarmente il suo pacco di cocaina. Greta Gila viene assistita dall'Avvocato **Massimiliano Scarin-gella**, che scova una serie di lacune nelle indagini, le sottopone agli investigatori e riesce a ottenere, dopo 74 giorni di detenzione, la scarcerazione della ragazza, che avrà però per i sei mesi successivi l'obbligo di firma davanti alla polizia giudiziaria. Il 16 dicembre 2019 il PM di Civitavecchia, **Roberto Sabelli**, chiede al Gip l'archiviazione e quest'ultimo procede positivamente per la manifesta "infondatezza della notizia di reato... nonostante le lunghe indagini espletate". Viene presentata anche un'istanza di riparazione per ingiusta detenzione: l'Avvocato chiede per la sua assistita un indennizzo di almeno centomila euro. Il danno alla vita privata e professionale di Greta sembra però irreparabile: incubi notturni, attacchi di panico e contratti di lavoro annullati la inducono a lasciare la carriera di modella. Oggi si dedica alla pittura.

Ludovico Gay: un processo mediatico ingiustificato

"Sono oltre nove anni che evito quel tratto di via XX Settembre a Roma davanti al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Non ci sono voluto più passare. Al solo pensiero ho una fitta allo stomaco. Lì dentro sono cresciuto professionalmente, sono diventato un dirigente, ero apprezzato da tutti i colleghi. E invece, un bel giorno, il terreno mi è franato sotto i piedi".

È il racconto di Ludovico Gay, funzionario del Mpaaf che il 12 dicembre 2012 viene prelevato dalla sua abitazione dalla Guardia di Finanza, con la notifica di un'ordinanza di custodia cautelare motivata da un'accusa di corruzione. Gay risulta essere uno degli indagati della cosiddetta Operazione Centurione, nell'ambito della quale sono indagate 37 persone e arrestati imprenditori, dirigenti e funzionari ministeriali. La procura contesta loro fatti avvenuti tra il 2007 e il 2011 con il sospetto che circa 40 appalti per 32 milioni di euro siano stati assegnati in cambio di tangenti e altri favori a una ventina di aziende. È un caso che conquista le prime pagine dei giornali: subito dopo gli arresti, le autorità parlano, a proposito degli arrestati e indagati, di un sistema di corruzione diffusa e circolare, capace di inquinare "quasi tutte" le attività del ministero delle Politiche Agricole, condotta da un "manipolo di funzionari pubblici". Gay resta a Regina Coeli per quattro mesi, durante i quali "non sono mancate occasioni in cui ho temuto il peggio", dice, "come quella volta in cui ho assistito, inebetito, a un pestaggio nella mia cella". Quando Gay esce dal carcere, riprendere in mano la propria vita è difficile, soprattutto per le ripercussioni del processo mediatico che lo ha visto coinvolto. "Per far valere le mie ragioni ci sono voluti nove anni e due processi", spiega. "Nel frattempo, però, il mio matrimonio si è sfasciato, ho perso il lavoro e ho faticato tantissimo a ritrovarne un altro". La vicenda si è definitivamente chiusa il 18 novembre 2021 con l'assoluzione da parte della Corte di Appello di Roma "perché il fatto non sussiste".

La riparazione per ingiusta detenzione

La riparazione per ingiusta detenzione è riconosciuta tutte le volte che il procedimento si conclude con una pronuncia favorevole per l'imputato in precedenza sottoposto a una misura cautelare.

L'ordinamento riconosce il diritto a una equa riparazione per la custodia cautelare subita a chi sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Per la riparazione per ingiusta detenzione è previsto un limite massimo alla indennità, a differenza di quanto accade per la riparazione dell'errore giudiziario. Per determinare l'indennizzo occorre prendere in considerazione diversi parametri, quali:

- la durata della custodia cautelare sofferta;
- la modalità di privazione della libertà personale;
- l'assenza di elementi di colpa;
- le conseguenze personali provocate dalla custodia cautelare;

- la perdita di prestigio;
- le eventuali conseguenze sulla salute.

Analogamente a quanto avviene per la riparazione dell'errore giudiziario, anche la riparazione per ingiusta detenzione è esclusa in tutti i casi in cui lo stesso condannato abbia dato, o concorso a dare, causa allo stato di detenzione, per dolo o colpa grave. **Benedetto Lattanzi** e **Valentino Maimone** di **errorigiudiziari.com** invitano a considerare anche un nuovo elemento che può avere effetto sulla riparazione per ingiusta detenzione: la colpa lieve. Spiegano i fondatori dell'associazione: "Il legislatore non l'ha prevista espressamente in questo contesto, ma sempre più sentenze della Cassazione ne hanno sancito l'esistenza". Non si tratta di un elemento che toglie il diritto all'indennizzo, come accade in caso di dolo o colpa grave, ma di un fattore il cui effetto "incide sull'entità della riparazione, causandone una riduzione".



Non tutte le prove sono uguali

L'investigatore privato, in quanto testimone diretto di quanto accade sotto i propri occhi, ha la possibilità di deporre davanti al giudice sui fatti di propria conoscenza e di portare i frutti delle sue indagini a essere ammissibili come prova testimoniale in giudizio. Vediamo come.

di Francesco Sardi de Letto

La disciplina generale sulle prove è contenuta all'interno del libro sesto nel Codice Civile, mentre il Codice di Procedura Civile detta le modalità

di assunzione delle prove. Il processo civile italiano si basa su due principi fondamentali: il principio dell'onere della prova art 2697 c.c., che impone che la parte che

Affinché i frutti delle indagini dell'investigatore privato possano essere ammissibili come prova testimoniale in giudizio, è necessario che le dichiarazioni di questi vengano acquisite mediante prova orale in giudizio o, al massimo, nelle forme prescritte dall'art 257 bis c.p.c. (testimonianza scritta). Fuori da questi casi, il report scritto del detective privato ha solo valore di indizio e rientra nelle prove presuntive o indiziarie.

voglia ottenere tutela in sede di giudizio è obbligata a fornire le prove necessarie a convincere il giudice della fondatezza delle proprie ragioni; il principio dispositivo art. 115 c.p.c., che impone invece che solo alle parti spetti l'indicazione dei mezzi di prova a sostegno dei fatti allegati in giudizio. Il fatto oggetto di prova, per poter formare il convincimento del giudice, deve essere ammissibile, rilevante e il teste deve essere attendibile.

Le diverse tipologie di prove

Le prove si dividono in:

- **prove dirette**, che si hanno quando il giudice percepisce direttamente, ovvero con i propri sensi, il fatto allegato solo quando il fatto da provare sia attuale: si pensi all'ispezione disposta per accertare lo stato di taluni luoghi rilevante per la decisione.
- **prove indirette (o rappresentative)**, che si hanno quando il giudice percepisce il fatto non immediatamente, ma attraverso una rappresentazione dello stesso che è contenuta in un oggetto (ad esempio la prova documentale) ovvero consiste nella narrazione di un fatto eseguita da un soggetto (testimone o dichiarazione delle parti). Detta prova è l'unica che può essere utilizzata per dimostrare un fatto storico verificato in passato.
- **prove presuntive o indiziarie**, che si hanno quando si giunge alla determinazione di un fatto attraverso un ragionamento (ad esempio un falso in atto: il soggetto dice di non averlo mai sottoscritto o confezionato. Trattandosi di fatto negativo non si può provare, essendo l'oggetto della prova solo un fatto positivo. Diventa rilevante il fatto, ad esempio, che nella data dell'atto, il soggetto si trovas-

se in altro luogo, per cui si deduce che non può essere stato lui a commettere il falso).

Le prove si distinguono, inoltre, tra:

- **tipiche**, cioè quelle descritte e regolate dalla legge, dunque considerabili a tutti gli effetti come prove. Possono essere prodotte oralmente (si pensi alla confessione, alla testimonianza, all'interrogatorio formale e al giuramento) o documentalmente. Prove scritte sono invece: il documento informatico, la scrittura privata, la scrittura privata autenticata, l'atto pubblico.
- **atipiche**, che sono assimilabili a mere presunzioni semplici (ossia valutabili liberamente dal giudice come indizi per giungere a un fatto ignoto tramite un fatto noto).

L'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. È quanto ha stabilito il Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza 1^o dicembre 2014, n. 1622. Ad esempio, sono state ritenute prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale.

Il ruolo dell'investigatore privato

L'investigatore privato è innanzitutto testimone diretto di quanto accade sotto i propri occhi e ha la possibilità di deporre davanti al giudice sui fatti di propria conoscenza. Affinché i frutti delle indagini dell'investigatore privato possano essere ammissibili come prova testimoniale in giudizio, è necessario che le dichiarazioni di questi vengano acquisite mediante prova orale in giudizio o, al massimo, nelle

L'autore

Francesco Sardi de Letto è laureato in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Pavia, abilitato all'esercizio della professione forense e al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori. È titolare dello Studio Legale Sardi de Letto di Brescia, che si occupa in prevalenza di diritto civile e in particolare di contrattualistica, diritto del lavoro, diritto fallimentare e diritto sportivo.



FAI CRESCERE LA TUA AZIENDA



*Attraverso il progetto "SISTEMA RTS - Formazione e innovazione 2021" (212-S0002)
a valere sull'Avviso 2/2021 di Fondo Formazienda,
sosteniamo la crescita delle aziende
tramite attività di formazione e consulenza finanziate.*



www.rts-srl.it • info@rts-srl.it
P.zza M. Ruini n. 29/A, 43126 Parma (PR)

forme prescritte dall'art 257 bis c.p.c. (testimonianza scritta). Fuori da questi casi, il report scritto del detective privato ha solo valore di indizio e rientra semmai nelle prove presuntive o indiziarie di cui sopra. Recente giurisprudenza si è pronunciata in merito precisando che i rapporti scritti degli investigatori privati sono da considerarsi prove atipiche a tutti gli effetti e in particolare come "scritti del terzo" redatti in funzione testimoniale su incarico di parte. Dottrina e giurisprudenza attribuiscono a questo tipo di prova il valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c. o di argomento di prova (**Cass. Civ. n. 18131/2004, Cass. Civ. n. 12763/2000, Cass. Civ. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999**). Se invece il documento è a contenuto testimoniale, allora deve essere acquisito al procedimento mediante prova orale affinché acquisti valore probatorio. In particolare, non è sufficiente la richiesta di prova orale che confermi in blocco il contenuto del documento, ma è necessario che il terzo investigatore sia in grado di narrare fatti precisi, circostanziati e chiari che abbia appreso con la sua percezione diretta. Quindi, l'investigatore privato bravo e diligente, che indagli su incarico di parte su una determinata questione, deve redigere, come da prassi, un rapporto scritto dettagliato per il cliente. La validità dello scritto del terzo sarà quindi quella non della prova, ma della presunzione semplice e quindi, da sola non farà piena prova, ma, senza alcun dubbio, potrà contribuire a fondare il convincimento del giudice insieme ad altri elementi di indizio. Nel caso di foto e video, qualora non possano giungere (perché, ad esempio, contestati) a formare il convincimento del Giudice, la prova può essere raggiunta con la deposizione dell'investigatore. Questi, infatti, in quanto osservatore oculare dei fatti a cui ha assistito è, come detto, anche testimone. Dunque, egli potrà confermare verbalmente al giudice ciò che ha visto; le sue dichiarazioni, in questo modo, andranno ad avvalorare anche il materiale video raccolto per superare eventuali contestazioni di controparte. In questo senso si è espressa più volte la giurisprudenza della Cassazione che ha riconosciuto validità alla prova testimoniale rilasciata dal detective privato. Il fatto che l'investigatore

Il valore delle prove: qualche caso pratico

• L'acquisizione del materiale probatorio

La possibilità di introdurre il materiale probatorio acquisito da un investigatore privato in un processo civile è subordinata, innanzitutto, al fatto che l'acquisizione sia avvenuta in modo lecito, senza per esempio violare la riservatezza altrui. Numerose sentenze hanno infatti stabilito che una prova ottenuta illecitamente non è più prova e non può nemmeno essere presa in considerazione dal giudice. Si deve sempre porre molta attenzione circa le modalità con cui avvengono le indagini che, nel rispetto della normativa sulla privacy e del codice penale, non possono mai spingersi nei luoghi di privata dimora. Si pensi ad esempio a una foto scattata da un ramo di un albero, in direzione della finestra di un'abitazione privata, oppure alle e-mail o ai messaggi ottenuti tramite software spia. Come conferma la Cassazione Penale, sez. V, sent. n. 15071/2019 del 9 aprile 2019, *"spiare in modo occulto i messaggi del coniuge (o fidanzato/a) è, infatti, illegale e integra il reato di cui all'art 617-bis c.p. che prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni"*.

• Le indagini del datore di lavoro sul dipendente

La Cassazione ha avuto modo di chiarire che la norma dello Statuto dei lavoratori vieta indagini sui dipendenti, ma si applica solo all'interno dell'azienda e non fuori (Art. 8 della Legge n. 300/1970). Il che significa che, una volta terminato l'orario di lavoro, il dipendente può scoprire di essere pedinato senza perciò invocare alcuna violazione della normativa sulle tutele del lavoro.

• La documentazione audio, foto e video

Per quanto riguarda i file audio, è legale registrare una conversazione intrattenuta con un'altra persona all'oscuro di ciò, a condizione però che non avvenga in casa propria (a meno che a procedere alla registrazione sia un convivente). Inoltre, è illegittimo, quindi vietato, lasciare il registratore e allontanarsi. È quindi inutilizzabile il file audio ottenuto con un dispositivo nascosto all'interno dell'abitazione del soggetto "spiato" a meno che l'autore dell'intercettazione sia il coniuge o altro convivente e questi sia fisicamente presente al momento della registrazione. Foto e video sono considerate riproduzioni meccaniche e, in un processo civile, possono essere contestate dalla controparte. Se c'è tale contestazione perdono qualsiasi valore probatorio. Ma la contestazione non può essere generica. Non si può, ad esempio, dire *"Mi oppongo genericamente alla produzione delle foto"* senza spiegare le ragioni che dovrebbero portare a ritenere tali documenti privi di valore. Ad esempio, si potrà eccepire al giudice che, dalle foto, non è chiaro il contesto temporale in cui sono state scattate o non sono ben visibili i volti dei soggetti coinvolti nella scena. In assenza di contestazioni valide, però, il materiale video diventa prova documentale al pari di una scrittura privata e, pertanto, farà prova contro il soggetto pedinato.

privato sia stato pagato per la sua prestazione professionale non pregiudica la genuinità delle sue dichiarazioni. È, pertanto, la prova testimoniale, in abbinamento con il materiale investigativo acquisito nel giudizio, che farà piena prova dell'assunto svolto dalla parte che lo ha introdotto. ─

Il controllo in tempo di smart working

Per effettuare i controlli sui dipendenti, il datore di lavoro può avvalersi anche di investigatori privati, purché il controllo sia diretto a tutelare il patrimonio aziendale e non a verificare l'adempimento della prestazione lavorativa.

di Maddalena Paroletti

Per mantenere connesse le persone, nonostante le restrizioni volte a contenere il rischio sanitario, la pandemia ha imposto negli ultimi anni alle imprese la *"Digital Transformation"* e, grazie all'applicazione di tecnologie avanzate che hanno ampliato lo spazio di lavoro rendendolo virtuale, è stato possibile il diffondersi dello *"smart working"*, uno strumento che alleggerisce i vincoli di tempo e di luogo nello svolgimento della prestazione lavorativa, con beneficio del dipendente, che può meglio conciliare i tempi di vita e lavoro, senza detrimento per la produttività. Con l'adozione di tale modalità, si è resa sempre più pressante l'esigenza delle imprese di controllare a distanza i dipendenti. Con lo *smart working*, infatti, si può esercitare sul dipendente un mero controllo a distanza. Si preferisce così sempre più spesso rivolgersi a professionisti, come gli investigatori privati, che possono raccogliere elementi utili, laddove vi sia il sospetto di illeciti comportamenti da parte del dipendente o per verificare il contenuto di illeciti già commessi dallo stesso. Presupposto dello *smart working* è l'accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, che disciplina le modalità di esecuzione dell'attività, tra cui le forme di esercizio del potere di controllo e direttivo del datore di lavoro. Possono inoltre essere disciplinati i comportamenti che il dipendente è tenuto a evitare, che potrebbero essere oggetto di procedimenti disciplinari e concludersi persino con l'adozione di un licenziamento per giusta causa.

Le verifiche aziendali

Partendo dalla normativa, l'art. 21 della Legge 81/2017 prevede che il potere di controllo sulla prestazione resa in modalità *smart working* debba esercitarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Le verifiche aziendali dovranno altresì svolgersi nel rispetto della *privacy* dei dipendenti. I controlli dell'impresa nei confronti del dipendente in *smart working*, quindi, possono essere effettuati tramite gli strumenti per rendere la prestazione lavorativa, come *tablet* e *smartphone*. In questi casi, il datore di lavoro può trarre informazioni relative all'attività lavorativa a patto che sia data un'adeguata informazione ai lavoratori sulle modalità d'uso degli strumenti stessi e l'effettuazione dei controlli e sia rispettata la normativa sulla *privacy*. È anche importante che lo strumento di lavoro non sia modificato al fine di controllare il dipendente, ad esempio installando software di localizzazione o di filtraggio. Anche tramite la posta elettronica è possibile esercitare un controllo sull'attività dei lavoratori. Il Garante della *Privacy* è intervenuto in materia di controlli tramite posta elettronica, precisando che la conservazione estesa e sistematica delle e-mail, la loro memorizzazione per un periodo indeterminato e comunque ampio, nonché la possibilità per il datore di lavoro di accedervi per finalità indicate in astratto come la difesa in un eventuale giudizio, non è conforme ai principi di liceità, necessità e proporzionalità che regola-

L'autrice

Maddalena Paroletti, avvocato partner dello Studio Toffoletto De Luca Tamajo, è specializzata in tematiche riguardanti il diritto del lavoro.





no la disciplina della riservatezza. Il Garante ha quindi concluso che sono vietati il controllo massimo e la conservazione senza limite dei dati personali relativi alle e-mail aziendali dei dipendenti (provvedimento n. 53/2018). Per effettuare lecitamente controlli sulla posta elettronica è quindi necessario informare i dipendenti sulle modalità di uso della posta elettronica e su eventuali controlli, adottare idonei accorgimenti per la conservazione e il trattamento dei dati e introdurre misure organizzative “ad hoc”, come un avviso automatico nelle e-mail in cui ricordare la natura non privata della comunicazione. I controlli svolti dall’impresa devono comunque essere anonimi e devono terminare con un avviso a tutti i dipendenti che segnali eventuali anomalie, invitando i lavoratori al rispetto delle disposizioni aziendali. Anche i controlli sull’utilizzo di internet devono essere preceduti da una specifica informativa ai dipendenti, che devono essere resi edotti sul corretto uso della linea internet, sulla modalità di svolgimento dei controlli, sui comportamenti non concessi (come il download di file musicali), sui limiti di uso della linea a scopi personali (limitato alle pause) e infine alle conseguenze disciplinari in caso di inadempimento.

Altri strumenti di controllo

A norma dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, il datore di lavoro può effettuare controlli a distanza con altri strumenti (non di lavoro), come ad esempio impianti au-

diovisivi, ma solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale. Anche in questo caso il datore di lavoro deve informare preventivamente il lavoratore sulle modalità d’uso degli strumenti e sullo svolgimento dei controlli e attenersi alla disciplina della privacy. In più, rispetto agli strumenti di lavoro, l’impresa deve stipulare un accordo sindacale o avere un’autorizzazione amministrativa (dall’Ispettorato del Lavoro).

Gli investigatori privati possano raccogliere elementi utili per l’azienda, laddove vi sia il sospetto di illeciti comportamenti o per verificare il contenuto di illeciti già commessi dal dipendente.

Infine, per effettuare i controlli dei dipendenti che svolgono la propria attività in smart working, il datore di lavoro può avvalersi anche di investigatori privati, purché il controllo sia diretto a tutelare il patrimonio aziendale e non a verificare l’adempimento della prestazione lavorativa. L’attività investigativa non può prescindere da un sospetto di illecito commesso dal dipendente e dovrà comunque rispettare i principi in materia di privacy, ai fini dell’utilizzabilità dei dati raccolti. Anche nel caso dei controlli esercitati tramite le agenzie di investigazione, il trattamento dei dati, pertanto, dovrà essere necessario, lecito, proporzionato e pertinente e non potranno essere utilizzati dati personali trattati in violazione di tale disciplina. ┘

Il ruolo delle investigazioni nelle controversie familiari

La materia del diritto di famiglia, vista nella sua complessità, richiede senza ombra di dubbio la stretta collaborazione fra avvocato e agenzia investigativa, a tutela del comune cliente, soprattutto quando si tratta di indagini che riguardano l'affidamento dei minori.

di Chiara Tosi

L'autrice

Chiara Tosi, avvocato civilista, si occupa anche di diritto internazionale. Giurista di impresa, assiste da più di 30 anni le aziende. Negli ultimi anni si è indirizzata verso il diritto di famiglia, ottenendo sentenze di vasta eco come quella sui "bamboccioni", difendendo padri obbligati ingiustamente a pagare il mantenimento ai figli. Si dedica a battaglie a tutela della natura ed è coordinatrice nel Veneto della Lipu Birdlife Italia.



La materia della famiglia necessita sempre di più, ai fini legali, delle indagini della polizia privata. L'addebito della separazione per infedeltà può risultare dalla relazione dell'investigatore, oltre che dalle prove documentali e dai testimoni. La parte che invoca l'inservanza dell'obbligo di fedeltà da parte dell'altro coniuge, al fine di ottenere la condanna, deve dar prova, infatti, della relativa condotta. Molto spesso gli investigatori si trovano quindi a redigere una perizia, che verrà depositata nel processo. Succede poi di dover entrare essi stessi nell'aula del Tribunale, per confermarne il contenuto. Quali consigli dare quando si è davanti al Giudice? Rendere una testimonianza talvolta risulta più complicato del previsto, poiché i fatti su cui si viene sentiti sono, visti i tempi della giustizia, lontani temporalmente. Capita poi di essere chiamati a confermare delle circostanze di fatto (si pensi a delle fotografie di una coppia che si bacia in pubblico) alle quali non si era presenti, perché l'indagine era stata fatta per esempio da un collaboratore. Per evitare che l'atto di indagine non venga considerato dal Giudice, è opportuno il coordinamento con il legale del cliente, individuando fin da subito il nominativo del soggetto che ha svolto l'indagine. Prima dell'udienza, poi, al detective che deve rendere la testimonianza è opportuno "rinfrescare" la memoria, mettendogli a disposizione lo scritto, potendo il Giudice, su richiesta dell'altro avvocato, fare domande specifiche sugli eventi.

Una ulteriore raccomandazione è che la relazione documenti i fatti in modo puntuale con riscontri oggettivi. Ciò che interessa ai Giudici non sono le valutazioni o le deduzioni del professionista, ma i riscontri oggettivi e neutri, che trovano la massima espressione nelle fotografie. Lo conferma anche il Tribunale di Milano con sentenza del 1° luglio 2015, quando subordina l'efficacia del documento di indagine alla presenza di "fatti precisi, circostanziati, chiari, che l'investigatore abbia appreso con la sua percezione diretta".

È evidente, infine, che la prova dell'adulterio non è particolarmente rigorosa, non dovendo l'investigatore fornire materiale fotografico del rapporto fisico fra gli amanti, ma di comportamenti che dimostrino "un atteggiamento di intimità", come sostiene la sentenza della Corte di Cassazione n. 4899/2020.

Il ruolo dell'investigatore in ambito familiare risulta fondamentale, anche quando si chiedi davanti al Giudice, dopo il divorzio, di non pagare più il mantenimento all'ex moglie o di ridurre comunque il contributo. Dalla perizia dovrà risultare la situazione economica reale dell'ex coniuge e in particolare modo le fonti di reddito non dichiarate o la convivenza *more uxorio* intrapresa dal soggetto titolare dell'assegno divorzile. Sulla questione della nuova relazione i Tribunali, per escludere l'obbligo a carico dell'ex marito, richiedono che la nuova convivenza si protragga per lungo tempo e la frequentazione fra le parti sia particolarmente assidua. Da qui la neces-



sità che le indagini abbraccino un arco temporale di alcuni mesi, evidenziando condotte che facciano presumere un legame affettivo stabile, come per esempio che il nuovo compagno ha le chiavi di casa, parcheggia abitualmente l'auto-vettura nel garage o passa il weekend in compagnia dei familiari della nuova compagna. Anche l'esistenza di un conto corrente comune può far decadere dal diritto all'assegno divorzile, come si legge nella pronuncia del Tribunale di La Spezia n. 491 del 15 settembre 2021.

L'affidamento di minori

Indagini che richiedono la massima delicatezza riguardano invece l'affidamento dei minori. Se la legge predilige, in ipotesi di separazione o divorzio, l'affidamento condiviso, ci sono tuttavia casi in cui soltanto uno dei genitori diventa il referente in via esclusiva. Ciò avviene quando il padre o la madre non sono in grado di assolvere responsabilmente al ruolo genitoriale. Così il caso del padre tossicodipendente, che porta con sé il minore quando spaccia o assume droghe. La decadenza dalla potestà è possibile anche in presenza di un comportamento ripetutamente violento del padre verso i figli o verso la partner. Si rende passibile di provvedimenti ablativi della potestà anche il genitore che, pur consapevole dei danni inferti alla personalità psicofisica della prole, derivanti dalla condotta maltrattante del convivente, decida di continuare a convivere con il

partner. È altresì pacifico che rappresenti motivo di decadenza dalla responsabilità genitoriale il sistematico indottrinamento del figlio a disvalori criminali, facendolo assistere ad attività delinquenti o esponendolo all'uso delle armi. La condotta gravemente pregiudizievole del genitore può consistere non solo in vessazioni o gravissime trascuratezze, ma anche in disinteresse e incapacità di assistere i figli, mantenerli, istruirli o educarli. Il disinteresse può manifestarsi ad esempio non presenziando in momenti significativi per l'esistenza del minore (quali la nascita e il battesimo), fino a rendersi irreperibile, qualora trascuri costantemente e per lungo periodo il proprio figlio in tenerissima età, privandolo d'ogni assistenza e rimanendo lontano da lui. L'acquisizione della prova di tali fatti tramite testimoni nel processo potrebbe non essere sufficiente. Da qui il ricorso all'indagine investigativa, che dimostri in maniera puntuale la situazione in cui vive il figlio quando è con i genitori o quando li frequenta separatamente, documentando esaustivamente il contesto in cui si trova. La materia del diritto di famiglia, vista anche la complessità, richiede senza ombra di dubbio la stretta collaborazione fra avvocato e agenzia investigativa, a tutela del comune cliente. Considerati i costi, sia di difesa che di perizia, le polizze assicurative di tutela legale, che ne prevedano il rimborso, possono essere ottimi strumenti. Questo è un argomento di sicuro interesse, che si presta ad essere trattato separatamente. ┘

┘ L'indagine investigativa riguardante l'affidamento di un minore deve dimostrare in maniera puntuale la situazione in cui vive il figlio quando è con i genitori o quando li frequenta separatamente, documentando esaustivamente il contesto in cui si trova.



Quando l'obiettività scarseggia

Un caso giudiziario dall'epilogo drammatico mette in luce la pericolosità di quei procedimenti condotti con scarsa obiettività di giudizio e permeati da un ingiustificato trattamento inquisitorio verso gli indagati.

di Antonino Caminito

Nel 2001 titoli come *"Il giallo dell'Hilton"*, *"Miliardi, veleni e cadaveri"*, *"Intrigo internazionale"* portarono sulle pagine della cronaca nera il nome dell'omonimo hotel. Parliamo di uno dei più rinomati e sicuri alberghi al mondo, meta di molti Capi di Stato, delegazioni internazionali, sportivi e Vip di fama mondiale, per il quale presto da oltre trent'anni una consulenza in ambito di sicurezza. Quello che di seguito chiamerò *"il caso"*, ebbe purtroppo risvolti drammatici. Iniziò con un'ipotesi di istigazione al suicidio e si concluse con un altro suicidio, quello del capo dei Servizi di Sicurezza della catena Hilton in Italia, già Sottufficiale e Agente della Nato e del Servizio Informazioni Operative e Situazione della Marina. Una persona degna, che ebbe la sfortuna di adoperarsi a far rientrare in concorso in Italia, dalla Svizzera, dei capitali rivelatesi, dopo miei accertamenti, di provenienza lecita.

Nei meandri della giustizia

Come investigatore privato seguii il procedimento inquisitorio sin dagli albori, a partire dalla perquisizione effettuata presso l'abitazione di uno degli indagati, il capo dei Servizi di Sicurezza dell'Hilton, che si rivolse a me e a un legale chiedendo di presenziare e dare assistenza nello svolgimento delle operazioni di perquisizione (come previsto dalla legge artt. 250 e 120 C.p.p.). Grazie a quanto disposto sulle investigazioni difensive penali, potei addentrarmi da subito, e su delega del difensore degli indagati, nei meandri della Giustizia e, sebbene fossi legittimato ad agire, trovai da parte della P.G. una certa diffidenza. Del resto, le autorità statali non erano abituate alla presenza di persone terze nelle conduzioni delle operazioni. Fui anche oggetto di allusioni e illazioni da parte della stampa. Un articolo riportava: *"A indagare sulla storia, assieme alla mobile*

e al nucleo di P.G. del Tribunale, ci sarebbe, tanto per complicare le cose, anche un misterioso investigatore privato". In un altro articolo, dal titolo "Guarda detective, questa è la tua morte", si scriveva di un investigatore privato ucciso a Roma nel 1995 e si diceva: "Oggi un investigatore privato di nuovo torna a indagare sull'intera vicenda. Perché e per chi?". Un'altra insinuazione sul mio operato era contenuta nell'articolo "Nei nastri segreti della spia che sapeva troppo". Qui era scritto: "Chi sa tanto è un investigatore privato dai molteplici ingaggi; lo chiamano lo 'sciacallo', sarebbe in possesso di molti documenti e per questo inseguito da tutti quelli che vorrebbero saperne di più. Lui dice e non dice. Ma di tutta la vicenda trapela solo il filone svizzero: ovvero le vicissitudini per il recupero di un certo numero di miliardi e i nomi dei due agenti del Sismi, vecchi "contatti" dell'agente suicida. Sul resto, silenzio". L'appellativo di "sciacallo" utilizzato dal cronista tendeva, verosimilmente, a farmi uscire allo scoperto, per cercare di creare ambiguità e scompensi nelle indagini. Insomma, cronisti e giornalisti si adoperavano a dipingere e colorare un "quadro" che rispecchiava solo una loro personale e faziosa realtà, funzionale alla vendita della notizia e spesso infamante nei miei confronti, che si rivelò però fasulla.

Lacune e illazioni

Lasciato solo in questo caso, l'indagato si abbandonò alla disperazione e compì il gesto estremo. Valeva la pena che per un procedimento instaurato contro ignoti si precostituisse un teorema accusatorio senza aver prima ascoltato i presunti indagati, pur avendone fatta regolare richiesta? Senza aver svolto accertamenti e acquisizioni di testimonianze che avrebbero dipanato ogni dubbio? Si sarebbe dovuto procedere con cautela solo ed esclusivamente dopo aver effettuato e dimostrato di aver messo in atto una serena e obbiettiva fase investigativa, con riscontri, formulazione di reati e intrecci penali reali. Sarebbe stato opportuno usare una maggiore accortezza, valutando con professionalità gli indizi (in questo caso molto labili), accertandone la fondatezza quanto più possibile. Con una prassi maniacale


si cercò invece di estendere e inserire nel "caso" personaggi di vario calibro e prestigio, professionisti della Security privata e Funzionari dei Servizi Segreti degli apparati dello Stato. In sostanza, in questo "caso" serietà e obiettività di giudizio furono scarse: si collegarono tra loro, ingiustamente e senza un'attenta analisi, varie cruenti morte di persone; furono propagate e propinate notizie false inserendo delle considerazioni, coincidenze e valutazioni unilaterali.

I meriti dell'investigazione privata

Ma già le indagini preliminari si erano rivelate lacunose. "Il caso" prese infatti le mosse da un precedente suicidio che P.G. e P.M. accomunarono al procedimento principale, anziché farlo rientrare in una problematica a sé stante: si trattava, infatti, di un contesto ben diverso e il suicidio si era svolto con modalità psicologiche riferibili all'ambito familiare. Con la discrezione che mi contraddistingue in quanto investigatore privato, mantenni la linea del silenzio, agendo con tatto e riservatezza, e mi adoperai solo ed esclusivamente alla ricerca degli indizi e delle prove che successivamente avrebbero consentito di accertare la verità degli accadimenti. Il mio operato fu quindi determinante per smontare i teoremi formulati dal P.M. e dalla P.G. e avvalorare i miei riscontri, che portò poi a "disporre l'archiviazione" da parte dello stesso P.M. e successivamente dal Gip. Reputo l'investigazione un'arte, che si caratterizza per una certa "estrosità": si sviluppa, si diversifica, si realizza e si applica con provata intelligenza in innumerevoli fasi operative e sensoriali e talvolta con inventive personali. Nell'investigazione si utilizzano tutte le potenzialità; si allertano i sensi, si esercita la mente, che deve essere allenata non solo a valutare eventi a lungo termine, ma anche a cogliere e formulare una prima analisi, estremamente rapida, del presente immediato. Il tutto finalizzato al risultato e, soprattutto, svincolato dalla spirale coinvolgente di teoremi scarsamente attendibili. Ecco perché la figura dell'investigatore privato autorizzato rappresenta un valido sostegno all'Ufficio della Difesa, per far valere i diritti dell'assistito. └

L'autore

Antonino Caminito
è investigatore privato da oltre 50 anni.
È Commendatore al merito del Sovrano Militare Ordine Di Malta. Opera come consulente Criminologico, Investigativo e per la Sicurezza.



A tu per tu con il mediatore familiare

La mediazione familiare è un intervento svolto da un professionista che si occupa della riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione e rappresenta un efficace strumento volto allo stemperamento dei conflitti.

di Elena Savi

La mediazione familiare, nata negli Stati Uniti, si è diffusa progressivamente, dagli anni 80, in tutta Europa, tanto da essere riconosciuta come strumento efficace per la soluzione delle dispute familiari nella *"Raccomandazione sulla mediazione familiare"* N.R. 98 del Consiglio D'Europa, adottata dal Comitato dei Ministri il 21 gennaio 1998.

Nel nostro Paese l'Istituto è entrato a pieno titolo a far parte della legislazione con la legge L. 54/2006 sull'affidamento condiviso, in particolare con l'art. 155 sexies, II° comma, c.c. laddove si prevede che: *"Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli"*. Il citato articolo, in seguito all'entrata in vigore della L. 219/2012 - che ha eliminato ogni distinzione tra figli legittimi e naturali - è stato sostituito dall'art. 337 octies c.c. oggi vigente che ne ha conservato, in punto, integralmente il testo e le finalità. L'ingresso della mediazione familiare in ambito giudiziario si inserisce nel graduale e sempre più incisivo avvicinamento del nostro ordinamento a un approccio conciliativo delle controversie in un'ottica di deflazione del contenzioso come è stato stigmatizzato dal D.L. 12/09/2014, intitolato appunto *"Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arre-*

trato in materia di processo civile". Questa normativa ha, fra l'altro, introdotto l'istituto della negoziazione assistita dagli avvocati consentendo alle parti di sottoscrivere, al termine della negoziazione, un accordo che, pur essendo un atto di autonomia privata, produce gli effetti e tiene luogo di un provvedimento del giudice. In materia familiare, l'art. 6, comma 3 del suddetto decreto ha previsto la possibilità di avvalersi della procedura di negoziazione assistita anche al fine di addivenire a separazione e divorzio, facendo obbligo agli avvocati che assistono le parti di informarle della possibilità di esperire la mediazione familiare oltre che dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. Al percorso di mediazione familiare si può, dunque, accedere per spontanea iniziativa dei partner prima, durante o dopo il percorso giudiziario, ovvero, durante il giudizio, su invito del giudice, ovvero, durante il percorso di negoziazione assistita, a seguito di indicazione e su informativa degli avvocati.

In cosa consiste la mediazione familiare?

La mediazione familiare è un intervento professionale, rivolto alle coppie, che si occupa della riorganizzazione delle relazioni familiari, in special modo per quanto attiene all'esercizio della cogenitorialità, in vista o in seguito alla separazione e al divorzio, alla cessazione della convivenza di fatto o dell'unione civile, nei procedimen-



ti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia allorché si tratta dell'affidamento di figli nati fuori dal matrimonio. È uno strumento di gestione costruttiva del conflitto che utilizza conoscenze proprie della psicologia, della sociologia e del diritto e attua tecniche di negoziazione volte a riattivare una comunicazione efficace fra la coppia in crisi. Si svolge in contesti strutturati e neutrali come studi professionali, centri pubblici o privati. Al fine di promuovere e dare informazione sulla mediazione familiare, da qualche anno, presso diversi tribunali in tutta Italia, sono stati istituiti sportelli informativi e sono attivi organismi di mediazione familiare presso gli ordini forensi. L'accesso alla mediazione avviene sempre e solo su base personale e volontaria e il percorso è rivolto a quei genitori che, pur nel conflitto e nelle difficoltà della separazione preferiscono ricercare, al di fuori o mediante una "tregua" dal percorso giudiziario e in prima persona, le soluzioni più adatte alla specialità della loro situazione, avendo come scopo primario il rispetto e la salvaguardia della relazio-

ne affettiva ed educativa dei figli e il loro interesse materiale e morale. A volte, infatti, le emozioni, le tensioni, le ansie che compaiono a seguito della decisione di separarsi o di divorziare portano i partner ad assumere atteggiamenti di chiusura e rigidità, creano difficoltà relazionali e di comunicazione, con la conseguenza che il conflitto subisce una dannosa escalation che coinvolge il sistema parentale e sociale e, soprattutto, i figli, i cui interessi e bisogni spesso vengono messi in secondo piano rispetto al desiderio di rivalsa di un genitore nei confronti dell'altro. La mediazione opera mettendo "al centro" i figli nel rispetto dei loro diritti, interessi e bisogni di tutela, protezione, comprensione, affetto, ascolto, conoscenza di quanto sta accadendo, salvaguardia degli affetti e dei loro contesti sociali. Con l'intervento del mediatore familiare si "disinnesca" il conflitto, si apprende a dare un riconoscimento alle aspettative di ciascuno, si riprende la capacità di comunicare per co-costruire il proprio futuro genitoriale, riappropriandosi della capacità di decidere in autonomia

Il mediatore familiare è un professionista con una formazione specifica regolata dalla Norma Nazionale UNI 11644 del 2016 che non decide il conflitto, ma accompagna le parti nella ricerca di un accordo.

le condizioni che regoleranno, nel concreto, la vita propria e quella dei propri figli nel futuro contesto separativo.

Chi è il mediatore familiare?

Il mediatore familiare è un professionista con una formazione specifica - oggi regolata dalla Norma Nazionale UNI 11644 approvata il 30 agosto del 2016 - che non decide il conflitto, ma accompagna le parti nella ricerca di un accordo. Opera come figura terza, imparziale e neutrale in autonomia dall'ambito giudiziario e legale, perché le parti possano arrivare a condividere maggiormente le decisioni comuni che possono riguardare la cogenitorialità e il suo esercizio, il mantenimento dei figli o del coniuge, la divisione e l'utilizzo dei beni. Il mediatore familiare svolge la sua funzione secondo un codice etico, non può prestare consulenze giuridiche, psicologiche o psicoterapeutiche alle parti ed è tenuto, allorché ne ravvisi l'esigenza e necessità a inviarle ai professionisti del settore dalle stesse liberamente scelti. Poiché, infatti, la mediazione non può andare oltre il suo specifico ambito è chiaro che l'accordo raggiunto sulla genitorialità, sugli aspetti economici e patrimoniali potrà essere consegnato dai partner agli avvocati per la verifica della sua compatibilità con le norme di legge e per la loro successiva presentazione al giudice della separazione o per il loro inserimento negli accordi di negoziazione assistita.

Quali casi sono mediabili?

Come anzidetto, essendo il libero consenso e la volontarietà requisiti fondamentali per l'avvio della mediazione, laddove non vi sia da parte della coppia la volontà o la predisposizione all'ascolto e alla negoziazione o nei casi in cui uno o entrambi i suoi componenti non siano nelle condizioni fisiche o mentali di determinarsi, ovvero vi siano circostanze in essere che possono influire sul percorso, la mediazione non può essere esperita. Ciò accade, ad esempio, laddove vi siano situazioni di violenza, maltrattamenti o abusi, patologie gravi di uno o di entrambi i componenti della coppia, dipendenze da sostanze

stupefacenti, dal gioco, dall'alcool, malattie psichiatriche, o laddove la conflittualità sia così elevata da portare a una totale assenza di predisposizione all'ascolto.

Come si svolge il percorso di mediazione familiare?

Il percorso mediatico si compone, in genere, di 8/12 incontri, con cadenza solitamente quindicinale, che vengono concordati dalle parti direttamente con il mediatore familiare. Gli incontri vengono svolti senza formalità, in riservatezza, senza la necessità di redazione di un verbale, con modalità condivise al primo incontro e si conclude con la sottoscrizione di un accordo o per volontà delle parti, che restano sempre libere di interrompere il procedimento in ogni momento.

La riduzione della conflittualità

Conoscendo più da vicino la mediazione familiare, i suoi presupposti e gli ambiti operativi, ben si può ora comprendere perché, fin dal 1998, il Consiglio d'Europa abbia voluto raccomandarne l'introduzione in ogni Stato membro. La riduzione della conflittualità nelle dispute familiari risponde, infatti, ad esigenze etiche e sociali ben precise quali quelle di garantire la tutela dell'interesse superiore del fanciullo e il suo benessere - un bambino coinvolto nel conflitto genitoriale non può non subirne nel suo futuro le conseguenze da un punto di vista psicologico e morale - di creare accordi amichevoli, di ridurre i costi sociali ed economici della separazione riducendo altresì i tempi necessari alla soluzione della crisi familiare. L'auspicio è che, con il ricorso e la sempre maggiore diffusione della mediazione in ambito familiare, si possa creare una cultura della prevenzione volta allo stemperamento dei conflitti per evitare che le liti e le incomprensioni fra i partner, esacerbandosi, possano provocare conseguenze dannose e irrimediabili non solo e non tanto da un punto di vista economico, ma soprattutto da un punto di vista relazionale e psicologico - affettivo dei minori coinvolti, evitando così innegabili ricadute sul sistema sociale e familiare. **J**

L'autrice

Elena Savi, nata a Crema nel 1960, laureata in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano, è avvocato civilista ed esperta di diritto di famiglia. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Cremona, socia dell'Associazione Italiana Avvocati di Famiglia, è anche mediatore familiare e si è formata presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia del capoluogo lombardo.



Osservare attraverso i segni

La grafologia trova applicazione in diversi settori, da quello aziendale a quello medico. In ambito forense si occupa dell'analisi di scritti e documenti cartacei e permette di verificarne l'autenticità o di determinarne l'autore.

di **Melissa Trombetta**

La grafologia è una scienza umana, un metodo di ricerca che ha più di cento anni di vita, e che permette di codificare dai segni, ossia dalle parole, la parte più intima di un individuo: l'inconscio. Nasce con la scrittura manoscritta come tecnica di studio del carattere e vede il suo consolidamento tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. In quegli anni emergono alcune scuole, con metodologie diverse, soprattutto in Italia, Francia, Germania e Svizzera, che segnano la nascita di una vera disciplina.

Il fondatore della scuola italiana è padre Girolamo Moretti, creatore di un proprio originale metodo di impostazione, caratterizzato da uno stampo scientifico, misurabile e quantificabile. In Francia, con l'abate Jean-Hippolyte Michon seguito dal suo seguace, nonché allievo, Jules Crépieux-Jamin, troviamo una impostazione grafologica molto più gestaltica e psicodinamica. In Germania la contrapposizione tra spirito e anima è alla base del pensiero di Ludwig Klages e del suo Forminiveau (ritmo vitale). Per ultimo e non meno importante co-



nosciamo la scuola in Svizzera, annoverata dalla simbologia dello spazio applicata da Max Pulver nel campo grafologico, che successivamente verrà totalmente integrata nella scuola grafologica francese. Nel Novecento la grafologia ha fatto importanti passi avanti. Ania Teillard, psicanalista e grafologa tedesca, parla di inconscio collettivo e di inconscio personale con la sua "psicologia del profondo", facendo un collegamento grafico alle origini primitive. Nei suoi studi ha notato una corrispondenza tra vari tipi psicologici (pensiero, sentimento, sensazione e intuizione) proposti da Carl Gustav Jung e le fasi di sviluppo psico-sessuale (orale, anale e fallica), studiate da Sigmund Freud. Attraverso l'osservazione della scrittura si possono captare le emozioni, le sensazioni, i pensieri più intimi di un individuo. Anche un semplice segno, uno scarabocchio, descrive ciò che il soggetto sta provando in un determinato momento. Diversi sono i parametri da attenzionare e seguire per una corretta analisi della scrittura, in particolare il tratto, lo spazio, il margine e la pressione, tutte caratteristiche fondamentali che non devono essere mai tralasciate, insieme ad altri segni che determinano peculiarità e particolarità che rendono unica la scrittura analizzata. Negli anni la grafologia si è specializzata in diversi settori, come quelli delicati all'ambito aziendale, a quello medico e quello evolutivo, e anche nell'ambito peritale con la grafologia forense. In questo caso si tratta di una disciplina che va a verificare l'autenticità di uno scritto posto su documenti cartacei o elettronici (firma grafometrica) o a determinarne l'autore.

La grafologia in ambito aziendale

La grafologia aziendale prevalentemente supporta il settore delle risorse umane nella selezione del personale, aiuta a selezionare il profilo giusto, professionale e personale, per predisporlo correttamente nella posizione lavorativa migliore, affinché porti giovamenti sia all'azienda, ma anche alle qualità predominanti del lavoratore. Attraverso la richiesta di una scrittura spontanea dei candidati, si effettua un'analisi che permetterà di conoscere le attitudini, le qualità intellettive e lavorative, nonché tutto il lato

comportamentale, importanti per capire la persona che si ha davanti. Questo metodo è utile perché in base al profilo uscente dall'analisi, al candidato verrà assegnato il posto ideale relativo alle proprie qualità e potenzialità. Una metodologia innovativa che è in grado di offrire un ottimo supporto all'azienda, per far sì che i dipendenti siano ben inseriti nel luogo di lavoro e che riescano a contribuire alla crescita aziendale grazie alle proprie inclinazioni, che sono state delicatamente inserite nelle giuste posizioni.

La grafologia in ambito medico

In medicina, invece, si parla di grafopatologia, una tecnica che permette di individuare, attraverso l'analisi, segni clinici di alterazione somatica o psichica, che si siano già instaurati in modo prolungato, circostanziale o definito. È molto importante perché con la sua applicazione è possibile seguire una malattia psichica o fisica e valutarne i progressi. Attraverso questa branca è possibile osservare altri aspetti: alterazioni emozionali normali o patologiche; miglorie o peggioramenti di una malattia; determinazione della patologia o possibili alterazioni psichiche; presenza di alcuni segni che caratterizzano fenomeni delinquenziali o negativi; utilizzo della scrittura come controllo della personalità, osservando attentamente i segni positivi e negativi. La possibilità di utilizzare la grafologia per determinare patologie non deve essere vista come qualcosa di alieno al mondo medico. Alcune particolarità della scrittura rappresentano infatti dei netti segnali di orientamento per la diagnosi, permettono di dedurre un principio o un avanzamento di una certa alterazione, che può essere fisica o psichica*. Negli stati maniacali la scrittura evidenzia uno stato di esaltazione psichica, i caratteri grafici sono grandi, disuguali, disomogenei, mentre nel caso di persone melanconiche la scrittura è sempre discendente. La grafopatologia studia la scrittura "malata" e non lo studio della scrittura di un soggetto "malato", anche se è pur sempre vero che un soggetto malato avrà una scrittura malata ("Mens sana in corpore sano"). Ad esempio, il tremore, che si presenta quasi sempre nella malattia, è una caratteristica predominante che trova differenze

* "Il tremore, che può essere generalizzato, è inseparabile dai movimenti disartrici, e comprende anche i movimenti della scrittura che hanno inizio con piccole ondulazioni dei tracciati grafici"

Henri Ey, P. Bernard e Ch. Brisset "Trattato di Psichiatria" (Ed. Masson).

in base ai livelli e alla gravità della stessa. La concezione grafologica cresce continuamente e fa riferimento a un complesso meccanismo psicofisico, che si riflette sul sistema nervoso del soggetto, in relazione alla struttura conscia e inconscia.

Uno dei grafologi che ha incentrato i suoi studi sui fenomeni della scrittura legati alle malattie è stato Ludwig Klages, che nel 1886 ha formulato la teoria dei disturbi psicofisici nella scrittura. Nel 1905, Rogues de Four-sacs ha iniziato un'investigazione nell'area grafopatologica medica pubblicando *"Les écrits et le dessin dans les maladie nerveuses et mentales"*, mentre il dottore cecoslovacco Roberto Saudek ha pubblicato, nel 1925 in Inghilterra, *"Psicologia della scrittura"* evidenziando poi qualche anno dopo che la pressione della mano sul dito muove la carta non intenzionalmente e studiando quelle alterazioni nel grafismo che portano a verificare i segni di sincerità e di non sincerità nella scrittura.

La grafoterapia

Ad ogni segno, spazio, pressione, inclinazione, corrispondono dei segnali e delle caratteristiche che insieme raccontano l'essenza dell'individuo. Non è mai facile sapersi esprimere a parole, specialmente in momenti di stress, ansia, tristezza, ma anche di gioia. Ognuno ha la propria personalità, con caratteristiche predominanti, che in momenti delicati perdono la forma. Attraverso una consulenza è possibile percepire i punti fragili che hanno causato la rottura. Capire quali sono i punti forti della persona e utilizzarli a sostegno della ricerca di sé stessi.

La scrittura permette di osservare a 360° la persona su cui poi plasmare un percorso personalizzato di terapia. La grafoterapia è una tecnica semplice e poco invasiva in cui la persona ha la possibilità di esprimersi su un foglio bianco. Il professionista deve saper cogliere i segnali positivi e negativi, e condurre il soggetto a sistemare la sua scrittura. Grazie al riequilibrio scrittoriale che il grafologo induce a trovare, inconsciamente avviene anche il riequilibrio a livello psicofisico. Si tratta di una tecnica terapeutica integrale e naturale che riesce a correggere i tratti perduti permettendo di ritrovare forza nella personalità.


La grafologia forense è il settore della grafologia che supporta la giustizia in accertamenti su documenti e manoscritti. Può intervenire in molteplici casi quali, ad esempio, l'analisi di firme per stabilirne l'autore, l'analisi di testamenti o, ancora, la verifica di eventuali alterazioni di un documento.

La grafologia forense

Saper leggere e comprendere ciò che l'inconscio racconta è un valore aggiunto anche per tanti professionisti nel campo delle scienze forensi. Uno strumento d'eccellenza, non invasivo, che aiuta a captare ogni piccola sfumatura dell'essere di una persona, l'IO, fulcro centrale di ogni individuo. La scrittura è diversa in ognuno di noi, proprio perché ogni persona ha caratteristiche intrinseche, predominanti, che non possono essere simili a nessun altro essere umano. Proprio da questi segni particolari, si determina la personalità dello scrivente, la parte inconscia, l'IO, che contraddistingue ognuno di noi. La grafologia riesce a estrapolare la parte più nascosta dell'essere; chi scrive, inconsapevolmente, sta disegnando sé stesso. Con l'evoluzione psicologica di una persona la scrittura si sviluppa in modo parallelo ad essa, non esiste una scrittura idealizzata, ecco perché viene definita come "espressione dell'uomo". La grafologia forense è il settore della grafologia che supporta la giustizia in accertamenti su documenti e manoscritti. Può intervenire in molteplici casi quali, ad esempio, analisi di firme per stabilirne l'autore; l'analisi di testamenti, o, ancora, verificare se un documento ha subito alterazioni. La grafologia forense per i settori di applicazione, per la spendibilità e per i requisiti che la contraddistinguono, può essere annoverata tra le scienze. La scrittura, infatti, non è altro che un processo dettato dagli impulsi cerebrali che offrono un quadro psicologico approfondito dell'individuo. La psicografologia è un indicatore efficace della personalità, uno studio a livello intrapsichico e interpersonale dove si determinano i tratti di personalità e come ogni scienza che ha il proprio metodo di studio, anche la grafologia ne possiede uno. **└**

L'autrice

Melissa Trombetta, ex Aviere Scelto dell'Aeronautica Militare, è laureata con lode presso l'Università Popolare degli Studi di Milano in Criminologia. È esperta grafologa forense, specializzata in peritale, aziendale ed educazione del gesto grafico e ha frequentato diversi corsi di alta formazione in ambito criminologico. Collabora anche in qualità di Criminologa con l'Osservatorio Nazionale Amianto, occupandosi di indagini per i reati ambientali.



Nuove prospettive in tema di cybersecurity

Oggi più che mai, nel percorso di un'azienda ad alto valore aggiunto, diviene sempre più importante far ricorso a una investigazione difensiva preventiva nell'ambito del quale la sicurezza informatica è elemento centrale dell'indagine. Alcuni casi reali lo dimostrano.

di Francesco Rubino, Gianluca Tirozzi e Gabriele Pegoraro

Il termine investigazioni difensive fa riferimento, nell'immaginario comune, allo svolgimento di attività di verbalizzazione di dichiarazioni rese dinnanzi al difensore dell'indagato. E infatti, per chi frequenta le aule giudiziarie, non è difficile associare tale attività alla produzione in giudizio di dichiarazioni che si sono cristallizzate al di fuori delle aule della Procura o dei Tribunali. Ben più ampie sono, in realtà, le possibilità offerte dal nostro codice di rito, sia con riferimento ai possibili attori coinvolti, sia in relazione al contenuto delle attività investigative esperibili. Si pensi al ruolo di collaborazione tra difensore e investigatore privato autorizzato o consulente tecnico, garantito dall'attuale assetto normativo nell'ottica di una

possibile integrazione tra differenti competenze. Tale interazione appare, a chi scrive, di grande utilità sia nell'ambito di attività investigative che si svolgono nel solco di un procedimento penale già instaurato, sia in relazione a procedimenti che potrebbero instaurarsi (anche) in conseguenza degli esiti delle investigazioni difensive stesse. In ambito aziendale le esigenze concrete di intervento vengono perfino a duplicarsi: l'investigazione, infatti, può riguardare sia i reati che potrebbero essere commessi (da interni alla società) verso terzi, sia fatti illeciti (di interni o di esterni) che arrecano danno alla società stessa. Nell'ambito di tale prospettiva è doveroso fare riferimento al tema del "whistleblowing", sempre più at-



tuale, anche alla luce della Direttiva Europea in via di recepimento in Italia e delle Linee guida **Anac** (*Autorità Nazionale Anti Corruzione*). Il riferimento è d'obbligo considerando che tale istituto, ideato e da tempo collaudato nei Paesi anglofoni, inizia ad essere recepito anche dalle società presenti sul suolo italiano, che ne colgono i caratteri di utile strumento per minimizzare i rischi interni e fare emergere tempestivamente anomalie o pratiche illegittime. E così, a seguito di segnalazioni di operazioni sospette segnalate da un "whistleblower"* possono rendersi necessari "audit" capaci di raccogliere elementi di prova - ove esistenti - e di mettere in luce l'eventuale fondatezza della segnalazione. Si pensi agli ammanchi di cassa che potrebbero essere segnalati da un dipendente, a tematiche riguardanti fatture non corrispondenti alla merce inviata o ricevuta da un soggetto giuridico, ad anomalie riguardanti i flussi finanziari, ad accessi abusivi sui sistemi IT aziendali, alla gestione irregolare di gare pubbliche o private che vedono il coinvolgimento della società. In tutti questi casi la società deve essere messa nelle condizioni di approfondire il contenuto della segnalazione, sia in ottica difensiva (si pensi alla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001), sia nella prospettiva di poter presentare denuncia-querela contro gli autori del fatto, siano essi interni o esterni al soggetto giuridico.

Le indagini informatiche

Tra le indagini tecniche grande rilievo assumono oggi quelle informatiche, sempre più spesso utilizzate soprattutto dalle società dinanzi alla violazione di sistemi IT, ma di grande utilità anche in contesti del tutto differenti. Di frequente si assiste, infatti, ad accessi non autorizzati a servizi, a risorse o a informazioni di sistema nonché a vere e proprie compromissioni dell'integrità degli stessi. Si pensi ad esempio ai "malware", ai tentativi di "phishing", ai cosiddetti attacchi "DoS" o alle minacce informatiche di ultima generazione come gli attacchi informatici "zero-day" capaci di paralizzare aziende, creare rilevanti danni economici, incidere sulla sicurezza di dati sensibili. Occorre in questi casi affidarsi ad esperti capaci di fare chiarezza

su quanto accaduto, ragionare sulle misure da adottare al fine di gestire i rischi relativi alla sicurezza informatica, cristallizzare prove utilizzabili in giudizio. O ancora, si pensi alle indagini tecniche sulle celle telefoniche capaci di certificare l'intensità del campo di rete e di valutare la posizione in cui si trovava un soggetto nel momento della commissione di un reato.

L'investigazione difensiva preventiva in azienda

Nel percorso di un'azienda contemporanea, specie ad alto valore aggiunto, diviene sempre più importante far ricorso a una investigazione difensiva preventiva nell'ambito della quale la sicurezza informatica è elemento centrale dell'indagine. La competenza investigativa, oggi, per essere efficace, deve sostanziarsi sia sul piano umano sia su quello tecnologico. Sebbene l'indagine telematica preventiva in Italia risulti decisamente limitata rispetto a quanto accade nei Paesi anglosassoni, l'attenzione delle imprese italiane alla sicurezza informatica appare sempre maggiore. Generalmente, la stessa si sostanzia in un efficace impianto di sistemi e procedure afferenti alla cybersecurity aziendale - non solo appannaggio del reparto IT, ma dell'intero corpo dell'organizzazione - nonché in un'attività di informazione e formazione relativa a "best-practice" volta a ridurre l'impatto di condotte malevoli di social engineering. Proprio nell'ambito di questo tipo di attività investigativa preventiva rientra l'individuazione delle vulnerabilità dei canali di comunicazione dell'azienda, siano essi tecnologici o umani. A tal proposito e a fini esemplificativi, si cita un'attività realmente esperita che appare utile a mettere in luce la portata delle cyber investigazioni in campo aziendale.

Un caso pratico di monitoraggio reti

Un cliente a cui era stato installato un sistema di **IDS-IPS Zadig**, ha richiesto un supporto investigativo finalizzato a raccogliere prove circa la presunta infedeltà aziendale di un proprio alto dirigente ritenuto responsabile di interloquire con una società concorrente. Grazie al confronto tra una serie

* Con il termine **whistleblower** si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

L'autore

Francesco Rubino, avvocato abilitato alla professione legale dal 2009, è Partner di Morri Rossetti e responsabile del Dipartimento di Diritto penale dell'economia e dell'impresa. È specializzato nella prevenzione di reati nel contesto societario ed economico, e nell'analisi degli aspetti penalistici in ambito cybersecurity. Ha acquisito una solida esperienza quale membro di molteplici Organismi di Vigilanza.



SERVIZI E CONSULENZA PER LA TUA SICUREZZA



CI MUOVIAMO A 360 GRADI SULLE DIVERSE TEMATICHE
E NORMATIVE A CUI OGNI AZIENDA DEVE ADEGUARSI
PER RISPONDERE A SPECIFICI OBBLIGHI DI LEGGE,
TRASFORMANDO LA PERCEZIONE DI UN MERO OBBLIGO
IN UN'OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO E DI EFFICIENTAMENTO.

I NOSTRI SERVIZI



SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
(D.LGS. 81/08)



**SERVIZI DI IGIENE
E PREVENZIONE**
ALIMENTI (HACCP)



AUTOCONTROLLO
DELLE ACQUE
(D.LGS. 31/2001)



CENTRO
ELABORAZIONE
DATI



CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ



SERVIZI
ALLA FORMAZIONE

I NOSTRI RIFERIMENTI

GLOBAL SERVICE & CONSULTING
+39 0968 1950579 • +39 0961 963151
INFO@GSEC.IT • WWW.GSEC.IT

di regole implementate ad hoc sul sistema di "log retention", si è avuto modo di verificare l'esistenza di numerose connessioni Vpn in orari compatibili con la presenza del soggetto all'interno della rete aziendale. Una serie di successive attività investigative ha poi consentito di accertare che non si trattava di connessioni Vpn tradizionali, ma tutte puntanti un Ip collocato sul territorio nazionale. È stato quindi possibile escludere si fosse trattato di un classico Ip residenziale e, sebbene non si sia potuto risalire all'instatario dell'Ip in questione (poiché sarebbe servito un decreto dell'AG), i dati raccolti hanno consentito di redigere un report che raccogliesse e incrociasse tutti gli elementi (anche quelli più "tradizionali"), e hanno portato successivamente alle dimissioni volontarie del dipendente. Dal caso pratico proposto emerge come il monitoraggio della rete aziendale sia un elemento indispensabile per la tutela del business. Grazie all'uso, ad esempio, di un sistema di monitoraggio e "alerting", si possono prevenire, o investigare, non solo tentativi di attacco esterni ma, cosa spesso sottovalutata, anche quelli provenienti da qualche "insider".

L'investigazione difensiva a sostegno della verità

L'utilità dell'indagine difensiva volta all'acquisizione di un elemento di prova - spendibile nel procedimento penale - è tanto delicata quanto essenziale per la precisa identificazione delle effettive responsabilità degli autori delle condotte di reato. Talvolta, tali indagini conducono all'assoluzione di soggetti imputati, in altri casi a definizioni stragiudiziali di vertenze o ad evitare che vicende private divengano di "pubblico dominio". Un team investigativo che contempli competenze sia giuridiche sia tecniche, può raggiungere risultati relativi:

- all'individuazione di prove tipicamente documentali negli archivi o cloud aziendali o personali;
- alla raccolta di dati audio-visivi di fatti, persone, ambienti o strumenti;
- alla cristallizzazione della testimonianza di persone informate sui fatti;
- alla ricognizione dei materiali utili alla determinazione delle responsabilità;
- alla raccolta di dati e informazioni da terze parti.

Un caso pratico di Digital Forensic

Per meglio chiarire la portata di tali attività basti considerare il caso, realmente affrontato, di un funzionario di un importante istituto finanziario che ha iniziato a subire una serie di atti estorsivi a seguito di una frequentazione extraconiugale. Gli scambi con il proprio estorsore sono avvenuti mediante piattaforme di messaggistica e, dopo l'iniziale versamento di una certa somma in bitcoin, la persona offesa si è affidata a un team di legali che ha richiesto l'intervento di **BitCorp** per documentare in modo rigoroso l'attività illecita in atto. Nel caso in esame:

- si è effettuata una copia forense dei dispositivi mobili dell'interessato allo scopo di garantire la data, l'originalità e l'inalterabilità dei dati;
- si è cristallizzato ogni elemento utile ad evidenziare chi fosse la vittima e chi l'autore;
- si sono poste in essere operazioni informatiche per agevolare l'attività investigativa dell'A.G.

Ciò è stato possibile grazie all'ausilio di strumenti informatici legati al digital forensic e all'*Osint Investigation*, oltre che alle necessarie competenze in termini di programmazione e conoscenza della rete e dei social.

Professionalità e tempestività

L'analisi proposta e i casi pratici presentati consentono di cogliere l'importanza di interventi tempestivi e mirati, posti in essere da parte di soggetti dotati della necessaria competenza tecnica che si muovano nell'ambito di un perimetro di indagine concordato e valutato con un legale che, assunto il mandato, incarichi esperti e valutati - soprattutto ai fini dell'utilizzabilità della prova in giudizio - modalità e tempistiche di intervento. Affidarsi a un gruppo di lavoro competente diventa elemento dirimente per affrontare qualunque problematica possa sorgere nel contesto aziendale che necessiti di un intervento tempestivo e riservato, oltre a garantire l'acquisizione, per via informatica, di evidenze necessarie per il procedimento penale o tanto efficaci da poterlo, perfino, evitare. **J**

BitCorp

L'articolo è scritto con la collaborazione di **Gianluca Tirozzi** e **Gabriele Pegoraro** di **BitCorp**, società che sviluppa soluzioni per la cyber intelligence & security. Si tratta di un laboratorio IT creativo, capace di interpretare i bisogni e fornire le soluzioni più adeguate di natura ingegneristica, investigazione digitale e protezione degli assetti e del know-how aziendale. BitCorp opera in ambito IT, telco, e in ogni ambiente tecnologico legato a produzione, diffusione, vulnerabilità, monitoraggio o tutela di dati e informazioni.





L'importanza delle indagini Pre-Legali

Le indagini Pre-Legali sono fondamentali per individuare beni e fonti di reddito aggredibili e per valutare l'opportunità e la convenienza dell'azione legale.

di Matteo Forconi e Maria Baia

Il recupero del credito è costituito dall'insieme delle attività attuate da un soggetto (il creditore) titolare di un credito nei confronti di un altro soggetto (il debitore) e dirette a ottenere il pagamento di quanto dovuto. Il creditore deve inizialmente mettere il debitore nelle condizioni di adempiere, da un lato eseguendo la prestazione alla quale è tenuto, dall'altro inviando al debitore tutta la

documentazione eventualmente richiesta dalla legge (ad esempio: la fattura e le dichiarazioni di regolarità contributiva, se richiesto dalla disciplina di settore). Ogni posizione deve essere inizialmente sottoposta a un'attenta analisi preliminare, per valutare in modo oggettivo la possibilità di recupero del credito e individuare la strategia più opportuna ed efficace per raggiungere l'obiettivo.

Informazioni stragiudiziali e recupero crediti integrato

Stante l'attuale situazione di mercato, nella quale si rinviene una crescita esponenziale dei crediti in incaglio, le aziende dovrebbero cambiare la loro politica in materia di gestione del credito. Bisognerebbe focalizzare l'attenzione e investire risorse nella prevenzione, ossia nell'utilizzo della due diligence prima ancora che si verifichi la "patologia" del credito. Si tratta di valutare il cliente in via preventiva, prima dell'instaurazione del rapporto commerciale: si potrebbe dire, prendendo in prestito termini medici, che la due diligence costituisce uno strumento di screening, ma non di diagnosi. Grazie alle informazioni reperite, diventa senza dubbio più efficace l'Azione Legale che potrà concretizzarsi in pignoramenti presso terzi, pignoramenti o atti conservativi immobiliari, azioni cautelari ecc. Una precisa e coordinata attività di recupero crediti, dalla fase stragiudiziale al recupero crediti legale, aumenta sensibilmente l'efficacia delle azioni intraprese e le relative performance di recupero degli insoluti.

Le fasi del recupero crediti legale

Presupponendo che i crediti oggetti del recupero crediti legale siano certi, liquidi ed esigibili, le principali fasi del processo dal punto di vista legale sono le seguenti:

- ricorso per decreto ingiuntivo: è una breve procedura all'esito della quale viene emesso il decreto che costituisce il titolo esecutivo di formazione giudiziale;
- atto di precetto: è l'intimazione di pagamento al debitore, fondata su un titolo esecutivo (giudiziale o stragiudiziale, come una cambiale o un assegno);
- esecuzione/pignoramento: se eseguito presso terzi, è una procedura esecutiva finalizzata a dare soddisfazione al credito mediante l'assegnazione di crediti principalmente pecuniari vantati dal debitore nei confronti di terzi (ad esempio crediti su conti correnti bancari/postali, crediti verso clienti ecc.). Si dice mobiliare se si tratta di una procedura esecutiva finalizzata a dare soddisfazione al credito mediante la vendita o l'assegnazione di beni mobili; è

immobiliare se la soddisfazione al credito avviene mediante vendita o assegnazione di beni immobili.

Una volta ottenuto il titolo esecutivo (come sentenza o decreto ingiuntivo), il creditore di una somma di denaro dovrà attivarsi per ottenere esecutivamente il pagamento del credito, se il proprio debitore non vi assolve spontaneamente.

La ricerca telematica dei beni da pignorare

Da alcuni anni gli avvocati hanno la possibilità di accedere a diverse banche dati pubbliche (catasto, camere di commercio, P.r.a., anagrafe dei cittadini), ma queste non si sono rivelate sufficienti ad avere un canale sicuro per il recupero diretto del credito. Ad agevolare il creditore è però intervenuta una novella del Codice di procedura civile: l'art. 19 comma 1 lettera d) del D.L. 132/2014 (come in seguito modificato) ha inserito nel Codice l'art. 492-bis, rubricato "Ricerca con modalità telematiche di beni da pignorare". Quest'articolo ha una portata dirimpente, perché consente al creditore di individuare il patrimonio del debitore, cosa in passato inibita. In tal senso, i beni sottoponibili ad esecuzione forzata sono:

- 1 | beni immobili;
- 2 | beni mobili registrati;
- 3 | crediti nei confronti di terzi, depositi bancari e redditi da lavoro.

Con il D.L. 83/2015 si è poi voluta migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, allineandola a quanto avviene nei sistemi ordinamentali di altri Paesi europei (si considerino, ad esempio, i Paesi scandinavi, dove la ricerca dei beni da pignorare è demandata a un'agenzia pubblica appositamente costituita; oppure Spagna, Austria, Slovenia ed Estonia, dove il creditore ha il diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite l'Ufficiale giudiziario anche prima di promuovere l'esecuzione).

Il procedimento, introdotto dalla norma, è così strutturato:

- il creditore, munito di titolo esecutivo, successivamente alla notifica dell'atto di precetto, deve presentare una istanza al presidente del Tribunale, che autorizza l'interrogazione;

L'autore

Matteo Forconi, avvocato del Foro di Firenze, è abilitato alla difesa dinanzi alle Giurisdizioni superiori e alla Corte di Cassazione. È consulente di aziende, Enti Pubblici, Ordini Professionali e Associazioni di Categoria e presta consulenza legale in convenzione per il Comando Regionale Carabinieri Toscana, il Comando Militare per il Territorio dell'Esercito, il Comando Regione Toscana Guardia di Finanza, la Confartigianato Imprese Prato e il SAP.





F.A.S.S.

Fondo di Assistenza Sanitaria

Fondo di assistenza sanitaria per i dipendenti
a cui vengono applicati
i CCNL Sistema Impresa - Confasal
nonchè per i titolari d'impresa

Le prestazioni vengono erogate con:

UniSalute
SPECIALISTI NELL'ASSICURAZIONE SALUTE



SISTEMA IMPRESA

Confederazione delle Imprese e dei Professionisti



CONFEDERAZIONE GENERALE DEI SINDACATI AUTONOMI DEI LAVORATORI

- L'Ufficiale giudiziario procede concretamente alla consultazione telematica nel rispetto dei termini di cui all'art.482 Cpc;
- in caso di esito negativo, è prevista la possibilità per il creditore di ottenere che l'Ufficiale giudiziario interroghi il debitore circa eventuali giacenze e/o crediti verso terzi e l'eventuale dichiarazione mendace sarà sanzionata con l'applicazione di una multa fino a 316 euro e la reclusione fino a un anno;
- in caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche, il legale del creditore potrà interrogare direttamente le dette banche dati, sempre previa autorizzazione ex articolo 492-bis.

L'intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, quale soggetto qualificato, consente, nelle intenzioni del legislatore, un contemperamento tra le esigenze investigative del creditore e la cautela nel trattamento dei dati personali del debitore, mentre il sistema di ricerca consente al creditore di effettuare una vera e propria radiografia del patrimonio del debitore. La portata innovativa dello strumento è amplificata dalla possibilità per il creditore, nell'ipotesi in cui la ricerca telematica abbia esito negativo, di ottenere, come detto, che l'Ufficiale giudiziario in-

terroghi il debitore circa eventuali giacenze e/o crediti verso terzi, con un sistema sanzionatorio per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci. In sostanza, la normativa pone fine a quella sorta di caccia al tesoro alla quale era costretto il creditore e al relativo "gioco a nascondino" del debitore, nel segno di una concreta efficacia ed efficienza del sistema della giustizia italiana. Un contesto meno incerto è anche più attrattivo per gli investitori stranieri e per l'acquisto dei Non Performing Loan e rende possibile una rivalorizzazione dei crediti chirografari polverizzati. Infine, il circolo virtuoso tra pubblico - nella fattispecie Ministero delle Finanze per il tramite della Direzione Regionale Agenzia di Riscossione e Ministero della Giustizia per il tramite degli Ufficiali Giudiziari - e privato - Avvocati e Agenzie di Investigazione - produce ottimi risultati in termini di recuperabilità delle somme e contrasto a operatività illecite. Questa sinergia evita al creditore di brancolare nel buio nell'affannosa ricerca di beni da sottoporre a esecuzione e dovrebbe porre fine alla condotta elusiva di debitori particolarmente scaltri, che negli ultimi anni hanno potuto occultare risorse e asset patrimoniali, arrecando danno non solo ai creditori, ma anche all'Erario. ┘

L'autrice

Maria Baia, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Firenze nel 2014. È avvocato civilista e collabora presso lo Studio Legale Forconi.



Ricerca telematica dei beni: qualche caso pratico

Nel corso degli anni il procedimento esecutivo mediante la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare è diventato molto produttivo, permettendo di individuare le più svariate informazioni. Riportiamo due casi emblematici in questo senso.

- Per una procedura fallimentare veniva gestita una posizione di recupero credito nei confronti di un rivenditore di preziosi e bijoux. Nonostante i vari solleciti, la notifica di ricorso per ingiunzione, e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, l'impresa individuale debitrice non provvedeva spontaneamente al pagamento. Pertanto, veniva predisposta istanza ex art. 492 bis cpc nei confronti dell'impresa individuale e del suo titolare. Ottenuta l'autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, veniva inviata l'autorizzazione all'Agenzia delle Entrate, che rilasciava le informazioni. Dalle ricerche effettuate, la debitrice risultava titolare di conti correnti presso diversi

istituti bancari e, in particolare, di un credito presso l'Agenzia delle Entrate. Il debitore esecutato infatti, aveva presentato una richiesta di rimborso Iva parzialmente utilizzato: il credito residuo veniva così sottoposto a pignoramento.

- Per una società Alfa veniva gestita una posizione di recupero credito nei confronti di un'impresa individuale rivenditrice di abbigliamento. Nonostante i vari solleciti, la notifica di ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto ingiuntivo, l'impresa individuale debitrice non provvedeva spontaneamente al pagamento. Pertanto, veniva predisposta istanza ex art. 492-bis nei confronti della società e anche della socia illimitatamente responsabile, nonché legale rappresentante. Ottenuta l'autorizzazione dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, veniva inviata l'autorizzazione all'Agenzia delle Entrate, che rilasciava le informazioni. Dalle ricerche effettuate la debitrice risultava titolare di quote in un fondo comune di investimento, che poi venivano attinte e aggredite giudiziariamente.

Gestire le informazioni per contrastare i reati finanziari

In ambito aziendale, le informazioni commerciali non rappresentano solo un mero aspetto finalizzato a garantire il credito o la qualità e l'affidabilità della fornitura, ma costituiscono un presidio monolitico alle valutazioni di rischio a cui tutti i soggetti chiamati dall'art 52 del D.Lgs. 231/07 debbono sottostare.

di **Roberto Colecchia**

I D.Lgs. 231/01 introduce a carico di enti privati e società una particolare responsabilità in caso di illecito amministrativo dipendente da reato. La norma disciplina i reati previsti, che debbono essere commessi a vantaggio dell'ente da soggetti apicali (Governance e dirigenti) e/o coloro i quali sono sottoposti a loro direzione. L'ente stesso è ritenuto responsabile - e soggetto a pesanti sanzioni pecuniarie di natura penale - ad eccezione dei seguenti casi:

- 1 | L'ente abbia adottato un efficace modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire il reato di specie;
- 2 | Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- 3 | Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;



4 | Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al punto 2.

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo è il primo passo per costituire una barriera che limiti la responsabilità amministrativa dell'ente. Esso individua aree specifiche di rischio in relazione all'attività della società, nonché un sistema di regole, principi e codici etici che debbono ispirare il comportamento dei soggetti coinvolti in azienda con l'intento di prevenire la commissione dei reati obiettivo, nonché un sistema disciplinare che punisca in caso di violazione di regole e procedure. Il Modello non è una barriera inviolabile che garantisce l'impossibilità che si compiano i reati obiettivo, ma un sistema che renda tale possibilità esclusivamente frutto di un'elusione fraudolenta dei singoli che li commettono. L'Organo di Vigilanza è un organo monocratico o collegiale, dotato di ampia autonomia (anche economico finanziaria) chiamato a vigilare sull'adozione e sull'efficacia del modello. L'attività di tale organo è quella di definire procedure di controllo in relazione ai rischi specifici e verificare - attraverso un piano di audit - che le procedure aziendali di sicurezza siano adottate correttamente. In particolare, procede a richiedere all'azienda un definito flusso periodico di informazioni attraverso il quale indagare le aree di audit. Quest'organo può contare su ampi poteri di indagine all'interno dell'azienda e può avvalersi di ausiliari in maniera indipendente nell'ambito del budget assegnato. Nel quadro dei reati previsti dalla norma in commento diversi sono i reati di carattere economico: *reati sull'abuso di informazioni privilegiate (insider)*, *reati societari (falso in bilancio, frode ai creditori, false comunicazioni sociali ecc.)*, *indebita percezione di erogazioni statali, truffa ai danni dello Stato, delitti contro l'industria e il commercio (tutela dei marchi, dei segni distintivi, frode in commercio ecc.)*, *delitti contro il diritto di autore, delitti in materia di pagamenti elettronici (truffe su carte di credito ecc.)* e, non meno importanti, i reati più strettamente finanziari: *riciclaggio, auto riciclaggio, ricettazione ecc.* Rispetto a questi ultimi, previsti all'art 25 octies del

D.Lgs. 231/01, occorre far riferimento al D.Lgs. 231/07 che recepisce e attua la direttiva 2006/70/CE e introduce nel D.Lgs. 231/01 tali reati come obiettivo. La disciplina normativa introduce specifici obblighi per intermediari finanziari, professionisti e talune attività soggette a licenza, tra cui le imprese di recupero crediti con licenza ex art 115 Tulp. L'obbligo cardine è quello di avere un approccio proattivo teso a "verificare" la clientela, le parti coinvolte e l'origine delle transazioni finanziarie sottostanti al rapporto, con il fine ultimo di segnalare agli enti preposti eventuali situazioni sospette.

La verifica sull'osservanza delle norme antiriciclaggio

L'adeguata verifica deve essere preordinata ad assicurare la conoscibilità degli elementi oggettivi e soggettivi, articolandosi in una serie di procedure e prove documentali che traccino le attività svolte e i rapporti intrattenuti. L'organo di vigilanza (insieme al Collegio sindacale, al Consiglio di sorveglianza ecc.) viene dunque chiamato da questa normativa a un approccio più diretto. Si passa dalla vigilanza sul modello inteso come funzionamento e osservanza delle procedure a una verifica sull'osservanza delle norme antiriciclaggio. In sostanza l'OdV, sulla base dell'art. 52 del Dlgs 231/01, è chiamato direttamente a vigilare sul compimento degli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione.

L'approccio basato sulla valutazione del rischio è lo strumento principale che sottende a entrambe le normative in argomento. L'Unità di Informazione Finanziaria elabora periodicamente indicatori di anomalie e schemi di comportamento. L'analisi di tali indicatori, pubblicati sul sito UIF, individua gli ambiti nei quali deve essere circoscritta l'indagine per valutare il rischio riciclaggio.

I profili presi in considerazione rispetto a determinate operazioni sono i profili di carattere soggettivo e oggettivo. Nell'ambito dei profili soggettivi il focus è sulle entità che pongono in essere l'operazione, *la loro disponibilità a fornire informazioni, e soprattutto la veridicità in sede di riscontro delle informazioni date. Le interazioni con altri soggetti, anche persone giuridiche, il loro coinvolgimento in operazioni sospette. E ancora, la conoscenza dell'operazione o*

L'autore

Roberto Colecchia è laureato in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma. Ex Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, è Commercialista e Revisore legale e svolge attività come libero professionista. Partecipa ad organi di governance, vigilanza e controllo presso società ed enti e assiste professionisti e imprese in ambito societario tributario e amministrativo.



l'atteggiamento sfuggente o teso ad eludere i presidi specifici, il ricorrere frequentemente a delegati per sfuggire al rilascio di informazioni.

Il complesso sistema informativo aziendale, ove finalizzato alla prevenzione, deve essere assistito da processi di acquisizione di informazioni anche riservate, acquisite legittimamente da operatori qualificati e autorizzati, che siano sempre più coinvolti all'interno del sistema complessivo dei controlli.

Con riferimento ai profili oggettivi gli indicatori e i modelli prendono a riferimento le caratteristiche dell'operazione. *Operazioni illogiche, incoerenti o economicamente svantaggiose o che presentano caratteristiche inusuali. Operazioni provenienti da azienda con cambio frequente di compagine sociale, modalità di pagamento anormale, frazionamenti anomali di operazioni, utilizzo di carte di credito prive di coerenza tra utilizzatore e merchant, utilizzo di strumenti assicurativi privi di coerenza rispetto allo status dei soggetti che la pongono in essere.* Gli elementi oggettivi e soggettivi che rendono l'operazione "sospetta" e su cui l'OdV è chiamato a vigilare (prima ancora dalla normativa antiriciclaggio e dunque con un coinvolgimento diretto) hanno un unico filo comune: *L'informazione, la conoscenza, le attività di verifica.* Le informazioni rilasciate dal soggetto vanno verificate e misurate in termini di coerenza e specificità. L'adeguata verifica è dunque un processo non di mera identificazione, ma di assunzione di informazioni specifiche che consentano la rilevazione di un profilo personalistico, tale da consentire di rilevare se un determinato comportamento o operazione possa configurarsi come anomala/sospetta o meno. I reati connessi al riciclaggio sono degni di duplice attenzione in quanto il reato viene commesso a valle di un ulteriore reato prodromico, che spesso appartiene anch'esso alla sfera dei reati economici e che è previsto dalla normativa 231/2001 come ulteriore reato obiettivo da prevenire. Tipico esempio sono i reati tributari e la loro stretta connessione con l'auto

riciclaggio, ovvero l'impiego in attività economiche di denaro proveniente dal delitto commesso dallo stesso soggetto. Ci si riferisce, ad esempio, al reimpiego in azienda di risorse ricavate da frodi Iva o da frodi su erogazioni statali ecc.

Il ruolo delle informazioni commerciali

I profili e i modelli indicati dall' UIF per valutare l'operazione sospetta necessitano di "Informazioni". Torna pressante la necessità ai fini di prevenzione di un'adeguata individuazione circa i soggetti con cui vengono attuate le operazioni, al fine di meglio individuarne l'incoerenza e la non usualità.

In ambito aziendale le informazioni commerciali non rappresentano dunque solo un mero aspetto finalizzato a garantire il credito o la qualità, affidabilità della fornitura, ma costituiscono un presidio monolitico alle valutazioni di rischio a cui tutti i soggetti chiamati dall'art 52 del D.Lgs. 231/07 debbono sottostare. Il complesso sistema informativo aziendale, ove finalizzato alla prevenzione, deve essere assistito da processi di acquisizione di informazioni anche riservate, acquisite legittimamente da operatori qualificati e autorizzati, che siano sempre più coinvolti all'interno del sistema complessivo dei controlli. In questo senso, l'autonomia anche finanziaria degli OdV unita alla specializzazione degli operatori a supporto dei sistemi di informazione, con la raccolta, l'analisi e la gestione di informazioni economico finanziarie, può e deve essere un valido approccio alla complessiva security aziendale. Il modello di Organizzazione e gestione può prevedere nella parte speciale procedure specifiche di acquisizione e analisi delle informazioni legittimamente acquisite a presidio della sicurezza anche patrimoniale aziendale. Le sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio e da quelle inerenti alla responsabilità da illecito amministrativo possono compromettere e pregiudicare l'equilibrio economico, la continuità e il complessivo valore aziendale. L'analisi e la gestione delle informazioni non può rimanere confinata alla sola garanzia dei crediti commerciali. È pertanto auspicabile un'evoluzione di modelli e interazioni tra operatori qualificati e sistemi di audit interno o esterno. ┘



Know your partner!

Il valore delle investigazioni preventive sui fornitori, pur rappresentando un costo per l'azienda, che deve essere giustificato dalla tipologia e dall'importo dell'appalto, può essere fondamentale per non incorrere in una serie di rischi.

di Roberto Masi

La parola outsourcing è oggi molto di moda; forse perché richiama l'immagine di consulenti eleganti nei loro completi blu con la cravatta di Marinella e il Pc nello zainetto, mentre la parola subappalto sa troppo di polvere, di calce e di schiscetta. Eppure, il concetto alla base è sempre lo stesso: mi sto portando qualcuno in casa, sto affidando una parte delle mie informazioni, know-how, processi a un fornitore esterno al quale spesso lascio fisicamente o virtualmente le chiavi di casa. È un paradosso, ma è proprio così. Spesso quelle funzioni più semplici, sottopagate, subappaltate in una catena infinita (come i servizi di pulizia, manutenzione o vigilanza), sono proprio quelle alle quali si lascia la possibilità di accedere a qualsiasi area aziendale, anche in assenza di veri e propri controlli. Porto l'esempio di una importante società di design industriale per la quale ho svolto un assessment di sicurezza. I Pc sui quali giravano le bozze e i disegni dei prodotti non erano in rete, affinché non potessero essere violati dall'hacker russo di turno, ma la donna delle pulizie entrava nel centro design, il cuore dell'azienda, alle sei della mattina, e si muoveva liberamente tra disegni, modelli e bozzetti. Dall'altro lato ci sono invece quelle società caratterizzate da un elevato livello di specializzazione e capacità tecnica a cui vengono date le chiavi dei miei sistemi informatici e il permesso di accedere al Crm, ai dati dei clienti, alla politica commerciale. L'outsourcing si fonda su un principio semplice: far fare agli altri quello

che sanno fare meglio di noi, in modo da ridurre i costi e liberare così le risorse necessarie per lo sviluppo del core business dell'impresa. Se esso appare concettualmente semplice, la sua concreta attuazione è invece complessa dal punto di vista strategico, organizzativo, economico e giuridico, fino ad arrivare ad accordi di lunga durata con la cessione di una parte della attività e in taluni casi anche degli asset; accordi che spesso si portano dietro anche il rischio e i costi derivante dalla traumatica risoluzione del rapporto.

I rischi del mancato controllo

Eternalizzare un'attività non significa *"non doversene più occupare"*. Significa, invece, modificarne la modalità di gestione sviluppando la metodologia di selezione dei fornitori e il rapporto di controllo su questi. Un buon sistema per capire quale sia l'importanza del fornitore che sto contrattualizzando è la regola del *"what if...?"* Cosa succederebbe se il fornitore mi tradisse o venisse meno? Quali sarebbero i rischi? Se questo è semplice da calcolare per i servizi che hanno diretto effetto sull'attività ordinaria di produzione, non è sempre semplice verificare o quantificare, invece, quegli effetti indiretti e quei rischi che la scarsa qualità di un servizio può generare, come:

- **Rischio qualitativo** | La qualità della prestazione non è in linea con le aspettative o con le previsioni contrattuali.

L'autore

Roberto Masi

è laureato in Giurisprudenza e in Scienza della Sicurezza. È stato Ufficiale dei Carabinieri ricoprendo incarichi di responsabile della sicurezza del Presidente della Repubblica e Capo Settore presso la Direzione Investigativa Antimafia di Milano. Si è congedato nel 2013 per assumere le funzioni di Risk & Security Director presso una società di logistica e servizi. Dal 2016 svolge attività privata di consulenza ed è Senior Security Manager certificato.



- **Rischio economico** | La violazione della normativa in tema di sub-appalto, di contratti pubblici, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro può portare a gravi sanzioni economiche o interdittive. Ne è un esempio la vigente normativa che prevede la responsabilità solidale del Committente nel caso di mancati versamenti all'Erario delle ritenute Irpef sul lavoro dipendente e dell'Iva dovuta sulle prestazioni oppure l'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.
- **Rischio strategico** | La scelta di un partner inadeguato o la sua improvvisa mancanza può tradursi nella incapacità di erogare le prestazioni o assicurare la produzione, distribuzione, vendita, assistenza ecc. Il partner potrebbe trasformarsi in un competitor.
- **Rischio di immagine.**

Se il rischio è uno degli elementi di cui tenere conto nella profondità del controllo, l'altro è la tipologia di outsourcing. L'outsourcing infatti può assumere diverse forme e gradi di complessità.

- **Outsourcing tradizionale** | È costituito da attività semplici (magazzino, catering, vigilanza, trasporti, customer care, pulizia) o ad alto livello di specializzazione (servizi IT, marketing, consulenza, comunicazione, gestione del personale, smaltimento rifiuti) ma sempre distanti o non direttamente funzionali al core business dell'impresa.
- **Outsourcing tattico** | È costituito da attività a basso livello di specializzazione ma funzionali al core business dell'azienda (gestione di parti più semplici del processo produttivo, manutenzione impianti, fornitura materie prime, collaudo e certificazione dei prodotti).
- **Outsourcing strategico** | È caratterizzato da una forte integrazione cliente-fornitore basata sul riconoscimento delle reciproche competenze, sulla volontà di instaurare un'effettiva collaborazione e sulla disponibilità di sviluppare relazioni corrette e trasparenti. In questo caso si parla spesso di partnership.

Maggiore è la vicinanza al core business dell'azienda, maggiore è il rischio e, quindi, più articolato deve essere il controllo.

Uno dei fattori emersi nell'emergenza Covid è stata la difficile gestione delle filiere produttive, con aziende che sono andate in stock out per via di fornitori poco affidabili e per le limitazioni alla produzione e alla circolazione delle merci. Nel tempo, infatti, molte aziende hanno perseguito una focalizzazione troppo spinta sulle attività core della filiera, dimenticando tutti gli altri attori e privilegiando integrazioni orizzontali per crescere in termini di dimensioni e presenza sul mercato. L'allargamento di gamma e di mercato, come esempio dell'integrazione orizzontale, non è errato di per sé, ma è pericoloso se progettato e realizzato in alternativa a una integrazione verticale (a monte o a valle sulla filiera). L'obiettivo post Covid è reinterpretare lo "stay focus": le aziende non devono tornare a possedere tutte le fasi e le attività delle specifiche filiere, ma devono essere attori aggreganti di soggetti indipendenti, legati però da unità di intenti e obiettivi (partnership).

Funzioni e rischi

In una azienda strutturata, le funzioni che si occupano dei controlli preventivi sui fornitori sono diverse - l'ufficio acquisti, la BU responsabile dell'appalto, l'Rsp, la direzione Security, l'Audit interno ecc. - e non sempre sono in sinergia tra di loro. Ciascuna di esse, infatti, tende a "vedere" solo ciò che è immediatamente attinente alla sua funzione e alla sua attività. Molti appalti impattano poi su diverse funzioni in una logica di vasi comunicanti. In questo caso, chi è l'owner della scelta del fornitore e dei relativi controlli? Il primo rischio è quindi quello di avere una visione "parziale" dell'insieme con controlli che probabilmente vengono reiterati da più funzioni in alcune aree mentre altre rimangono scoperte. Un secondo rischio è dato dalla "burocrazia" eccessiva che tende a prediligere la raccolta documentale come "figurine" piuttosto che la loro analisi. Il terzo rischio è dato dai costi delle attività di controllo sia in termini economici che di FTE. È chiaro, quindi, che essi non possono essere standard ma devono essere conseguenti alla profondità della verifica, a sua volta determinata dalla analisi dei rischi (regola del what if...).

Il processo di audit dei fornitori

Un corretto processo di audit dei fornitori passa quindi attraverso una serie di step successivi:

- 1 | Individuazione dei servizi gestiti in outsourcing e loro tipologia:** qual è la loro interazione con il core business dell'azienda?
- 2 | Individuazione delle funzioni aziendali di riferimento:** chi sono i clienti interni? Hanno le competenze sufficienti per governare il processo di qualifica dei fornitori?
- 3 | Analisi del modello di erogazione del servizio:** in house, in outsourcing, misto.
- 4 | Analisi delle procedure di erogazione del servizio:** il modello adottato è idoneo a garantire la qualità attesa nella fruizione del servizio?
- 5 | Elaborazione delle informazioni:** individuazione di punti di forza, criticità, rischi e margini di miglioramento.

Le investigazioni preventive

In questo quadro qual è e quale può essere il valore delle investigazioni preventive? Come già detto, questa attività rappresenta un costo per l'azienda, che deve essere giustificato dalla tipologia, dall'importo dell'appalto e soprattutto dei rischi che comporta. L'approccio al rischio è fondamentale anche per indirizzare l'azione dell'investigatore privato sui reali obiettivi dell'azienda. Spesso non si tratta solo di fare una generica "due diligence" del fornitore, ma di arrivare a

una verticalizzazione delle informazioni in relazione a quelli che sono i rischi specifici. Per essere più chiari: nel quadro di un contratto pubblico o di una fornitura in uno dei tradizionali settori di infiltrazione della criminalità organizzata (ciclo del cemento, fornitura e posa in opera, scavi e movimento terra, ciclo dei rifiuti ecc.) chiederò al mio investigatore di fornirmi un riscontro che vada oltre la semplice iscrizione o meno nella "white list", ma si estenda a quelle notizie e a quei "rumors" che non possono trovare ospitalità in un provvedimento amministrativo. Nel quadro, invece, di un contratto che preveda aspetti legati ai rapporti con i clienti finali, potrei richiedere un'indagine specifica in modo da capire se è a rischio l'immagine dell'azienda e se è possibile bersaglio di critiche sui social network. Il settore che in questo momento è predominante, e nel quale l'attività degli investigatori privati dovrebbe estendersi, è quello della "web reputation". L'infinito mondo delle fonti aperte rappresenta una miniera di notizie che devono essere raccolte, catalogate e analizzate, un'attività in cui la componente umana è ancora fondamentale perchè i tool disponibili sul mercato dedicati all'analisi del web, per quanto sofisticati, allo stato attuale sono solo in grado di collezionare una serie di link e di siti attribuendo loro maggiore o minore rispondenza con l'obiettivo della ricerca. Il vero lavoro di analisi può tuttavia essere svolto solo attraverso le risorse umane, perché solo loro, in questo momento, sono in grado di separare il grano dal loglio, attribuendo un rating di affidabilità rispetto all'obiettivo della ricerca. ┘

LA CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI		
A	Affidabile	NESSUN DUBBIO DI AUTENTICITÀ, CREDIBILITÀ O COMPETENZA; PRECEDENTI DI COMPLETA AFFIDABILITÀ
B	Di solito affidabile	PICCOLO DUBBIO SU AUTENTICITÀ, CREDIBILITÀ O COMPETENZA; PRECEDENTI DI INFORMAZIONI GENERALMENTE VALIDE
C	Abbastanza affidabile	DUBBI DI AUTENTICITÀ, CREDIBILITÀ O COMPETENZA; HA FORNITO INFORMAZIONI VALIDE IN PASSATO
D	Di solito inaffidabile	DUBBI SIGNIFICATIVI DI AUTENTICITÀ, CREDIBILITÀ O COMPETENZA; HA FORNITO INFORMAZIONI VALIDE IN PASSATO
E	Inaffidabile	CARENTE DI AUTENTICITÀ, CREDIBILITÀ O COMPETENZA; PRECEDENTI DI INFORMAZIONI NON VALIDE
F	Non classificabile	NESSUN ELEMENTO DI GIUDIZIO
LA CLASSIFICAZIONE DELLE NOTIZIE		
1	Confermato	CONFERMATO DA ALTRE FONTI INDIPENDENTI; LOGICO IN SÉ; COERENTE CON ALTRE INFORMAZIONI
2	Probabilmente vero	NON CONFERMATO; LOGICO IN SÉ; COERENTE CON ALTRE INFORMAZIONI SUL SOGGETTO
3	Eventualmente vero	NON CONFERMATO; RAGIONEVOLMENTE LOGICO IN SÉ; CONCORDE CON ALTRE INFORMAZIONI
4	Possibile	NON CONFERMATO; POSSIBILE MA NON LOGICO; NESSUN'ALTRA INFORMAZIONE SUL SOGGETTO
5	Improbabile	NON CONFERMATO; NON LOGICO IN SÉ; CONTRADDETTO DA ALTRE INFORMAZIONI SUL SOGGETTO
6	Non classificabile	NESSUN ELEMENTO DI GIUDIZIO

La classificazione delle fonti e delle notizie

Tradizionalmente l'affidabilità di una notizia viene valutata attribuendo un rating da 1 a 6 alla attendibilità della fonte e alla verificabilità della notizia e da A/1 (notizia confermata da fonte certa) ad A/6 (notizia non confermata da fonte non valutabile)

I limiti ai diritti esclusivi del titolare di un marchio in ambito automotive

L'onere della tutela grava sul titolare del marchio, che deve vigilare per scoprire le violazioni e adottare le misure più opportune per la tutela del diritto di esclusiva. Emblematico il caso del settore automobilistico e di alcuni marchi a tutti molto noti.

di Paolo Carretta

Parlare di marchi, senza aggettivazioni, significa riferirsi a quello individuale^(*) o d'impresa (ma anche alle declinazioni: industriale o commerciale), disciplinato in Italia dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10/02/2005, n. 30, di seguito CPI), e dal Codice civile (art. 2569) che contrassegna un prodotto o servizio, riferibile al diritto di esclusiva di un soggetto sul segno, che gli consente farlo distinguere da quello di terzi; uno strumento cui non può negarsi rilievo, anche in materia di ordine economico. L'onere della sua tutela grava, *in primis*, sul titolare, che ha piena facoltà di vigilare, anche attraverso un investigatore privato autorizzato^(**), per scoprire le non rare violazioni e adottare le misure più opportune per la tutela del diritto di esclusiva, garantito dalla registrazione e verificabile anche attraverso banche dati. Può dunque attuare un servizio di "sorveglianza" sui marchi depositati (prima della registrazione) o già registrati, per il tempo di validità previsto, allo scopo di intervenire tempestivamente a tutela dei diritti che la Legge gli riconosce.

Marchi forti e marchi deboli

La distinzione tra marchi forti e marchi deboli è rilevante per l'efficacia e l'esten-

sione della tutela. Quelli forti sono frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti, identificando il prodotto con l'uso di termini privi di valore semantico. La tutela risulta, in tale ipotesi, maggiormente incisiva, rendendo illegittime variazioni pur minime, esemplare a tal riguardo **Mercedes** che apparentemente non attiene all'automotive. In casi della specie si ha contraffazione anche quando il plagio non è accurato, nei dettagli. Il pre-uso del segno identico da parte di chi già lo utilizzasse, pur senza averlo registrato, risulta lecito ed è necessario tenerne conto; nel caso resti limitato allo stesso ambito e per le stesse categorie merceologiche in cui avveniva prima che il titolare del marchio successivo lo registrasse.

Tale, salvaguarda la possibilità di protrarlo, nell'uso da parte dello stesso, a tempo indeterminato negli stessi termini, dovendo tuttavia considerarsi che la Legge considera un'ulteriore ipotesi, con effetti persino preclusivi per la registrazione del nuovo, qualora l'uso precedente del segno sia tale da attribuirgli notorietà generale, configurandosi addirittura come marchio di fatto. Riassumendo, nel caso di una notorietà prettamente locale, quando a registrare un marchio uguale o simile sia un soggetto diverso, il requisito della novità non si ritiene escluso, quin-

di, la registrazione del nuovo resta valida; mentre, qualora il pre-uso abbia determinato notorietà generale del marchio preesistente, pur non registrato, il nuovo

marchio registrato risulta, sin dalla sua genesi, privo dell'indispensabile requisito della novità, risultando, per ciò stesso, nullo (*Trib. Bari, sez. IV, 29/12/2005*).

(*) Il marchio collettivo è invece caratterizzato da una necessaria dissociazione fra titolarità e uso, assolvendo alla funzione di garantire le caratteristiche qualitative di prodotti e servizi riferibili a una pluralità di soggetti, contraddistinguendoli per la provenienza, la natura o per altre qualità. Risulta così funzionale a un'economia, come quella italiana, che annoveri numerosi imprenditori dalle produzioni di nicchia ed eccellenze non legate ai grandi numeri.

(**) Le attività dell'investigatore privato autorizzato sono rendicontate e perciò fissate nella forma di un rapporto scritto (dossier), nel caso corredato di materiale audio, video-fotografico e informatico, che può costituire prova documentale, ammissibile anche in un processo civile, nella misura in cui la sua acquisizione sia avvenuta, non solo lecitamente, ma anche nel rispetto della privacy.

Mercedes e General Motors, un confronto impari

Mercedes identifica un marchio del settore automobilistico, risalente al 1902, di proprietà della **Daimler-Motoren-Gesellschaft**. Nel 1926 con la fusione tra la Daimler e la Benz fu costituita la **Daimler-Benz**, e conseguentemente anche il marchio mutò, divenendo **Mercedes-Benz**.

Volendo comprendere tuttavia la genesi di tale simbolo nelle due parti che compongono la denominazione è necessario risalire al 1883 in quanto la **Benz & Co.**

Rheinische Gasmotorenfabrik di Mannheim, risulta essere una delle più antiche aziende produttrici di autoveicoli al mondo, essendo stata fondata dall'ingegnere tedesco **Karl Benz**, che utilizzò in quell'anno il patronimico. Costui due anni dopo realizzò un triciclo a motore chiamato Velociped brevettandolo nel 1886. Mercedes, nome femminile spagnolo, è di origine devozionale e deriva dal termine latino classico *merces* o ricompensa, a cui il latino volgare ha attribuito i significati di pietà, compassione, misericordia e, per estensione, grazia. Il logo Mercedes-Benz appare rigoroso nella composizione formale che gli conferisce un'indubbia forza, anche perché caratterizzato da una grafica e da una denominazione che utilizzano elementi frutto di un vissuto personale e aziendale non privi di contenuti, ma scervi da aderenze concettuali con il mondo dei motori, identificando il prodotto attraverso

l'uso di termini privi di valore semantico. Mercedes era il nome della figlia primogenita dell'austriaco **Emil Jellinek**, concessionario **Daimler** per la Francia, che volle per questo motivo attribuirlo anche alla vettura 35PS con cui acquisì notorietà aggiudicandosi la vittoria al torneo automobilistico di Nizza del 1901. Il marchio Mercedes venne depositato successivamente dai fratelli Daimler. Quello attuale deriva dalla fusione di due simboli, ovvero la stella a tre punte della DMG e la corona di alloro simbolo della vittoria, poi stilizzata in un cerchio, della Benz. La stella era stata realizzata dallo stesso Daimler, rappresentando le tre vie della mobilità: aria, terra e mare. La neutralità cromatica del grigio-metallico esalta il ricorso a una tecnologia all'avanguardia. La **GM** o **General Motors Corporation** è tra le maggiori aziende degli Stati Uniti con produzioni diversificate nel mondo dei trasporti e dei motori; per quanto riguarda l'automotive è proprietaria di marchi famosi quali: **Cadillac, Chevrolet, GM Korea, GMC, Holden, Vauxhall Motors** e **Buick**. Il limite alla forza del marchio GM deriva dal fatto di essere descrittivo delle diversificate attività svolte dalle consociate e quindi poco caratterizzato nella sua parte denominativa, pur se debba ritenersi forte a causa della notorietà planetaria, raggiunta anche a seguito di campagne pubblicitarie.



Mercedes-Benz



Il Cavallino della Ferrari, il marchio italiano più forte

Non vi è dubbio che il marchio più forte, e anche più conosciuto al mondo, sia quello della **Ferrari**, la cui forza distintiva è incontestabile. Tale risultato è stato raggiunto attraverso una secolare storia di ardimento e di corse, in cui lo stesso marketing assume un minor rilievo, malgrado contenga un particolare grafico, peraltro fondamentale, comune a due altre marche operanti nel mondo dei motori. Per questo motivo **The Drake** soleva dire: *“Le Ferrari sono auto da corsa travestite da auto da strada. Le Porsche sono auto da strada travestite da auto da corsa. E poi le Porsche hanno una cavalla femmina sul cofano, quello della Ferrari è un cavallino maschio...”*. Evidenziava così, una presunta superiorità di “genere” dei propri



stalloni. Si assomigliano infatti, anche nella postura, i cavalli che si rinvengono nei marchi della Ferrari e della **Porsche**.

Il simbolo della più famosa marca di auto sportive precede certo, nell'utilizzo automobilistico, quello della concorrente tedesca, eppure, quanto all'origine, tale elemento grafico fondamentale, ritenuto di derivazione sassone, è comune, richiamato peraltro nell'emblema della città di Stoccarda o Stuttgart sede della Porsche. Stuttgart si può tradurre come “steccato” o “giardino delle giumente”. La storia offre il destro per spiegare, attraverso un caso pratico, come due o più marchi possano evidenziare importanti elementi comuni, pur non mancando loro il requisito della distintività.



La protezione è altrimenti assicurata dalla registrazione, in termini tanto negativi, quanto positivi: un commerciante, come pure un distributore, potrà aggiungere il proprio marchio (commerciale in questo caso) a quello originario (industriale) del produttore, ma dovrà astenersi dal sopprimere quest'ultimo; evitando, in ogni caso, con l'apposizione del proprio, di ingenerare confusione tra i consumatori, circa l'origine del prodotto.

Evidenziare la compatibilità di due prodotti, utilizzando il marchio altrui in aggiunta al proprio, risponde alla ratio di tutela dell'ordine economico e deve ritenersi generalmente consentito, laddove il risultato sia quello di favorire le scelte dei consumatori attraverso una migliore informazione e, quindi, senza che ciò

provochi confusione. Inoltre, deve essere scongiurato un aggancio di tipo parassitario o un uso decettivo.

Il caso degli accessori auto non originali

Una limitazione dei diritti esclusivi si riscontra per gli accessori auto non originali, posto che un marchio può conoscere varie vicissitudini ed essere ceduto anche autonomamente dall'impresa, restando sempre possibile imbattersi in beni e servizi recanti segni simili se non identici, pur rappresentando imprenditori diversi, per cui, anche una ricerca storica, potrebbe imporsi. Particolare è il caso degli accessori auto non originali. Questi possono essere commercializzati con il limite del

Evidenziare la compatibilità di due prodotti, utilizzando il marchio altrui in aggiunta al proprio, risponde alla ratio di tutela dell'ordine economico e deve ritenersi generalmente consentito, laddove il risultato sia quello di favorire le scelte dei consumatori attraverso una migliore informazione e, quindi, senza che ciò provochi confusione.

già citato uso decettivo, che si configura quando l'utilizzo del bene possa indurre in inganno il pubblico circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi (art. 14, c.2, CPI). Ciò perché *"non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinare l'aspetto originario"* (art. 241, CPI).

Viene così consentito a un consumatore, che deve essere necessariamente informato, di poter scegliere prodotti alternativi agli originali e con prezzi che risulteranno, il più delle volte, inferiori. Soprattutto per le vetture storiche, tali prodotti offrono talvolta l'unica possibilità di ripristino offerta a un restauratore. Sembra paradossale (non lo è) ma risulterebbe addirittura illecita, in tale ipotesi, l'apposizione del marchio su un componente non identico all'originale; mancherebbe infatti la funzione estetica del ripristino dell'aspetto originario, nel caso dei copricerchi, che rappresentano una componente appunto di natura estetica. Così, se i pezzi recanti il marchio di fabbrica altrui sono esattamente identici agli originali, può essere esclusa la contraffazione, anche se diventa rilevante il rischio di confusione per l'acquirente, che dovrà essere necessariamente tutelato, come minimo aggiungendo il marchio del ricambista a quello della casa automobilistica, magari in posizione non immediatamente visibile, appunto per non alterare l'aspetto originario. A tale riguardo bisogna inoltre tenere conto del fatto che, l'onere probatorio circa il non uso di un marchio registrato, nel territorio nazionale, può essere assolto anche attraverso presunzioni (S.C. 9/12/1977, n. 5334) e comunque in via indiretta, purché risultino provate circostanze significative e concordanti (S.C. sez. I, Civ., n. 7970, 28/03/2017).

In tale ultima ipotesi è quindi consentito *"riprodurre fedelmente il singolo componente in tutti i suoi elementi descrittivi"*. Più intuitivo il motivo per cui è possibile apporre il marchio del produttore del pezzo funzionale (ad esempio un carburatore), ovviamente insieme al marchio del produttore del clone, per evitare confusione. Anche in questo caso l'uso del segno altrui consente al consumatore (informato) di poter riferire correttamente il pezzo di ricambio all'automezzo per cui si rende necessaria la sostituzione.

Quando l'uso del marchio originale è possibile

Riassumendo e semplificando: l'uso del marchio originale, operato da imprenditore diverso dal titolare dei diritti di esclusiva, non svolge in questo caso la funzione tipica o distintiva del segno, ma quella di informare il consumatore del fatto che quel determinato prodotto ha una destinazione strumentale a quello analogo prodotto dal titolare dei diritti sul marchio. I requisiti essenziali per un marchio, sin qui esaminati, per la registrazione sono dunque: capacità distintiva, ossia la capacità di distinguere un prodotto o un servizio da quello altrui; novità, ossia assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile, salvo le citate eccezioni concernenti la compatibilità e il preuso; in tale seconda ipotesi il marchio registrato dal terzo risulta, sin dalla sua genesi, privo del requisito di novità e per ciò stesso nullo, qualora il preuso abbia determinato notorietà generale del marchio; originalità, ossia il carattere di fantasia del segno distintivo che non può consistere in una denominazione generica di prodotti o servizi, o in una indicazione descrittiva. ┘

L'autore

Paolo Carretta, nato nel 1960, è Gen. B. (ris.) della Guardia di Finanza, per la quale ha ricoperto diversi incarichi investigativi (Ravenna, Ferrara, Palermo, Pescara e L'Aquila). Ha svolto incarichi di docenza universitaria presso: Link Campus University di Roma, Università di L'Aquila, Università di Bologna, Università di Lugano. Svolge attività di formazione ed è autore di pubblicazioni di tecnica investigativa e di diversi romanzi.





Ascoltare il cambiamento

Occorre un approccio strategico e culturale in base al quale la funzione security, per creare più valore, sceglie di ricorrere non più e non soltanto a modelli ormai obsoleti o a sole risorse interne, ma anche a idee, soluzioni, strumenti, competenze e tecnologie che arrivano dall'esterno o da altre strutture aziendali.

di Giuseppe Mastromattei

Da sempre si dice che la sicurezza all'interno dei processi aziendali abbia un ruolo talmente importante da dover essere considerata un investimento e non un costo. Non solo: da sempre si discute anche del ruolo del Security Manager e di un suo possibile riconoscimento normativo.

Ma siamo sicuri che questa sia effettivamente la strada giusta? Siamo veramente certi che i modelli organizzativi esistenti abbiano superato quello schema tipico che potremmo definire, in senso figurato, "del paraurti della Fiat 500 degli anni Sessanta", ossia di un pezzo che, seppure essenziale per la carrozzeria, non è integrato in essa?



Sicurezza, Security Manager e Governance

Il processo di security all'interno delle aziende sta sicuramente attraversando una fase di trasformazione radicale: se fino a qualche anno fa si parlava esclusivamente di protezione del perimetro fisico, di controllo degli accessi e di difesa di asset e del patrimonio, oggi il ruolo della security aziendale si è notevolmente ampliato al punto che deve essere in grado di intervenire in uno scenario molto più vasto e che rientra a pieno titolo nel campo delle operation aziendali. Anche i termini di riferimento, non a caso, stanno cambiando. Per fare un esempio, non si parla più solo di *loss prevention* e di *asset protection*, ma più propriamente di profit protection, allargando significativamente la portata del processo di Security Manage-

ment che, in settori come il Retail e la Gdo, coinvolge anche altre dimensioni: la cybersecurity, la safety, la compliance, l'audit, la tutela dei dati personali, l'efficienza delle attività aziendali, il monitoraggio delle attività anche commerciali dei siti produttivi e, non meno importanti, la reputazione aziendale e la business continuity. Lo scenario è tale che i responsabili del processo o, meglio, chi ne definisce la Governance, devono necessariamente venire a contatto con altre figure aziendali, come l'IT Manager, il Coo, il Cfo, e altri dipartimenti, come le Risorse Umane, il Marketing e l'intera supply chain. Attenzione, però: essere responsabile della Governance del processo di security è ben distante dall'essere Security Manager.

In quest'ultimo caso si gestisce il processo e si è responsabili direttamente di ogni attività, con il rischio concreto di rimanere soli e inascoltati a proteggere il patrimonio aziendale. Questa eventualità si verifica però se il focus è sul ruolo, e non sul processo. Viceversa, se la sicurezza, all'interno dell'organizzazione, è recepita e accolta come strumento efficace di Governance, allora sicuramente sarà considerata come un sistema fruibile, condiviso e portatore di valore aggiunto per ogni funzione aziendale e non più una "Sicurezza di Carta". Una chiara Governance della Security consentirà pertanto, nell'ambito delle specifiche competenze, di mantenere un'adeguata capacità competitiva, superando eventuali incidenti grazie a un approccio costantemente consapevole da parte di tutta l'organizzazione.

L'idea di Open Security

In un mondo in cui la velocità dei cambiamenti non è più controllabile, la sicurezza diventa pertanto una questione di partecipazione e controllo dei processi aziendali in modo tale da poter consentire all'azienda di continuare a sviluppare, mantenere e proteggere il proprio business in maniera sempre più consapevole ed efficace, ma, soprattutto, di prepararla a fronteggiare l'insorgenza di nuove e imprevedibili minacce. Per reagire in maniera adeguata alla velocità dei cambiamenti è perciò necessario allargare il tavolo di confronto aprendo, definitivamente, le porte a tutti gli interlocutori della sicurezza, siano essi responsabili delle varie funzioni aziendali, siano essi rappre-

L'autore

Giuseppe Mastromattei opera nel settore della sicurezza da oltre 30 anni. Già Ufficiale dei Carabinieri, dal 1995 ha ricoperto il ruolo di Responsabile della Sicurezza e Risk Manager in varie aziende italiane e internazionali. Laureato in scienze e tecniche psicologiche, dal 2006 possiede la certificazione di Senior Security Manager.



In un mondo in cui la velocità dei cambiamenti non è più controllabile, la sicurezza diventa una questione di partecipazione e controllo dei processi aziendali che consente all'azienda di continuare a sviluppare, mantenere e proteggere il proprio business in maniera sempre più consapevole ed efficace, ma, soprattutto, di essere preparata a fronteggiare l'insorgenza di nuove e imprevedibili minacce.

sentanti di aziende fornitrici di sistemi, soluzioni e servizi per la sicurezza. Occorre avere un approccio strategico e culturale secondo il quale la funzione security, per creare più valore, sceglie di ricorrere non più e non soltanto a modelli ormai obsoleti o a sole risorse interne, ma anche a idee, soluzioni, strumenti, competenze e tecnologie che arrivano dall'esterno o da altre strutture aziendali. Si tratta, quindi, di concepire una funzione più competitiva, innovativa e integrata, tale da poter essere definita Open Security.

La capacità di ascolto

Ma cosa vuol dire esattamente ricorrere a idee, soluzioni, strumenti, competenze, tecnologie che arrivano dall'esterno? Innanzitutto, è necessario svincolarsi da paradigmi ormai superati e abbandonare definitivamente quella sorta di "gelosia" che ha spesso indotto i vari stakeholder a tenere un atteggiamento di chiusura. Le idee si possono condividere solo quando ci si trova in un contesto aperto, libero da pregiudizi e, soprattutto, predisposto all'ascolto. Oggi, la funzione di security deve porsi in una condizione in cui la priorità sia "l'ascolto" e non "l'essere ascoltati". Definire un processo di security che abbia come caratteristica una efficace capacità di ascolto è la condizione preliminare per attivare tutti i processi di innovazione e condivisione all'interno delle organizzazioni e non solo. Come ben sappiamo, la resistenza al cambiamento nelle organizzazioni e, soprattutto, nell'individuo, è un vero e proprio strumento di difesa verso ciò che è nuovo e che spesso viene percepito erroneamente come minaccioso, proprio

perché non si ascolta fino in fondo o, meglio, perché non si è voluto ascoltare, troppo condizionati da vecchi paradigmi. Tutti i grandi leader oltre a possedere la preziosa caratteristica di saper ascoltare, sanno perfettamente quanto l'ascolto possa portare enormi vantaggi competitivi e fare in modo che l'organizzazione che sono chiamati a guidare sia predisposta e pronta all'innovazione e ai cambiamenti.

Punti di partenza

Gli attuali scenari ci mettono nuovamente di fronte a una sfida. Che cosa succederà? Quali sono i nuovi bisogni che stanno emergendo in questo contesto storico di grande cambiamento? Stiamo effettivamente ascoltando i cambiamenti in atto? I veri ostacoli all'ascolto degli altri si trovano spesso nell'atteggiamento che adottiamo e talvolta nella fatica di ascoltarsi. È necessario identificare nell'ascolto attivo un elemento imprescindibile di una proficua interazione, interna ed esterna alle Organizzazioni, per porre solide fondamenta di un processo di miglioramento e innovazione. Un ascolto attivo favorisce il dialogo, la creatività, la circolazione delle idee e, soprattutto, è una competenza che si può allenare. Per questo scopo e per favorire uno sviluppo del processo di security in un'ottica di Open Innovation, le associazioni di categoria ricoprono un ruolo fondamentale, favorendo e promuovendo momenti di confronto, di condivisione e di ricerca, ma soprattutto permettendo lo scambio di idee non solo tra i propri associati, ma anche interagendo con le altre realtà associative, per consentire il tanto agognato sviluppo culturale della security anche attraverso la definizione di norme e pubblicazioni di riferimento. Infine, un altro ruolo fondamentale, determinante per lo sviluppo innovativo della security, è quello del mondo universitario, che in questi ultimi anni ha contribuito alla crescita professionale di coloro che in futuro avranno il compito, all'interno delle organizzazioni, di definire una adeguata governance della security. In conclusione, l'obiettivo di un processo di security all'interno dell'organizzazione è la creazione di valore e, soprattutto, la protezione dello stesso nel tempo. 



Sulla rete gli attacchi sono sempre più mirati

Il rapporto Clusit, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, evidenzia una crescita dei crimini in rete: in quantità, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente, e in qualità, perché i cyber-attacchi sono sempre più diretti a bersagli specifici. Preoccupanti sono anche i dati rilasciati dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni.

di **Virna Bottarelli**

Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, ha presentato il 15 marzo scorso il suo XI Rapporto, che raccoglie e analizza i dati relativi agli incidenti informatici su scala globale degli ultimi 12 mesi. Clusit è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, nata nel 2000 presso il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano. Rappresenta oggi oltre 600 organizzazioni, appartenenti a tutti i settori del "Sistema Paese". L'indagine non solo rivela che i crimini informatici sono in crescita, ma evidenzia anche un'evoluzione nelle modalità di attacco e nella condotta degli autori. Nel suo commento al Rapporto, **Gabriele Faggioli**, Presidente di Clusit, non ha potuto fare a meno di richiamare l'attenzione sull'attuale situazione geopolitica: il conflitto che si combatte in Ucraina porta alla ribalta quella guerra nel cyberspazio "allargata ben al di là di Russia e Ucraina e già esplosa". Stiamo vivendo, come dice Faggioli, "una situazione estremamente complessa, destinata a cambiare non solo gli assetti geopolitici mondiali ma anche la percezione dei rischi sottesi

al digitale. Mai come in questi giorni capiamo l'importanza della cybersecurity, mai come in questo periodo storico abbiamo bisogno di infrastrutture protette, sicure, resilienti". Dopo l'accelerazione verso il digitale innescata dalla pandemia, che ci ha posti di fronte all'importanza della sicurezza informatica per la continuità delle nostre attività e del nostro vivere connessi, la guerra, dice ancora Faggioli, "ci pone con brutalità davanti all'obbligo di avere infrastrutture che siano in grado di resistere ad attacchi esterni, che potrebbero minare la capacità del Paese di erogare servizi essenziali ai cittadini".

Crescono gli attacchi in Europa

Veniamo ai numeri del Rapporto. Nel 2021 sono stati registrati 2.049 cyber-attacchi gravi, ossia attacchi che hanno un impatto sistemico in ogni aspetto della società, della politica, dell'economia e della geopolitica. Rispetto al 2020, si tratta di circa il 10% in più. Gli attacchi classificati dai ricercatori di Clusit si sono ve-

rificati nel 45% dei casi ancora nel continente americano, con un calo del 2% rispetto al 2020. Sono invece cresciuti gli attacchi verso l'Europa, che superano un quinto del totale (21%, +5% rispetto all'anno precedente), e verso l'Asia (12%, +2% rispetto al 2020). Resta sostanzialmente invariata invece la situazione degli attacchi verso Oceania (2%) e Africa (1%). Oltre alla frequenza, nel corso del 2021 è aumentato in maniera netta l'indice di gravità degli attacchi analizzati, agendo da significativo moltiplicatore dei danni, stimati per il 2021 in 6 trilioni di dollari (per il 2020 la stima era di un trilione). **Andrea Zapparoli Manzoni**, membro del Comitato Direttivo Clusit, commenta: "Si tratta di una crescita drammatica, con un tasso di peggioramento annuale a due cifre, per un valore già pari a quattro volte il PIL italiano. Non è più possibile procrastinare l'adozione di contromisure efficaci e i necessari investimenti. Le risorse allocate dal Pnrr dovranno a nostro parere essere gestite con una governance stringente in ottica cyber security di tutti i progetti di digitalizzazione previsti, valorizzando finalmente le competenze cyber delle risorse umane del Paese".

I settori nel mirino e le tecniche di attacco

L'aspetto più interessante che gli esperti di Clusit invitano a osservare è che i cyber-criminali non colpiscono più in maniera indifferenziata obiettivi molteplici, ma mirano a bersagli ben precisi: al primo posto c'è l'obiettivo governativo/militare, con il 15% degli attacchi totali, in crescita del 3% rispetto all'anno precedente; segue il settore informatica, colpito nel 14% dei casi e stabile rispetto al 2020; gli obiettivi multipli (13%, in discesa dell'8%) e la sanità, che rappresenta il 13% del totale degli obiettivi colpiti, in crescita del 2% rispetto ai dodici mesi precedenti. L'8% del totale degli attacchi è stato rivolto nel 2021 al settore dell'istruzione, che rimane sostanzialmente stabile rispetto al 2020 (-1%). Si noti anche che la differenza tra le percentuali dei settori più colpiti non è molto rilevante: i cyber attacchi stanno colpendo tutti i settori, in maniera sostanzialmente uniforme, ma sono al tempo stesso più selettivi. I crimini informatici si compiono

attraverso strumenti ben precisi: "malware" e "ransomware" rappresentano il 41% delle tecniche utilizzate negli attacchi; seguono le cosiddette tecniche "Unknown", per lo più relative a casi di Data Breach (21% dei casi), le vulnerabilità note (16%) e Phishing/Social Engineering (10%). Un aspetto da non sottovalutare riguarda il profilo dei cyber criminali. Come spiega **Sofia Scozzari**, membro del Comitato Direttivo Clusit: "Questi soggetti collaborano attivamente tra loro: si sono ormai consolidati dei cartelli di servizi criminali identificabili, per esempio, come 'Ransomware as a Service'. Significa che chi utilizza il ransomware non è più necessariamente chi lo ha progettato, né un esperto di sistemi come ci aspetteremmo da un 'tradizionale' cyber criminale. Pensiamo che si tratti a questo punto di vera e propria criminalità organizzata, che ha capito quanto i crimini cyber possono essere remunerativi".

I reati informatici in Italia

All'interno del Rapporto Clusit l'analisi della situazione italiana è curata dal Security Operation Center di **Fastweb**. Nel corso del 2021 è stato registrato nel nostro Paese un aumento generalizzato degli attacchi informatici. In dettaglio, dall'analisi sull'infrastruttura di rete di Fastweb, costituita da oltre 6,5 milioni di indirizzi IP pubblici, su ognuno dei quali possono comunicare centinaia di dispositivi e server, si sono registrati oltre 42 milioni di eventi di sicurezza, con un aumento del 16% rispetto agli eventi rilevati nel 2020. A dirci qualcosa in più sul fenomeno dei crimini informatici nel nostro Paese sono però i dati relativi all'attività della **Polizia Postale e delle Comunicazioni**, che nel 2021 è stata costantemente indirizzata all'adeguamento degli interventi preventivi e repressivi, orientandosi da una parte verso un più puntuale "pattugliamento" del web alla ricerca di contenuti illegali, e dall'altra attraverso l'affinamento delle tecniche investigative sotto copertura, che si sono concentrate su quei circuiti riservati e tecnicamente complessi nei quali si sono riversati sex-offender e pedofili. Il **Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche**, nell'ambito del complessivo Sistema Informativo Nazionale per il Contrasto al Cyber Crime, ha gestito lo scorso anno 5.509 attacchi informatici significativi nei confronti



Il "Rapporto Clusit 2022" è stato presentato al pubblico il 15 marzo scorso, in occasione del Security Summit Streaming Edition, convegno organizzato da **Clusit** - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica - con **Astrea**, agenzia di comunicazione ed eventi specializzata nel settore della sicurezza Informatica.

Imprese e istituzioni: alzate il livello di guardia

La guerra scoppiata in Ucraina in seguito all'invasione russa impone di alzare il livello di guardia sul fronte della sicurezza informatica: **Clusit** ha raccomandato, già all'inizio di marzo, alle imprese e alle istituzioni italiane di seguire con attenzione le comunicazioni e le indicazioni fornite dal **Computer Security Incident Response Team** italiano, attivo nel fornire indicazioni di scenario e su minacce e vulnerabilità specifiche. In particolare, quattro sono i punti sui quali Clusit esorta la massima allerta:

- **aumentare il livello di attenzione a possibili anomalie indicative di attacchi in corso;**
- **ricordare al personale le politiche aziendali in termini di sicurezza delle informazioni, per evitare di essere oggetto di attacchi di phishing o malware;**
- **verificare l'efficacia delle proprie misure di sicurezza, la disponibilità e la correttezza di backup aggiornati e offline e, dove presenti, l'efficacia dei processi e meccanismi di disaster recovery;**
- **assicurare che servizi di early warning e threat intelligence siano attivi, funzionanti e monitorati.**

di servizi informatici relativi a sistemi istituzionali, infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, infrastrutture sensibili di interesse regionale e grandi imprese. Le attività investigative avviate dal Centro e dai Compartimenti hanno portato al deferimento di 201 persone per accesso abusivo e danneggiamento di sistemi informatici afferenti sistemi critici o servizi essenziali, diffusione di malware e trattamento illecito di dati su larga scala. Il numero di casi di ransomware mirati è aumentato lo scorso anno rispetto a quello precedente, registrando un aumento significativo di capacità dell'attore della minaccia e un maggiore impatto sulle vittime. Significativa è l'evoluzione che ha subito in breve tempo la tecnica utilizzata per sferrare l'attacco, passando da una tipologia con tre passaggi a una più complessa che si articola in cinque fasi, nota come il *"ransomware con la doppia estorsione"*: si richiede un pagamento in BitCoin (o in cryptomoneta) per ottenere la chiave di decodifica e per scongiurare la pubblicazione dei dati, che, in caso non si possieda un valido backup, può comunque creare un danno d'immagine.

Preoccupa la pedopornografia

Preoccupa anche il trend di aggravamento della minaccia cibernetica nei confronti dell'infanzia e all'adolescenza: nell'ambito dell'attività svolta dal **Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online** sono stati trattati complessivamente 5.613 casi, che hanno consentito di indagare 1.421 soggetti, di cui 139 tratti in arresto per reati connessi con abusi tecno-mediati in danno di minori, con un aumento di circa il 73% rispetto all'anno precedente. Particolarmente significativi sono i dati relativi all'adescamento on line: 533 i casi trattati dal Centro nel 2021, numero che riconferma un trend in crescita. Per questa fattispecie sono state eseguite 183 perquisizioni domiciliari e informatiche,

con un esito complessivo di 208 soggetti indagati. Sono stati invece 464 i casi di cyberbullismo per i quali sono stati 136 i minori denunciati all'Autorità Giudiziaria perché autori di reati di questo tipo. Per quanto concerne l'attività di prevenzione svolta dal Cncpo, sono stati visionati 29.847 siti, di cui 2.543 inseriti in black list e oscurati, in quanto presentavano contenuti pedopornografici.

Crescono le truffe sul web

Non va meglio nell'ambito delle truffe sul web: qui si è rilevato un incremento degli illeciti legati al fenomeno del trading online (1.652 casi trattati, di cui 33 casi in danno di minori e 79 persone denunciate), con l'aumento del numero di portali presenti sul web che propongono programmi speculativi, apparentemente redditizi. Infine, nel 2021 è stato riscontrato un considerevole aumento di canali e gruppi all'interno delle varie piattaforme di comunicazione online i cui contenuti davano evidenza della volontà di reagire alle decisioni governative attraverso vere e proprie azioni di piazza, anche violente. Tra le fattispecie illecite che hanno fatto registrare tale incremento c'è la diffusione di fake news legate alla propaganda No Vax/No Green Pass e di vere e proprie *"teorie del complotto"* volte a destabilizzare l'ordine democratico e indirizzare i sentimenti di rabbia nei confronti di determinate *"categorie sociali"*. I problemi economici e sanitari causati dall'emergenza coronavirus sono stati strumentalizzati da numerosi esponenti dei movimenti della cosiddetta ultradestra, per alimentare la disinformazione e organizzare una *"chiamata alle armi per reagire al caos globale"* attraverso azioni di violenza eversiva. Si parla in questi casi di reati di cyberterrorismo, per i quali la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha segnalato nel 2021 all'Autorità giudiziaria 140 persone. Nel monitoraggio della rete sono stati visionati 130.000 spazi web e in 1.200 casi sono stati rilevati contenuti illeciti. **└**



Proteggere l'azienda con il Risk Management

Ciò che contraddistingue il vero Risk Management da una gestione dei rischi di taglio prettamente assicurativo è l'assegnazione di competenze in campo sia di prevenzione sia di assicurazione.

di Antonio Coviello

La gestione dei rischi statici prende il nome di "Risk Management" e ad essa corrisponde quel particolare processo aziendale istituito per conservare la capacità di produzione e il livello di profitto dell'impresa contro i costi improvvisi e imprevisi causati da tali rischi. Il Risk management di tipo tradizionale, quindi, si occupa solo di gestire i rischi statici (Borghesi A., Gaudenzi B., 2014). L'innovazione rappresenta da sempre il principale fattore di sviluppo delle singole imprese e del sistema produttivo in generale. Essa non si limita alla sfera della tecnologia e della creazione di nuovi prodotti e processi. Accanto all'innovazione tecnologica troviamo infatti quella manageriale, che si concretizza nella individuazione di nuove tecniche di gestione delle risorse, di organizzazione del lavoro, di programmazione delle operazioni, di assunzione delle decisioni. L'innovazione manageriale, come quella tecnologica, può essere finalizzata a risparmi di costi (Antonelli V., 1997), a incrementi del fatturato o, più in generale, al miglioramento della qualità (Proto M., 1999) (anche nelle sue sfumature meno quantificabili), della gestione aziendale. Il Risk Mana-

gement costituisce, nelle sue tipologie evolute, un esempio di innovazione manageriale relativa alle problematiche della gestione degli eventi avversi di origine dolosa e accidentale, detta anche protezione aziendale. Rientrano in tale sfera accadimenti di genere assai vario, dall'incendio al computer crime, dal furto alla contraffazione del marchio, dall'attentato all'incidente sul lavoro, tutti accomunati dall'arrecare danno al patrimonio materiale, immateriale e umano dell'azienda.

La protezione aziendale

La protezione aziendale è un campo in cui da tempo si manifesta una particolare urgenza di innovazioni manageriali, a causa di tre motivi:

- la gestione degli eventi di origine dolosa e accidentale è forse, sia nella pratica che nel corpus delle conoscenze aziendaliste, la meno avanzata fra le diverse aree della gestione complessiva dell'impresa. Rispetto a funzioni consolidate quali il marketing, la finanza, l'amministrazione, sono palesi, numerose e gravi le carenze a livello di

metodologie di decisione, di ricchezza e perfezionamento degli strumenti, di pianificazione delle attività, di valutazione dei risultati, e in generale, di tutto quanto costituisce il buon *management* di un problema aziendale;

- gli eventi in questione mostrano una tendenza verso l'aggravamento. Il fenomeno non è generalizzabile, ma è particolarmente evidente per quanto riguarda alcuni rischi, come quelli ambientali o di responsabilità per malfunzionamento del prodotto. Le ragioni di tale aggravamento vanno ricercate nella crescita della sensibilità sociale al tema della sicurezza, nella tendenza dei legislatori verso la regolamentazione delle attività pericolose e la difesa dei soggetti a rischio, nell'evoluzione della tecnologia verso forme più complesse e intrinsecamente pericolose;
- gli eventi di origine dolosa e accidentale comportano costi significativi, che nei casi più gravi possono superare la stessa capacità di sopportazione finanziaria dell'impresa. La gestione accurata di tali eventi può quindi costituire una fonte non disprezzabile di risparmi.

L'esigenza di razionalizzare e aggiornare le tecniche di protezione aziendale sta diventando sempre più sentita. Il Risk Management, fra le innovazioni che mirano a soddisfare tale esigenza, si contraddistingue per essere quella di carattere più ampio. Infatti, pur nel rispetto delle specificità gestionali imposte da ogni gruppo di eventi dolosi e accidentali, offre una logica di azione molto generale ed applicabile ad ogni rischio. Il Risk Management è, in qualche modo, una forma manageriale nuova, all'interno della quale debbono inserirsi tutti i singoli interventi di protezione aziendale; si può anzi dire che esso si caratterizza per l'unificazione di approcci, strumenti di trattamento del rischio, di competenze fino ad oggi frammentati e privi di collegamento e che i rischi sembrano sistematicamente diffusi ad ogni livello delle funzioni aziendali, cosa non certo ascrivibile a sviluppi teorici recenti. Basti considerare che già Fayol (1916), ebbe a individuare tra le sei funzioni basilari d'impresa quella di "sicurezza", sia pure attribuendo ad essa un ruolo di protezione dei beni ancorché riduttivo rispetto a ciò che oggi intendiamo per gestione dei rischi.

Gli elementi del Risk Management

Tra gli elementi tradizionali del Risk Management troviamo:

- a | La strutturazione delle attività di gestione del rischio.** Questa avviene secondo un modello sequenziale in cui le decisioni finali sono sostenute da una rilevazione preliminare delle singole e po-

tenziali situazioni di rischio. Il modello si articola in tre fasi fondamentali:

- **l'identificazione del rischio**, che mira all'accertamento sistematico e continuativo delle minacce;
- **la valutazione del rischio**, ossia la traduzione delle minacce in termini quantitativi, in particolare mediante la determinazione della probabilità di accadimento e della gravità potenziale del danno;
- **il trattamento del rischio**, nell'ambito del quale vengono stabiliti e applicati gli interventi più opportuni per ridurre i rischi a un livello giudicato conveniente in rapporto agli obiettivi aziendali.

Agganciare il trattamento del rischio a un lavoro precedente di raccolta di informazioni e di elaborazione, significa eliminare gli approcci decisionali empirici basati su approssimazioni, giudizi intuitivi e regole "del pollice verso" (Misani N., Tavaglini P., 1999) scarsamente rispettose dell'economicità complessiva dell'impresa. Inoltre, le fasi di identificazione e valutazione consentono di rafforzare le capacità previsionali circa il materializzarsi di eventi avversi, specie se nuovi o altamente discontinui nella loro manifestazione.

b | La realizzazione della massima integrazione fra i diversi strumenti di intervento del rischio.

La protezione aziendale è caratterizzata non soltanto da una forte eterogeneità delle materie affrontate, ma anche da notevoli differenze fra i mezzi d'azione. L'assicurazione da una parte e le soluzioni tecniche di prevenzione della minaccia dall'altra costituiscono due mondi assai distanti, con interlocutori, competenze necessarie e filosofie sostanzialmente diverse.

c | L'allargamento della stessa gamma degli strumenti.

Questo avviene con uno sconfinamento deciso nel campo delle tecniche finanziarie di gestione dei flussi. Il principio ispiratore è il tentativo di riprodurre alcuni aspetti della gestione del portafoglio rischi delle imprese assicurative. Il vantaggio fondamentale risiede nella dilatazione della capacità di ritenzione e, conseguentemente, nell'acquisizione di maggiore flessibilità e libertà nelle decisioni di impiego degli strumenti tradizionali della protezione aziendale.

d | Lo spostamento delle metodologie decisionali verso la prospettiva finanziaria.

Questo, coerentemente con quanto avviene da tempo nella valutazione di qualunque investimento aziendale. Un evento dannoso viene ad essere essenzialmente considerato come l'origine di un flusso monetario negativo, e gli interventi di Risk Management come dei mezzi per la contrazione di tali flussi.

Nel caso della gestione assicurativa dei rischi, bisogna distinguere due situazioni: quella in cui il rapporto con le assicurazioni viene gestito con accuratezza e adeguate risorse e quella in cui ci si limita a una mera amministrazione operativa di polizze e sinistri.

e | La ricerca della massima integrazione della gestione degli eventi dolosi e accidentali nel complesso della gestione aziendale. La protezione aziendale è da tempo vittima di un certo isolamento organizzativo, particolarmente pregiudizievole in quanto i responsabili di quest'area sono invece chiamati a interloquire costantemente con il management di tutte le funzioni, ognuna soggetta a rischi propri, e che dovrebbe contribuire, poi, all'identificazione e alla prevenzione della minaccia.

Il Risk Management e la gestione assicurativa dei rischi

Il Risk Management insiste sulla creazione di collegamenti fra protezione aziendale e gestione d'impresa, con particolare enfasi sull'istituzione di adeguati meccanismi di comunicazione e sulla concessione ai responsabili della gestione dei rischi di uno status sufficiente per trattare su una base di sostanziale parità con i vari responsabili funzionali. Comunque sia, la rappresentazione del Risk Management quale innovazione manageriale, è in contrasto con il fatto che questa tecnica di gestione dei rischi è nota da molti anni nelle nazioni più avanzate; il mondo anglosassone, in particolare, e quello americano, ha inserito da tempo il Risk Management fra le tecniche manageriali di uso comune e in molte organizzazioni non-profit. Tradizionalmente il Risk Management viene limitato ai cosiddetti rischi puri, ossia quei rischi che considerano solo la possibilità di perdita, nel mentre a questa categoria si contrappone quella dei rischi speculativi. Il fine-obiettivo generale del subsistema di gestione dei rischi sarà, pertanto, quello di garantire la protezione dell'organizzazione dagli eventi sfavorevoli e dai loro effetti (*Borghesi A., 1985*). Dato per scontato che il Risk Management sia fortemente correlato alle dimensioni aziendali (*Marino V., 1999*), ciò che separa nel modo forse più decisivo il vero Risk Management da una gestione dei rischi di taglio prettamente assicurativo è l'assegnazione di competenze in campo sia di prevenzione, sia di assicurazione. Nel caso di gestione assicurativa dei rischi, bisogna comunque distinguere due situazioni, quella in cui il rapporto con le assicurazioni vie-

ne gestito con accuratezza, in maniera moderna e con adeguate risorse, e quella in cui ci si limita a una mera amministrazione operativa delle polizze e dei sinistri. La presenza del Risk Manager, pertanto, consente di decidere l'acquisto del prodotto assicurativo eventualmente avvalendosi della consulenza di un tecnico esterno (quale broker o altra figura) ma, in ogni caso, evitando di esternalizzare il processo decisionale, cosicché la valutazione delle alternative avviene nell'esclusivo interesse dell'azienda e anche dalle imprese assicuratrici, in grado di erogare un servizio assicurativo di qualità, tagliato su misura per rispondere alle reali esigenze - necessità del cliente/utente, le quali, evidentemente, potranno beneficiare del lavoro svolto dal Risk Manager.

La funzione collaborativa del Risk Manager

Si ritiene tuttavia che il Risk Manager non abbia ad essere un esperto delle diverse funzioni in cui si articola il sistema aziendale, in modo da poterne cogliere personalmente tutti i possibili rischi, ma debba essere più propriamente colui che da un lato sensibilizza i vari responsabili di funzione o di settore nei confronti di una ottimale gestione dei rischi fornendo gli strumenti necessari e, dall'altro, rappresenti un punto di riferimento presso il quale convergono tutte le informazioni funzionali all'identificazione e qualificazione, in termini di frequenza e gravità del rischio. Lo svolgimento di queste due fasi preliminari, nelle quali il Risk Manager deve essere coadiuvato dai vari responsabili, culmina con la fase di determinazione delle differenti metodologie di trattamento degli specifici rischi e nel compito del Risk Manager di coinvolgere attivamente i vari responsabili nell'attuazione delle strategie proposte. Quindi il Risk Manager dovrebbe essere considerato un coordinatore delle diverse funzioni aziendali nell'ottica di una ottimale gestione del rischio. La particolare attività svolta, la stretta collaborazione con i vertici delle varie aree, la possibilità di invadere talvolta le competenze altrui (con un'ampia autonomia decisionale), suggeriscono di collocare questa figura nelle posizioni di vertice dell'organigramma aziendale, facendogli acquisire in tal modo la necessaria autorevolezza per

dare maggiore incisività alle proprie azioni (*Paci S., 1996*). Nella realtà italiana la figura del Risk Manager, nella sua forma più evoluta, risulta rara e presente solamente nelle imprese di grandi dimensioni, anche se negli ultimi anni il livello dimensionale minimo per rendere economicamente conveniente il suo impiego tende a diminuire. La difficoltà relativa alla diffusione di tale figura pare imputabile - tra l'altro - a una sensibilità non sufficientemente sviluppata verso la gestione del rischio (da parte del top management e del mondo assicurativo), oltre alla difficoltà di riuscire a valutare la sua portata e quella dell'intero processo di risk management in termini di analisi costi - benefici (*Forestieri G., 1996*).

Il profile del Risk Manager ideale

Dopo aver analizzato il ruolo e i compiti del Risk Manager, appare utile descriverne le mansioni e avere una sua job description. Il Risk Manager ideale dovrebbe possedere un atteggiamento equilibrato verso il rischio e dovrebbe saper affrontare il rischio senza essere incauto, non dovrebbe cioè essere contrario al rischio nel senso di cercare la sicurezza a ogni costo. Questo atteggiamento equilibrato dovrebbe avere il sostegno della conoscenza delle tecniche della contabilità, di una profonda comprensione di tutti gli aspetti dell'attività dell'azienda, sia commerciali che di produzione, di una buona esperienza nel campo assicurativo e del controllo perdite, nella protezione contro gli incendi e altri pericoli materiali. Deve avere, inoltre, delle cognizioni sui comportamenti delle persone e sui modi in cui questi comportamenti possono tradursi in rischi (*Bannister & Bawcutt, 1982*). Qualunque sia l'obiettivo che il risk management d'impresa si propone di perseguire, la sopravvivenza dell'azienda nel lungo periodo dipende dal livello di profitti e dal grado di soddisfazione degli azionisti che ne deriva. È per questo che gli organi esecutivi dell'impresa devono essere ben consapevoli di come le politiche da loro perseguite influenzano il prezzo delle azioni (*Banham R. Anderson, 1994*). Il Risk Manager, dal canto suo, deve prendere le proprie decisioni avendo ben presenti le

prospettive di cambiamento dell'azienda e dell'ambiente nel quale essa opera, nonché dei vincoli che ne derivano (*Barlow, 1993*). Gli strumenti a disposizione del Risk Manager per la gestione dell'incertezza sono raggruppabili in due classi: il controllo fisico e il controllo finanziario delle perdite. Anche se molte considerazioni di tipo non economico potrebbero influenzare il processo di decisione relativo al controllo fisico delle perdite, in ultima analisi ci sono dei limiti al di là dei quali le implicazioni finanziarie non possono essere trascurate. Esistono, infatti, delle strette relazioni fra la gestione del costo del rischio da un lato e la sicurezza finanziaria, nonché gli effetti sui flussi di cassa dall'altro.

La necessità di una crescita culturale

In conclusione, è necessaria una approfondita riflessione sul fenomeno Risk Management, che possa stimolare un dibattito mirato sulla reale applicazione dello stesso (soprattutto riferito alla realtà italiana), disegnando un quadro ove questo approccio si possa in vario modo inquadrare e ricondurre comunque ai diversi comportamenti strategici assunti e agli obiettivi di politica industriale prefissati, così da auspicarsi quella crescita culturale del management italiano da più parti invocata, per poter dare anche una diversa configurazione agli strumenti che il mercato offre ed offrirà per la gestione del rischio (*Pellicano M., 2010*). La maggiore attenzione alla gestione dei rischi di impresa è riferita essenzialmente alle fasi di cambiamento in atto, sintetizzati come cambiamenti improvvisi, urgenti, decisi rapidamente e sollecitati, e quasi sempre, resi necessari da contesti difficili, in cui può essere in dubbio la stessa sopravvivenza dell'impresa. Sono pur sempre cambiamenti importanti o addirittura radicali e traumatici, che investono non solo le strategie, ma anche la cultura e in molti casi gli stessi assetti proprietari, coinvolgendo anche gli stakeholder ai quali è richiesto impegno e sacrificio, il tutto in vista di un obiettivo genericamente espresso dal ritorno dell'impresa all'equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore, a una vita normale e proiettata sul lungo termine. ─

L'autore

Antonio Coviello è ricercatore ed economista del CNR-IRISS ed è stato Professore universitario aggregato nelle Facoltà di Economia dell'Università di Salerno e di Napoli. Presiede il Centro studi e ricerche AssicuraEconomia. it ed è autore di numerose monografie e lavori pubblicati su riviste nazionali e internazionali. È professore di marketing Assicurativo presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.





Gen Z e Silver Age: il rischio dell'azzardo

La fotografia scattata da Nomisma evidenzia la diffusione del gioco d'azzardo in Italia, fenomeno che si concentra tra i giovanissimi e gli over 65, e suggerisce l'importanza di un monitoraggio costante per definire azioni efficaci e concrete di prevenzione e sensibilizzazione.

di **Laura Reggiani**

Nel 2020 il 42% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni ha fatto giochi d'azzardo o di fortuna, sviluppando nel 9% dei casi pratiche di gioco problematiche, con ripercussioni negative sulla sfera socio-emotiva e relazionale. È stato invece il 25% degli over 65 a giocare d'azzardo negli ultimi 12 mesi. Sono questi alcuni dati emersi dall'**Osservatorio Gioco d'azzardo 2021**, realizzato da **Nomisma** in collaborazione con **BPER Banca**.

Le motivazioni di gioco della Gen Z

Per curiosità, noia e passatempo	39%
Per divertirmi e dimenticare i miei problemi	21%
Per bisogno di soldi	18%
Perché in famiglia si è sempre giocato	17%
Per stare in compagnia	15%
Per fare pratica e diventare esperto	13%
Perché ci giocavano i miei amici	12%
Perché ero convinto si vincessero facilmente	12%
Perché ho trovato dei bonus su Internet	11%
Perché ho visto la pubblicità	9%
Altro	4%

(Fonte Gioco & Giovani, Nomisma 2021)

Quanto, dove e a cosa si gioca

Nel 2020 il volume complessivo di gioco ha raggiunto gli 88,38 miliardi di euro, il 17,3% in meno rispetto al 2018. Una cifra che corrisponde al reddito medio mensile di 51,1 milioni di italiani e all'acquisto di quasi 100 milioni di iPhone. Le vincite ammontano a 75,36 miliardi di euro, con una perdita netta di 13,02 miliardi. I giochi di carte o abilità rappresentano la principale fonte della raccolta da gioco (37,5 miliardi), seguiti da newslot e vlt (18,97 miliardi), scommesse a base sportiva/ippica (11,34 miliardi), lotterie e gratta e vinci (8,17 miliardi), lotto (6,41 miliardi), scommesse virtuali e betting exchange (3,81 miliardi), giochi numerici a totalizzatore (1,26 miliardi) e, infine, Bingo (0,92 miliardi). Nell'anno della pandemia è aumentata del 27% la quota attribuibile ai giochi a distanza, che ha superato la "rete fisica": 56% contro 44%. La Lombardia è la regione dove si è registrata la raccolta da "rete fisica" maggiore (7.204 miliardi euro) seguita da Campania (4.349), Lazio (3.902) ed Emilia-Romagna (3.058). In Italia l'importo medio delle giocate è di 31,6 euro per gli uomini e 22,9 euro per le donne: per entrambi, la fascia di età che spende di più è quella fra i 25 e i 34 anni.

“Nei giovani, fra i fattori che influenzano la propensione al gioco non c’è solo il profilo socio-demografico, ma anche le caratteristiche del contesto familiare e del gruppo dei pari frequentato, così come il rendimento scolastico”.

Silvia Zucconi, Responsabile Market Intelligence Nomisma

La Gen Z: l’identikit del giocatore

L’Osservatorio di Nomisma ha dedicato un approfondimento alla “Gen Z” (ragazzi di età compresa fra i 14 e i 19 anni), rilevando numeri e dati meritevoli di riflessioni e mostrando come negli ultimi 12 mesi è stato il 42% dei giovani tra i 14 e i 19 anni a fare giochi d’azzardo di fortuna – contro il 48% del 2018 e il 54% del 2014. Nel segmento degli under 19 la curiosità (per il 39% degli intervistati) e il divertimento (per il 36%) sono le leve principali che spingono i giovani a giocare, mentre il bisogno di denaro e la convinzione di vincere facilmente sono motivazioni d’ingresso rispettivamente per il 18% e il 12% della GenZ.

Negli ultimi dodici mesi il 5% dei giovani ha giocato almeno una volta a settimana o tutti i giorni o quasi, mentre il 5% lo ha fatto con cadenza mensile e il 32% ancora più raramente. Complici la pandemia, le limitazioni agli spostamenti e una maggiore propensione al digitale, l’online è oggi il canale di gioco prevalente per 1 player su 3 (31%), con il picco delle scommesse sportive online, praticate dal 42% dei soggetti. In presenza, invece, il gioco più diffuso fra la Gen Z è il Gratta & Vinci, con il 56% delle preferenze, seguito dalle scommesse sportive in agenzia. Per l’88% dei giocatori under 19 la spesa media settimanale destinata ai giochi è inferiore ai 5 euro. A influenzare le dinamiche di gioco è soprattutto la percezione della perdita economica: il 45% dei giocatori, infatti, teme di avere un saldo negativo; il 28% gioca con l’obiettivo di recuperare i soldi persi, pericolosa attitudine che rappresenta uno dei principali driver verso il gioco patologico.

Dallo studio emerge che il 9% dei giocatori ha sviluppato nell’ultimo anno attitudini al gioco problematiche, nelle quali si ravvisano sintomi in grado di generare effetti negativi sia sulla sfera psico-emotiva (ansia, agitazione, perdita di controllo) che su quella delle relazioni (famiglia, amici, scuola). In più, l’11% dei giovani che hanno giocato negli ultimi 12 mesi è considerato un giocatore “a rischio”. Qual è dunque l’identikit del “giocatore problematico”? È maschio, maggiorenne, frequenta istituti tecnici o professionali con rendimento scolastico insufficiente, residente al Sud, con familiari o amici anch’essi giocatori.

Silver Age: l’identikit del giocatore

L’Osservatorio Nomisma sul Gioco d’Azzardo si è arricchito di un nuovo approfondimento dedicato alle attitudini di gioco della “Silver Age”. Nel corso del 2020 è stato il 25% degli over 65 a fare giochi d’azzardo o di fortuna, il 16% con

una frequenza almeno mensile. Il gioco risulta inoltre un’abitudine consolidata da oltre 10 anni per 6 giocatori su 10, mentre il 5% ha iniziato a giocare negli ultimi 12 mesi. La Silver Age gioca soprattutto per divertirsi/distrarsi dai problemi (35%) o per curiosità/passatempo (29%). Gli over 65 prediligono giocare in luoghi fisici, come le tabaccherie, le sale bingo, i bar, le agenzie di scommesse, mentre solo il 3% degli anziani gioca online. Quella del gioco d’azzardo è una pratica che interessa più gli uomini (31%) delle donne (21%), e la popolazione residente al sud/nelle isole (28%) o nel nord/ovest (25%). Il gioco offline più praticato è il Gratta & Vinci (17%), seguito dai giochi numerici a totalizzatore (14%) e dal Lotto (13%). Online, invece, anche gli over 65 preferiscono le scommesse sportive (3%). Il 13% dei giocatori over 65 spende più di 10 euro a settimana per giochi d’azzardo/di fortuna, ma il 42% non supera i 3 euro. Tra i player della Silver Age, è il 12% ad aver sviluppato un approccio problematico al gioco. Mentre il 5% del target è considerato “a rischio”. L’Osservatorio mette anche in evidenza aspetti “sentinella” di possibili situazioni problematiche legate alle pratiche di gioco degli over65. Il 13% dei player dichiara di aver giocato col proposito di recuperare soldi persi e il 10% di sentirsi in colpa per aver giocato mentre l’1% ha chiesto prestiti o venduto qualcosa per aver i soldi da giocare.

I giochi più utilizzati dalla Gen Z

Offline

Gratta & Vinci	56%
Scommesse sportive in agenzia	22%
Giochi numerici a totalizzatore	19%
Concorsi sportivi a pronostico	16%
Lotto	15%
Apparecchi in bar e tabaccai	13%
Lotterie nazionali	13%
Scommesse ippiche in agenzia	11%
Bingo	7%

Online

Scommesse sportive online	42%
Poker online	24%
Casinò online	21%
Scommesse online su vari eventi	19%
Giochi di fortuna con vincita denaro	19%
Giochi di abilità con vincita denaro	16%
Scommesse ippiche online	15%

(Fonte Gioco & Giovani, Nomisma 2021)

Formazienda ed Ebiten, strumenti bilaterali di Sistema Impresa e Federpol

Il Pnrr ha promosso lo sviluppo delle politiche di welfare aziendale, una linea di intervento che interessa anche il comparto della sicurezza privata. Utilizzare gli strumenti della bilateralità per diffondere le buone prassi del welfare sussidiario e delle pari opportunità nel mondo produttivo è l'obiettivo del fondo **Formazienda** e dell'ente bilaterale **Ebiten**, protagonisti insieme a **Regione Puglia** del progetto *'alf - In Armonia Lavoro e Famiglia'* presso le Officine Cantelmo a Lecce. L'azione congiunta intende promuovere gli strumenti del bando regionale *'Misure di promozione del welfare aziendale e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly'*. Un pacchetto di azioni che riguardano i temi della flessibilità, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e dell'occupabilità femminile. Sono già stati attivati da Ebiten due sportelli informativi: a Lecce e a Bari. Formazienda ed Ebiten fanno riferimento alla medesima parte sociale



Rossella Spada, direttore Formazienda

di natura datoriale, Sistema Impresa, alla quale aderisce **Federpol**. "Il welfare sussidiario" commenta il presidente di Ebiten **Domenico Orabona** "è un elemento centrale per incrementare il benessere del clima aziendale e il livello di competitività delle imprese. Uno strumento che deve essere conosciuto e diffuso per agevolare il più possibile la fase della ripartenza economica. Regione Puglia ha deciso di investire in azioni concrete per ampliare le opportunità di inserimento lavorativo delle donne e attuare una gestione aziendale più efficiente". "La formazione è indispensabile per radicare una maggiore consapevolezza da parte degli imprenditori e dei lavoratori in merito ai vantaggi e alle opportunità del welfare aziendale", commenta **Rossella Spada**, direttore di Formazienda. "Si tratta di un aspetto decisivo anche all'interno dei programmi di rinascita varati a livello governativo e comunitario con lo

scopo di superare gli effetti della crisi pandemica". Il progetto è stato presentato alle aziende baresi e leccesi e a breve sarà illustrato in altri eventi pubblici a Taranto e a Foggia. "Si tratta di temi rilevanti che la nostra confederazione", spiega il Presidente di Sistema Impresa **Berlino Tazza**, "sta cercando di condividere con le imprese associate in totale sintonia con quanto sta accadendo a livello nazionale e comunitario, dove la crisi pandemica ha imposto strategie innovative per le aziende e i dipendenti, richiedendo benefit, servizi, opportunità e servizi integrativi rispetto alla dotazione del welfare pubblico. Investire sul benessere delle risorse umane è sempre importante per incrementare i livelli di qualità delle prestazioni e dei servizi. Lo è ancora di più in settori particolari, come quello della sicurezza, dove l'intesa e il senso di appartenenza tra il dipendente e l'agenzia investigativa per quale lavora deve essere massima".



Domenico Orabona, presidente Ebiten



Berlino Tazza, Presidente Sistema Impresa

CORSI

Come diventare esperti di entomologia forense

Gli omicidi premeditati comportano sempre il tentativo di occultare il cadavere, spesso rinvenuto dopo giorni se non mesi di ricerche, talvolta in condizioni che non ne favoriscono l'identificazione. La medicina legale, però, offre strumenti scientifici per appurare l'epoca presuntiva della morte in sede di sopralluogo. Trascorse poche ore dal decesso, è di grande aiuto il riscontro dei fenomeni abiotici di trasformazione del cadavere, ma quando il corpo è rinvenuto a tanti giorni di distanza la colonizzazione degli insetti è un indice significativo del tempo trascorso dalla morte. Il **"Corso di base In Entomologia Forense"** intende fornire gli strumenti conoscitivi di questa scienza e le regole della repertazione. Il corso, che

ha la durata di 5 ore accademiche, tratterà:

- La tanatologia forense
- L'entomologia forense
- Le nuove applicazioni nell'ambito delle scienze forensi
- Studio e spiegazione della micro-fauna cadaverica
- L'entomologo sulla scena del crimine
- Esempi sul campo.

Il corso è tenuto dal professor **Ugo Terracciano**, Presidente **AICIS** e da **Stefania Salvati**, docente di medicina legale presso l'**Università di Perugia**, erogato da **Zero Academy Criminology Intelligence Security**, qualificato da **Icmq-Cersa** e patrocinato da **Federpol**.

A CURA DI CLEOPATRA GATTI



Una cordata di atenei per il progetto “Giustizia Agile”

Con un bando competitivo dello scorso agosto, il Ministero della Giustizia ha avviato la selezione di progetti di collaborazione tra università e tribunali finalizzati a realizzare uno degli obiettivi più ambiziosi e decisivi del Pnrr: una migliore organizzazione della macchina giudiziaria, con tempi più rapidi di decisione da parte dei tribunali civili e penali. L'università di Roma “Tor Vergata” partecipa a uno di questi progetti, denominato “Giustizia Agile”, che sarà finanziato dal Ministero con 8 milioni di euro, grazie al bando Pon “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”, e che è stato presentato dalla cordata di università dell'Italia centrale, coordinata dall'Università della Toscana, con quattro università del Lazio, cinque della Toscana e una dell'Umbria.

“Partecipare al progetto ‘Giustizia Agile’, che punta a rendere più snello e più efficiente il nostro sistema giudiziario, è sicuramente motivo di soddisfazione e orgoglio per il nostro Ateneo”. Così il Rettore dell'università di Roma “Tor Vergata” **Orazio Schillaci** commenta l'assegnazione del finanziamento di 8 milioni di euro per un progetto di riorganizzazione della macchina giudiziaria da mettere a disposizione dei distretti giudiziari di Roma, Firenze e Perugia. “Siamo consapevoli” ha affermato Schillaci “della responsabilità che ci viene attribuita dal Ministero della Giustizia, che ha individuato nell'università di Roma “Tor Vergata” e negli altri atenei partner i soggetti più idonei a trovare soluzioni per l'amministrazione della giustizia con procedure snelle, capaci di corrispondere con maggiore efficacia alle esigenze dei cittadini e delle imprese nazionali ed estere. Quello di una giustizia efficiente è, infatti, uno degli obiettivi prioritari del Pnrr, che potrà consentire un più agevole svolgimento delle attività imprenditoriali e commerciali nel nostro Paese, condizione indispensabile per essere competitivi, affidabili e attraenti in ambito internazionale”. “A questo scopo”, prosegue Schillaci, “la nostra Università metterà a disposizione del progetto ‘Giustizia Agile’ tutte le esperienze e le competenze di un qualificato gruppo di docenti e ricercatori, maturate in anni di studi e ricerche in campo giuridico, economico e ingegneristico. Verranno definite in particolare le procedure più avanzate per migliorare presso le diverse sedi giudiziarie l'attività dell'Ufficio per il processo a supporto del lavoro di giudici e cancellieri, in modo da assicurare una ragionevole durata dei processi e smaltire allo stesso tempo il notevole arretrato di procedimenti giudiziari non ancora conclusi”.

MINISTERO INTERNI

Aumentano gli omicidi, diminuiscono le donne vittime

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 13 marzo 2022 sono stati registrati in Italia 52 omicidi, con 16 vittime donne, di cui 15 uccise in ambito familiare/affettivo (di queste, 11 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner). Nell'analisi, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, emerge un lieve incremento nell'andamento degli omicidi (da 47 a 52), mentre risulta in diminuzione il numero delle vittime di genere femminile (da 19 a 16). Un decremento si registra anche per i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, che passano da 28 a 25, e per le relative vittime di genere femminile, che da 17 diventano 15. Rispetto allo stesso periodo del 2021, risulta in flessione anche il numero di omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 16 scendono a 11, nonché quello delle relative vittime donne (da 14 a 11). Questi alcuni dei dati sul fenomeno degli omicidi volontari in Italia disponibili nei report, a cura del **Servizio analisi criminale**, sul sito del Viminale.

ASSIV

Mille occhi sulla città e la pubblica sicurezza

“Mille occhi sulla città” è un protocollo d'intesa in tema di pubblica sicurezza; avviato nel 2010, e stipulato inizialmente tra il Ministero, l'Anci e le varie Associazioni del settore degli Istituti di Vigilanza Privata, al quale hanno poi aderito quasi tutte le prefetture del Paese. A proposito del rinnovo avvenuto il 25 gennaio scorso, in **Assiv**, l'Associazione Vigilanza e Servizi Fiduciari, sottolineano: “Gli Istituti di Vigilanza si impegnano nell'ottica della sicurezza complementare a collaborare con le forze dell'ordine, segnalando ogni anomalia rilevata che possa interessare l'ordine pubblico, non solo i reati perseguibili d'ufficio, ma anche fatti che possono pregiudicare la sicurezza urbana, stradale o i servizi pubblici essenziali, come eventuali fattori di degrado ambientale o sociale, disponendo inoltre sinergia tra le centrali operative e garantendo la trasmissione di dati e informazioni utili”. L'auspicio di Assiv è che si possa cogliere l'occasione del rinnovo per prevedere l'introduzione di meccanismi e indirizzi coerenti e uniformi sul territorio nazionale, che includano gli Istituti di Vigilanza privata in un disegno organico di riforma.

ASAPS

Tante le aggressioni alle forze dell'ordine

Sono stati 2.655 gli episodi registrati dall'**Osservatorio “Sbirri Pikkiati”** realizzato da **ASAPS**, il portale della sicurezza stradale, pochi di meno dell'anno precedente. Infatti, il decremento è di 32 aggressioni fisiche in meno rispetto al 2020 quando furono 2.687 (-1,2%). Nel confronto con il 2020 incide il periodo del lockdown, che aveva esacerbato gli animi degli automobilisti durante i controlli delle autocertificazioni. Sono comunque ancora oltre 7 gli ingressi che avvengono ogni giorno di agenti e carabinieri al pronto soccorso con aggressioni fisiche refertate. Mentre negli anni precedenti al primo posto nelle lesioni patite era sempre l'Arma dei Carabinieri, nel 2021 il maggior numero di aggressioni ha riguardato la Polizia di Stato con 1.344 attacchi (49%), viene poi l'Arma dei Carabinieri con 1.022 (37%), seguono gli attacchi alla Polizia Locale (9%). 983 gli episodi che hanno visto come protagonisti gli stranieri (37%); in 772 attacchi (29%) l'aggressore è poi risultato ubriaco o drogato; in 424 (16%) è stata utilizzata un'arma.

A CURA DI GIORGIA ANDREI

Taser in dotazione a polizia, carabinieri e finanziari



La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza di diciotto città italiane possono utilizzare dal 14 marzo i "taser", le armi a impulso elettrico la cui sperimentazione era stata proposta nel 2014 con la Legge 146, che convertiva il decreto-legge 119 contenente disposizioni in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive. Le "Linee guida tecnico-operative" per l'avvio della sperimentazione del taser erano state poi approvate a febbraio 2018 dal "Tavolo tecnico delle interforze", mentre la Legge 132 del 1° dicembre 2018 ne introduceva l'utilizzo. Nel luglio del 2020, però, una circolare del Ministro dell'Interno lo sospendeva temporaneamente, in seguito al mancato superamento delle prove balistiche indispensabili. L'operatività veniva poi ripristinata nel giugno 2021. Come ha dichiarato il Mi-

nistro dell'Interno **Luciana Lamorgese**: "L'utilizzo dell'arma ad impulsi elettrici costituisce un passo importante per ridurre i rischi per l'incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio". Per il Sottosegretario al Ministero dell'Interno **Nicola Molteni**, il taser è un deterrente che produce la sua efficacia semplicemente con l'intimazione dell'arma all'aggressore e rappresenta una significativa garanzia per le forze dell'ordine. Classificato come "arma non letale", il taser è una pistola che agisce inviando scosse elettriche, che renderebbero incapace la vittima di potersi muovere. L'effetto provocato dal taser agisce per pochi secondi. Dopo l'utilizzo del dispositivo, indipendentemente dalle condizioni fisiche in cui si trovi il soggetto colpito, è fatto obbligo per l'operatore di polizia la richiesta di intervento del personale sanitario, per prevenire tragiche conseguenze dettate da eventuali patologie pregresse del soggetto colpito dalla scarica. I 4.482 taser sono in dotazione a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza nelle quattordici Città metropolitane e a Caserta, Brindisi, Reggio Emilia e Padova. Dal mese di maggio il servizio sarà esteso gradualmente ai reparti delle restanti aree del territorio nazionale e delle specialità. Il passo successivo sarà mettere l'arma a disposizione degli operatori della Polizia penitenziaria e degli agenti della Polizia locale.

GADGET

Una Montblanc Sherlock Holmes

Tra le penne di lusso realizzate da **Montblanc** spicca la "Writers Edition *Homage to Sir Arthur Conan Doyle*", edizione limitata, dedicata al creatore di Sherlock Holmes. Realizzata in resina grigio-blu, rievoca l'atmosfera nebbiosa di Londra. Con corpo e cappuccio decorati con un motivo scozzese, che riprende il cappotto di Holmes e parte della storica mappa di Londra, la penna riporta le iniziali JB sotto la clip a forma di lente di ingrandimento come omaggio a Joseph Bell, ispiratore del personaggio.



ASSICURAZIONI

Polizze cauzioni per i soci Federpol

Dal 1996 **Arca Rho** opera sul mercato assicurativo e offre consulenza per la tutela dei beni e delle persone. Grazie alla collaborazione con primarie società assicurative (in particolare **UnipolSai**) è in grado di soddisfare tutte le esigenze, come quelle delle agenzie di investigazioni private. L'agenzia riserva ai soci **Federpol** una convenzione per polizze cauzioni che permette la sostituzione del deposito cauzionale per autorizzazione prefettizia (ex art. 134- 135) (ex. 222/38) per indagini penali. L'agenzia propone anche coperture assicurative di responsabilità civile professionale per investigatori privati e società di informazioni commerciali, con possibilità di estendere la garanzia alla Responsabilità Civile patrimoniale.

BONIFICHE

Verifiche ambientali

Con 60 anni di esperienza nelle radiocomunicazioni nel settore civile e militare, **Atet** sviluppa e distribuisce sistemi radio, applicativi per attività investigative, soluzioni integrate per la radiolocalizzazione e la gestione delle flotte, impianti di videosorveglianza e sicurezza. L'azienda è rivenditrice dei prodotti REI (*Research Electronics International*) e fornisce attrezzature per le verifiche ambientali e di controsorveglianza a enti militari, forze dell'ordine e operatori professionali.



INFORMAZIONI

Per una compilazione corretta dei bilanci

Assirevi (*Associazione Italiane Società di Revisione Legale*) ha pubblicato le check list aggiornate delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali e nazionali per le Compagnie di Assicurazione e gli Intermediari Bancari e Finanziari. Le nuove liste tengono conto delle modifiche intervenute nei principi contabili e nella normativa di riferimento e delle indicazioni fornite dalle Autorità di Vigilanza applicabili alla redazione dei bilanci al 31 dicembre 2021, con particolare riferimento alle integrazioni da apportare all'informativa di bilancio. Le liste sono disponibili in formato word e scaricabili dal sito di Assirevi.

A CURA DI GIORGIA ANDREI

A Brindisi il primo corso di aggiornamento del 2022

Il corso di aggiornamento professionale tenutosi a Brindisi l'11 febbraio scorso ha inaugurato la stagione formativa di **Federpol** per il 2022. L'evento si è aperto con i saluti e i ringraziamenti del Presidente **Luciano Tommaso Ponzi** e di **Michele Sabatelli**, da luglio 2021 Presidente di **Federpol Puglia**. Al centro dell'incontro sono stati il tema del rapporto di lavoro dipendente e l'attività di verifica dei comportamenti del lavoratore da parte dell'investigatore privato su richiesta del datore di lavoro. Sono intervenuti **Dario Montanaro**, Presidente Nazionale dell'**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro**, l'Avvocato **Giuliano Grazioso**, il Professor **Ugo Terracciano**, il Dottor **Davide Carnevale** e il Professor **Roberto Mugavero**. *"Oggi l'utilizzo della verifica e degli accertamenti è sdoganato anche nell'ambito del rapporto di lavoro, che rimane un ambito di una certa complessità normativa, nel quale la tutela del lavoratore è disciplinata sia dallo Statuto dei Lavoratori che dai Contratti Collettivi"*, ha spiegato Montanaro. *"I percorsi di verifica devono avere necessariamente un fondamento di sospetto e per addebitare un determinato comportamento illecito al dipendente occorre avviare una contestazione disciplinare, alla quale deve seguire un confronto per accertare la verità. Anche in presenza di prove evidenti, è richiesto un momento di verifica tra il fatto che si contesta al lavoratore e la giustificazione del fatto da parte di quest'ultimo"*. L'attività investigativa in questo particolare ambito deve, quindi, tenere conto della normativa a tutela del lavoratore, come ha specificato nel proprio intervento l'avvocato Grazioso, che ha fatto riferimento alla giurisprudenza per chiarire quando il datore di lavoro è legittimato a ricorrere alle agenzie investigative per verificare il comportamento del dipendente.



Dopo la presentazione del professor Ugo Terracciano, che si è occupato di metodologia dell'indagine, con un approfondimento sugli errori investigativi e la valutazione della prova, è stato il turno di Davide Carnevale, ingegnere informatico esperto di digital forensics e investigatore, che ha illustrato il tema della prova digitale in ambito penale e civile. Roberto Mugavero, infine, ha esaminato le opportunità offerte dalla Open Source Intelligence. L'evento formativo di Brindisi è stato certificato da **Cersa ICMQ** e ha riconosciuto, ai partecipanti che ne hanno fatto richiesta e hanno superato un test al termine del corso, sei crediti formativi per le figure professionali del Criminologo UNI 11783 e del Security Manager UNI 10459.

PROTEZIONE DATI

Italia seconda in Europa per violazioni

La "Giornata europea della protezione dei dati personali" del 28 gennaio ha rappresentato l'occasione per evidenziare i punti deboli dell'Italia in materia di Gdpr, il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali che impone il rispetto di rigide regole in materia, a cominciare dall'obbligo di notificare alle autorità le violazioni da parte di hacker o pirati informatici. Secondo il report di **DLA Piper** siamo secondi in Europa per numero di violazioni, con 83 interventi dell'Autorità Garante, e terzi per sanzioni (quasi 80 milioni di euro). Secondo **Simone Bonavita**, docente in Trattamento dei Dati Sensibili all'Università degli Studi di Milano: *"Molte società percepiscono la privacy come un 'inutile onere' invece di un'opportunità di ottimizzazione dei processi. Ottimizzare un processo significa aumentare la produttività e questa funzione della privacy rappresenta un paradigma non molto noto. A molte società italiane, inoltre, manca un approccio, nella privacy e nella sicurezza, che sia attento al processo, piuttosto che al compito"*.

ASSIV

Prorogati i servizi antipirateria

Grazie a una efficace attività svolta da **Assiv** (*Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari*) presieduta da **Maria Cristina Urbano**, per sensibilizzare le istituzioni sul tema, la proroga dei servizi antipirateria è diventata legge. Fino al 31 dicembre 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria sono infatti esentate dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'Interno. Fino a tale data possono pertanto essere impiegate in servizi antipirateria Guardie Particolari Giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della Difesa (ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011). La misura consente dunque al comparto della vigilanza di essere pienamente operativo in un'attività di estrema importanza e delicatezza per la tutela del nostro naviglio e del personale su questo imbarcato, finalizzata al contrasto delle attività criminose.

A CURA DI CLEOPATRA GATTI

Ritratti di eroi vissuti nel silenzio



Publicato nel 2021 da **Intermedia Edizioni**, **“Un’Arma nel cuore”** è il terzo romanzo scritto da **Angelo Jannone** dopo **“Eroi Silenziosi”** (Data-news, 2012) e **“Aspettando Giustizia”** (Youcanprint, 2017). Jannone è anche autore di diversi saggi tra cui: **“Crimini e soldati”** (Igea, 2003), **“Intelligence”**, (Eurilink, 2010), **“Corruzioni, Frodi Sociali e Frodi Aziendali”** (Franco Angeli, 2015), **“Corruzione e Anticorruzione in Ita-**

lia”, (Franco Angeli, 2017) e **“Reati Tributari e responsabilità 231”** (Seac, 2021). Oggi Angelo Jannone è un affermato manager e docente e vive tra Roma e Milano, ma in passato, da ufficiale dei Carabinieri, ha ricoperto numerosi e importanti incarichi, sia collaborando alle indagini con Giovanni Falcone, sia come agente infiltrato.

“Un’Arma nel cuore”, che ha la prefazione di **Roberto Pennisi**, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, non si propone come un vero romanzo ma come una concatenazione di eventi che ripercorrono uno spaccato della nostra storia recente, con un angolo di osservazione diverso e originale, ossia quello dell’antico ed eterno conflitto tra guardie e ladri, tra bene e male, tra giustizia e malaffare. Profumo di caffè e sigarette consumate in notti insonni cariche di tensione e di pensieri. Carabinieri sconosciuti, eroi silenziosi con un solo credo: il proprio dovere, determinati e pronti a tutto. Uomini comuni e semplici, con le loro paure, i loro sentimenti, le loro debolezze, su quella sottile linea di confine tra il bene e male, tra buoni e cattivi. E tanti personaggi: mafiosi, narcotrafficienti, camorristi e confidenti nei quali il protagonista si è negli anni imbattuto. Ma anche magistrati, politici e vertici delle forze dell’ordine,



con i quali ha collaborato in complesse indagini e rischiose operazioni di intelligence. Eroi e coraggiosi, ma anche pavidì e burocrati. Da Corleone a Bogotà, operazioni ad alto rischio, come le indagini sui complici massoni di Totò Riina, o quelle da infiltrato tra i narcos, sino al passaggio nel torbido mondo dell’alta finanza e la sofferta vicenda giudiziaria dove a colpirlo fu il fuoco amico.

GAMING DISORDER

Tutti i pericoli del gioco d’azzardo



Nel contesto delle attività di terza missione degli Atenei di **“funzione sociale”** dell’Università, nasce il volume **“I pericoli del gioco d’azzardo nell’era digitale. Strategie di prevenzione e azioni di contrasto”**, a cura di **Serena Vantin**, realizzato nel 2020 dal Gruppo di Lavoro sul Gioco d’Azzardo Patologico del CRID dell’Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con la Fondazione Universitaria **“Marco Biagi”**. I

contributi raccolti offrono un’analisi del fenomeno del gioco d’azzardo patologico nell’epoca digitale e delle insidie che esso pone in particolare alle persone rese vulnerabili. L’intento è quello di suggerire proposte e strategie di prevenzione ad uso di Istituzioni, Enti e Associazioni.

CRIMINOLOGIA

Il crimine a portata di tutti



“La grammatica del crimine” di **Antonio Calabrese**, è un manuale che cerca di rendere fruibile una materia vasta, complessa e articolata come la criminologia. Dopo aver introdotto i concetti fondamentali, racconta la storia della criminologia, nonché la correlazione tra il crimine e le malattie mentali. Si occupa anche di crimini violenti (omicidi seriali, violenza di genere e abusi su minori),

senza tralasciare i reati delle giovani generazioni, (bullismo e cyberbullismo). Altro argomento è quello delle dipendenze, che hanno forti correlazioni con la commissione di crimini. Un capitolo è dedicato alle organizzazioni criminali, sia di stampo mafioso che terroristico, mentre sette sataniche, criminal profiling e vittimologia completano l’opera.

TRUFFE

L’autodifesa dalle truffe telematiche



“Truffe.com” è un prontuario sul complesso mondo delle truffe compiute sfruttando le più comuni tecnologie: dal bancomat al commercio elettronico, dalle carte di credito alle operazioni bancarie on line, dai messaggi maliziosi in posta elettronica agli altri mille raggiri che ogni giorno affollano Internet. A ogni fenomeno criminale segue una spiegazione (semplice, ma rigorosa) della dinamica di

esecuzione della malefatta e uno o più aneddoti che riguardano il metodo utilizzato. Una volta inquadrato il **“malanno”**, viene prospettata la cura: una serie di consigli e accorgimenti mirati a insegnare cautele e contromosse per sopravvivere alle possibili fregature. Edito da **Cairo Publishing**, è scritto da **Maria Teresa Lambertini** e da **Umberto Rapetto**, Generale italiano della Guardia di Finanza, in congedo e già comandante del Nucleo speciale frodi telematiche.

A CURA DI CLEOPATRA GATTI

“Yara”: un diverso punto di osservazione

Il regista non ha certo bisogno di presentazione, visto che si tratta di **Marco Tullio Giordana**, ben conosciuto anche al grande pubblico per *“I cento passi”* e *“La meglio gioventù”*. E anche la vicenda è quella purtroppo tristemente nota di **Yara Gambirasio**, la tredicenne scomparsa nel 2010 da Brembate nella bergamasca, ritrovata morta esattamente tre mesi dopo e per il cui omicidio è stato condannato **Massimo Bossetti**. Il film racconta questa vicenda, ma preferisce concentrarsi sul Pubblico Ministero **Letizia Ruggeri** (ben interpretato nel film da un’ineccepibile **Isabella Ragonese**) offrendo il suo punto di vista e di osservazione. Yara e Bossetti non rappresentano il vero centro della narrazione che è invece Letizia Ruggeri, con la sua personalità che emerge a tutto tondo, fatta di fragilità ma anche di grinta, di dubbi ma anche di sete di verità.



L’opera di Giordana si concentra infatti sulla tenacia e sull’umanità del PM che segue il caso con determinazione facendo di tutto per arrivare alla verità. La Ruggeri finisce però al centro delle polemiche quando il marocchino, primo indiziato della vicenda, viene prosciolto dalle accuse, fino al punto che il suo superiore, il Procuratore Sperone, le suggerisce di

chiedere il trasferimento perché il CSM vuole far luce sul suo operato. Ancora una volta sarà la tenacia a vincere: quando ormai l’indagine è vicina all’archiviazione arriva infatti la svolta e il 16 giugno 2014 viene arrestato Bossetti il cui Dna nucleare è risultato sovrapponibile con quello dell’uomo definito “Ignoto 1”, rilevato sugli indumenti intimi di Yara. Molte le critiche che sono state mosse al film, trasmesso in streaming dalla piattaforma **Netflix**, prime tra tutte quelle dell’avvocato di Bossetti, che ha definito il film pieno di errori e incongruenze con la realtà, dalle celle agganciate dal cellulare di Bossetti alle ricerche pedopornografiche sul suo computer, fino alla polvere di calce nei polmoni e nelle ferite della tredicenne. I genitori di Yara hanno invece dichiarato tramite il loro avvocato di non aver mai avuto alcun contatto significativo con il regista, il quale avrebbe telefonato alla coppia solo nelle fasi finali della realizzazione del film, un fatto questo forse che non ha denotato particolare sensibilità da parte del regista, che ha in ogni caso fatto emergere le figure dei genitori di Yara di persone rispettabili e dignitose.

DOCUMENTARIO

Il cervello spiegato da neuroscienziati



“La mente in poche parole” è un documentario in 5 puntate da circa 20 minuti, uscito su **Netflix** nel 2019, in cui gli scienziati rispondono alle cinque domande più importanti su ciò che accade all’interno del cervello umano, dai sogni ai disturbi d’ansia, esplorandone i meccanismi e svelandone i segreti. Narrato da **Emma Stone**, spiega i meccanismi del cervello umano, svelandone i segreti. La serie propone un ventaglio di studi, dati ed

esperimenti spiegati da specialisti, psicologi, medici, neuroscienziati e personaggi che raccontano le proprie esperienze. Gli argomenti spaziano dai sogni alle sostanze psichedeliche, fino ai disturbi d’ansia. Interessante il primo episodio in cui viene esposto come il cervello elabora, memorizza, recupera i ricordi e il perché alcuni si rivelano inaffidabili.

FICTION

Un giudice ineccepibile



Dove può arrivare l’amore di un padre per un figlio? È la domanda che ci si pone guardando *“Vostro onore”* la fiction di **Rai1**, con protagonista **Stefano Accorsi**, andata in onda lo scorso marzo. Accanto ad Accorsi troviamo il giovane **Matteo Oscar Giuggioli**, co-protagonista di questo thriller-drama, ispirato alla serie israeliana “Kvodo”, poi riprodotto anche in America con “Your Honor” con protagonista Bryan

Craston. La storia è quella di Vittorio Pagani, un giudice milanese, che si trova a dover difendere il figlio Matteo, artefice di un incidente mortale, rinnegando la sua fama di integerrimo uomo di legge e mettendo a repentaglio la sua carriera.

PODCAST

Le fiabe viste da Lucarelli



È tornata su **Sky Arte** una nuova stagione composta da otto episodi di *“In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe”*. Condotto da **Carlo Lucarelli** svela i segreti nascosti nei racconti del *“C’era una volta”*. La serie è accompagnata da podcast realizzati in collaborazione con Lucarelli e ricchi di contenuti originali. Nella prima stagione Lucarelli ha accompagnato il pubblico alla scoperta degli aspetti più insoliti, spaventosi e avventurosi

nascosti nelle storie di Cappuccetto Rosso, Il Piccolo Principe, Barbabù, La Bella e la Bestia, Peter Pan ecc. La nuova stagione - anticipata lo scorso dicembre da una puntata speciale dedicata al lato oscuro di Babbo Natale - prosegue il suo viaggio all’interno di storie classiche e meno conosciute, ma tutte dai risvolti sorprendenti, a volte inquietanti, con strette connessioni a fatti di cronaca realmente accaduti.

Scrivere a mag@federpol.it

Buongiorno. Sono interessata a svolgere la professione di investigatore privato e avrei due domande da porvi. La prima domanda è: "Esiste un ordine professionale a cui iscriversi?" La seconda domanda è: "È obbligatoria l'iscrizione alla Camera di Commercio?" Grazie per una risposta.
L.R, Milano

Per quanto riguarda la prima domanda la risposta è no. L'investigatore non ha un ordine professionale, ma solo associazioni di categoria. In passato, quando ancora era possibile l'istituzione di un Albo, sono stati fatti svariati tentativi, ma tutti con esito negativo. Ora l'investigatore privato ha sostanzialmente tre qualifiche:

- titolare di licenza di polizia ai sensi dell'art. 134 del Tulpis e del D.M. 269/2010;
- professionista dell'Investigazione, consulente tecnico della difesa e della sicurezza;
- imprenditore, obbligato all'iscrizione alla Cciaa e alla preparazione del progetto organizzativo (economico-finanziario) per l'ottenimento della licenza (si veda al proposito l'articolo pubblicato su questo numero della rivista).

L'associazione di categoria più rappresentativa è Federpol, che, oltre al numero rilevante di associati, siede al tavolo della Commissione Consultiva Centrale del Ministero dell'Interno.

La risposta alla seconda domanda è invece positiva. Il Ministero dell'Interno ne ha sancito l'obbligatorietà, stabilendo che per fare richiesta di rilascio di licenza occorre "unire alla domanda la visura della Camera di Commercio relativa all'iscrizione nel registro imprese, da cui risultino i poteri di rappresentanza e il capitale sociale", delineando così l'attività di investigazione privata come attività imprenditoriale e non di tipo libero professionale.

Sono un investigatore privato e sono stato ingaggiato dal titolare di una piccola catena di minimarket locali che, avendo verificato degli ammanchi di cassa, sospetta di furti da parte dei dipendenti. Mi chiede di installare delle telecamere nascoste per sorvegliare i lavoratori. È possibile o si incorre in qualche sanzione?
Anonimo

Le principali norme che regolano l'attività dell'investigatore nel campo delle indagini in ambito aziendale sono il Regolamento (UE) 2016/679 Codice della Privacy e lo Statuto dei Lavoratori.

Per quanto concerne la Privacy i principi che devono essere rispettati durante una attività investigativa sono:

- che l'attività sia finalizzata a far valere o difendere un diritto in eventuale fase giudiziale;
- che vi sia sempre un legittimo interesse, un rapporto di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti, limitandosi a quanto è richiesto di accertare nel mandato professionale.

Nel caso di specie, giurisprudenza, quindi la suprema corte di cassazione, ha ammesso la facoltà di installare telecamere per verificare se i dipendenti commettono reati, quali quello di furto. Per esempio, è il caso di un supermercato dove le telecamere nascoste riprendono il dipendente che sottrae denaro dalla cassa. La cassazione stabilisce che è lecito in quanto non si tratta di controllare la qualità della mera prestazione lavorativa, ma se viene commesso un reato durante la prestazione lavorativa.

Se avete domande o quesiti per i nostri esperti potete inviarci una e-mail all'indirizzo mag@federpol.it. Vi risponderemo privatamente e se di interesse per i lettori pubblicheremo la vostra richiesta su Federpol Mag.

FEDERPOL MAG

N° 3 | 2022

DIRETTORE RESPONSABILE
Laura Elisabetta Reggiani
mag@federpol.it

DIRETTORE EDITORIALE
Luciano Tommaso Ponzi
presidente@federpol.it

IN REDAZIONE
Virna Bottarelli | Cleopatra Gatti
Giorgia Andrei

HANNO COLLABORATO
Maria Baia | Davide Carnevale | Paolo Carretta | Roberto Colecchia | Antonio Coviello | Matteo Forconi | Luciano Garofano | Roberto Masi | Giuseppe Mastromattei | Giuseppe Miceli | Ivett Paulovics | Francesco Sardi De Letto
Maddalena Paoletti | Francesco Rubino
Elena Savi | Ugo Terracciano | Chiara Tosi
Melissa Trombetta

PROGETTO E IMPAGINAZIONE
Giovanni Magistris

IMMAGINI
Adobe Stock

PROPRIETARIO ED EDITORE
FW COMMUNICATION
divisione di Fritz Walter srl



SEDE LEGALE
Borgo Regale, 7 | 43121 Parma
Tel. +39 340 3362710

DIFFUSIONE
abbonamenti@fwcommunication.it
STAMPA
Logo srl
Via Marco Polo 8 | 35010 Borgoricco (PD)

Registrazione al Tribunale di Parma
n° 3 del 4 aprile 2022

Iscrizione al Registro degli Operatori
di Comunicazione n° 31664
del 15 giugno 2018

FEDERPOL MAG
è Organo Ufficiale di FEDERPOL



GLI INSERZIONISTI

EBITEN www.ebiten.it	PAG. 40
FEDERPOL www.federpol.it	III COP - PAG. 4
FONDO FASS www.fondofass.it	PAG. 66
FORMAZIENDA www.formazienda.com	II COP. - PAG. 1
GRUPPO RTS www.rts-srl.it	PAG. 46
GSEC www.gsec.it	PAG. 62
LAM SERVICE www.lamservice.it	IV COP.
MSA COBRA INVESTIGAZIONI www.lamservice.it	PAG. 2
SISTEMA IMPRESA www.sistema-impresa.org	PAG. 28
UNIMERCATORUM www.unimercatorum.it	PAG. 8

Federpol Mag: i Soci Sostenitori



AQUILA 13 srl • GROTTAFERRATA (ROMA)
www.aquila13.it



FOX INVESTIGAZIONI srl • LUCCA
www.foxinvestigazioni.it



LA SEGRETISSIMA INVESTIGAZIONI • SALERNO
www.lasegretissima.com



MILANO INVESTIGAZIONI • MILANO
www.milanoinvestigazioni.eu



ROBERTO MARONGIU • BERGAMO
www.investigatorebergamo.it



TCI srl • TORINO
www.investigazionitci.it



UI UNIVERSO srl • LANCIANO (CHIETI)
www.universoinvestigazioni.com




VENETA INVESTIGAZIONI • VERONA
www.venetainvestigazioni.it



VERUM INVESTIGAZIONI • PADOVA
www.veruminvestigazioni.it

xy étude
investigazioni

XY ÈTUDE • MESSINA
www.xyetude.com



LAMSERVICE

Informazioni & Servizi per il mondo degli affari

Tutta la documentazione che cerchi è a portata di click

Tutti i Vantaggi di LAM Service
in una sola Card!

Servizio Camerale
Info Commerciali
Info Pre-Fido e Post-Fido

WWW.LAMSERVICE.IT



Oltre 2.000.000
di Richieste Evase

distributore ufficiale di
"InfoCamerale"

Telemaco

Banca Dati OnLine
tutto in un click

Lam Service Srl

Sede Legale: Via Besana, 10 - 20122 Milano

Centro Operativo: Via Toscana, 12 Int. D1/11 - 20060 Vignate (MI)

Tel. 029587847 - Email: info@lamservice.it - Web: www.lamservice.it